



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

495^a seduta pubblica
martedì 1° febbraio 2011

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-70
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	71-118
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	119-182

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-NICOPag. 1

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 1

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 2

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2009):

BOLDI (LNP), relatrice 4
 DE ECCHER (PdL), relatore 7
 FONTANA (PD) 7
 PEDICA (IdV) 9
 SIRCANA (PD) 12
 LANNUTTI (IdV) 14
 SCANU (PD) 15
 DE ANGELIS (FLI) 17
 DEL VECCHIO (PD) 19
 PIGNEDOLI (PD) 21
 GERMONTANI (FLI) 22

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 26

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del Doc. LXXXVII, n. 3:

DE TONI (IdV)Pag. 26
 VALLARDI (LNP) 28
 LICASTRO SCARDINO (PdL) 29
 BONINO (PD) 31
 BOLDI (LNP), relatrice 33, 37, 40 e passim
 DE ECCHER (PdL), relatore 35
 SCOTTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 35, 38, 40 e passim
 MAZZATORTA (LNP) 36, 56
 DI GIOVAN PAOLO (PD) 37, 38, 46
 INCOSTANTE (PD) 38, 42, 49 e passim
 PEDICA (IdV) 39, 46, 47 e passim
 DELLA MONICA (PD) 40, 41
 LEGNINI (PD) 42, 43, 51
 LANNUTTI (IdV) 45
 MARINARO (PD) 48, 50, 52 e passim
 DIVINA (LNP) 48
 VITA (PD) 53, 58, 61 e passim
 GERMONTANI (FLI) 54, 56, 57
 PISTORIO (Misto-MPA-AS) 57
 GIAMBRONE (IdV) 60
 PERDUCA (PD) 63

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 39, 41, 44 e passim

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE 68, 69
 SCANU (PD) 68, 69
 NEGRI (PD) 69

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE

DI MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2011 70

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2322

Articolo 1, Allegati A e B ed emendamenti . 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Articolo 2 ed emendamenti	Pag. 77	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
Articoli 3 ed emendamenti	80		
Articoli 4 e 5 e ordine del giorno	81		
Articolo 6 ed emendamento	83	Variazioni nella composizione	Pag. 133
Articolo 7 ed emendamento	84	DISEGNI DI LEGGE	
Articoli 8 e 9 ed emendamenti	85	Annunzio di presentazione	133
Articolo 10, emendamenti e ordini del giorno	87	Assegnazione	133
Articolo 11, emendamenti e ordini del giorno	93	INDAGINI CONOSCITIVE	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11	107	Annunzio	135
Doc. LXXXVII, n. 3		GOVERNO	
Proposte di risoluzione	113	Trasmissione di atti per il parere	135
Emendamento alla proposta di risoluzione 6-00059	118	Trasmissione di atti e documenti	136
ALLEGATO B		COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'AT- TUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI	
INTERVENTI		Trasmissione di atti	138
Testo integrale dell'intervento del senatore Lannutti nella discussione generale congiunta del disegno di legge n. 2322 e del <i>Doc.</i> LXXXVII, n. 3	119	CORTE COSTITUZIONALE	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	122	Trasmissione di sentenze	139
CONGEDI E MISSIONI	132	CORTE DEI CONTI	
COMMISSIONI PERMANENTI		Trasmissione di relazioni sulla gestione finan- ziaria di enti	139
Variazioni nella composizione	132	INTERROGAZIONI	
Trasmissione di documenti	132	Apposizione di nuove firme	140
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA		Interrogazioni	140
Variazioni nella composizione	132	Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	150
		Da svolgere in Commissione	182

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 25 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo fino all'11 febbraio.

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:**(Doc. LXXXVII, n. 3) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2009)***

BOLDI, *relatrice*. Anche la discussione della legge comunitaria 2010 evidenziando la lunghezza dell'*iter* rispetto ai termini temporali definiti dalla legge Buttiglione e l'estensione del testo originario a materie spesso estranee all'oggetto del provvedimento, cui si è sistematicamente assistito negli ultimi anni. Durante l'esame la 14ª Commissione ha posto comunque un freno alle proposte emendative, tentando di non esulare dal perimetro della normativa nazionale e regolamentare sull'ammissibilità degli emendamenti e di limitare il contenuto delle norme alle reali necessità di assolvere agli obblighi ancora inevasi di adeguamento alla normativa comunitaria. Il testo proposto dal Governo, non essendo sottoposto, secondo la normativa vigente, al vaglio di ammissibilità, contiene effettivamente norme non rispondenti ai succitati criteri, come quella riguardante la nomenclatura europea di Roma capitale, comunque di forte rilevanza. Alla luce di tali criticità è auspicabile che si dia avvio ad una riforma della legge comunitaria e delle parti del Regolamento del Senato relative al suo esame. Quanto al contenuto, oltre alle disposizioni recanti deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie e per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative e di testi unici, segnala l'anticipazione di due mesi della scadenza della delega per avere maggiore sicurezza circa il recepimento delle direttive prima del termine indicato a livello comunitario e quindi dell'avvio della procedura d'infrazione. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE*).

DE ECCHER, *relatore*. Rinvia alla relazione scritta. È necessario apportare modifiche al Regolamento del Senato per disgiungere l'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da quello del disegno di legge comunitaria. Occorre inoltre attuare la legge Buttiglione laddove prevede che il Governo presenti, oltre ad una Relazione annuale di carattere consuntivo, un documento di carattere programmatico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

FONTANA (*PD*). Affinché la legge comunitaria non sia ridotta ad un semplice atto burocratico, occorre avviare un dibattito sul ruolo e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché sul ruolo del Parlamento nel processo di codecisione delineato dal Trattato di Lisbona. Su tali temi la 14ª Commissione ha condotto un confronto costruttivo, anche con il fattivo apporto del Gruppo PD: è risultata evidente, in primo luogo, la necessità di riformare la legge comunitaria, innanzi tutto accelerandone i tempi di approvazione, che per ora giunge con un imbarazzante ritardo e determina sempre nuove procedure d'infrazione ai danni dell'Italia. È

inoltre auspicabile che l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sia separato da quello della legge comunitaria, per rendere entrambi più incisivi. È poi inammissibile la dilatazione illimitata dei contenuti e delle materie introdotti nel provvedimento che viene da questa stessa eterogeneità del tutto depotenziato. Non si può più rinviare un adeguamento dei due provvedimenti alle consistenti modifiche apportate al quadro europeo dal Trattato di Lisbona, a cominciare nuovo ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo decisionale. Il Governo, che ancora si arroga un ruolo preminente in questo ambito, appare contraddittorio e vago nell'esprimere la propria vocazione europea danneggiando inevitabilmente la già mortificata immagine del Paese e facendogli perdere credibilità a livello internazionale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PEDICA (*IdV*). La legge comunitaria per il 2010 è, in sintonia con la produzione legislativa del Governo, un provvedimento povero, scarsamente innovativo, intempestivo e dal contenuto eterogeneo. Il ritardo con cui si giunge alla sua discussione è il segno della scarsa considerazione in cui il Governo e la maggioranza tengono la partecipazione alla vita comunitaria, come dimostra l'inaccettabile vuoto politico creatosi con la vacanza del Ministro competente, fatto unico in Europa. Si tratta di un atteggiamento colpevolmente miope di fronte ai grandi cambiamenti importati dal nuovo modello di *governance* europea e che non tiene conto delle ricadute economiche che una simile trascuratezza può comportare. La 14ª Commissione ha compiuto notevoli sforzi per svolgere un lavoro proficuo, ma il testo in esame rischia comunque di risultare, oltre che drammaticamente in ritardo, snaturato dall'approvazione di tutti gli emendamenti proposti dal Governo o dalla relatrice, per lo più tesi a introdurre nuovi settori di regolamentazione. Il risultato finale è un provvedimento molto tecnico che trascura i grandi temi dell'Europa, dall'immigrazione all'utilizzo dell'energia pulita nell'ottica dell'accordo 20-20-20. Ci sono invece norme propagandistiche, come l'articolo 8 su Roma Capitale, e norme scandalose, come la depenalizzazione per reati connessi al traffico d'armi. Manca invece una corretta applicazione delle direttive comunitarie in materia di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche. Sarebbe opportuno accogliere la proposta dell'opposizione per l'adeguamento automatico alle direttive tecniche, che non richiedono particolare riflessione da parte del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

SIRCANA (*PD*). Lo scarso europeismo e il conflitto di interessi del Presidente del Consiglio fanno dubitare della capacità dell'Esecutivo di esercitare la delega conferita dall'interessante articolo 10 in materia di reti e servizi di comunicazione. La norma, infatti, tratta di garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività e trasparenza, di gestione efficiente senza distorsioni della concorrenza, di rafforzamento delle prescrizioni per la trasparenza dei contratti di fornitura dei servizi di comunica-

zione elettronica. Fin qui il Governo ha avuto un atteggiamento dilatorio rispetto agli impegni europei concernenti la copertura della banda larga e le infrastrutture di trasmissione. È emblematico, inoltre, che il ministro per le politiche europee Ronchi non sia stato sostituito e che il Ministro dell'economia guardi con interesse all'asta delle frequenze liberate dal digitale terrestre per esclusivi motivi di cassa e non per sostenere la crescita del settore delle comunicazioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LANNUTTI (*IdV*). L'Italia dei Valori non condivide le disposizioni sulle sanzioni amministrative accessorie, le norme sul rinnovo automatico delle concessioni, le modifiche introdotte in tema di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e la modifica della direttiva in materia di qualità delle acque. Le modifiche del codice di consumo in materia di servizi finanziari favoriscono le imprese di assicurazioni e penalizzano i consumatori, già vessati da tariffe gravose. Nel sottolineare che la Commissione europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, consegna il testo integrale dell'intervento affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

SCANU (*PD*). La discussione del disegno di legge comunitaria cade in un momento delicato per l'Italia e per gli equilibri mondiali. Mentre il Presidente degli Stati Uniti d'America manifesta apertura nei confronti della mobilitazione democratica che ha investito il Nord Africa, l'Europa indugia; l'Italia addirittura tace, occupata esclusivamente da scandali e conflitti istituzionali da basso impero. Entrando nel merito degli adempimenti comunitari concernenti il settore della difesa, il PD ha evitato che nella legge comunitaria, trasformata in un provvedimento *omnibus*, fosse inserita surrettiziamente una norma che sottrae al controllo parlamentare la commercializzazione di armi. Nello spirito del Trattato di Lisbona occorre rilanciare il tema di una cooperazione strutturata e permanente per la difesa e la sicurezza comune, procedendo alla riduzione delle spese nazionali per gli armamenti e all'istituzione di uno strumento militare europeo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DE ANGELIS (*FLI*). Il 2009 è stato segnato dalla riforma dei trattati istitutivi, che ha innovato organizzazione, competenze e strategie dell'Unione europea, e da una grave situazione economica, culminata nella crisi greca, che ha indotto l'adozione di provvedimenti di regolamentazione dei mercati finanziari e di misure per fronteggiare eventuali crisi dei debiti sovrani. Novità importanti si registrano nel coordinamento delle politiche economiche e nelle autorità di vigilanza, mentre non sono state discusse a sufficienza le conseguenze sulla politica di bilancio italiana del rafforzamento del Patto di stabilità. Con riguardo ai nodi strutturali dell'economia europea vanno segnalati gli impegni assunti in tema di mercato interno dell'energia e di sviluppo della *green economy*. Alla luce dei risultati deludenti della Conferenza di Copenaghen, l'Italia deve pervenire ad un ac-

cordo più equilibrato sulla riduzione delle emissioni e farsi promotrice di approfondimenti scientifici in materia di cambiamento climatico. Va segnalato positivamente il rafforzamento della figura dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza. Lo sforzo italiano per ridurre le procedure di infrazione deve proseguire: è perciò indifferibile una modifica del Regolamento del Senato che attribuisca alla 14ª Commissione poteri di coordinamento più incisivi. *(Applausi dal Gruppo FLI).*

DEL VECCHIO (PD). Il grave ritardo con cui il disegno di legge giunge all'esame del Senato testimonia la scarsa attenzione del Governo e della maggioranza alle esigenze della partecipazione alla vita comunitaria. Con atteggiamento responsabile, il Partito Democratico ha condiviso le norme che trasponevano correttamente nell'ordinamento italiano indirizzi politici dell'Unione europea, ma ha anche denunciato con forza le norme contrarie allo spirito del Trattato di Lisbona o i tentativi di introdurre nel provvedimento tematiche non attinenti alla legge comunitaria. Grazie all'apporto del Partito Democratico il disegno di legge comunitaria 2010 non è stato trasformato in un provvedimento *omnibus* e non sono state ampliate le deleghe al Governo su materie che necessitano invece l'attento coinvolgimento del Parlamento: ad esempio, non è stata modificata la legge sull'esportazione ed il transito dei materiali d'armamento. Poiché nel corso della discussione in Aula il provvedimento potrebbe subire distorsioni significative, il Partito Democratico esprimerà il proprio giudizio definitivo solo alla fine dell'esame. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PIGNEDOLI (PD). Per la sua impostazione e per il ritardo con cui giunge all'esame dell'Assemblea, la legge comunitaria viene percepita come un atto burocratico e tecnico con cui si adegua periodicamente l'ordinamento italiano a quello comunitario. Procedendo al recepimento di singole direttive senza comprendere la visione d'insieme delle politiche europee si determina però un grave scarto tra l'ordinamento italiano e le evoluzioni che stanno intervenendo a livello europeo. Questa distanza si percepisce in modo particolare nel settore agricolo, che ha costituito un elemento fondante dell'Unione europea, dove si stanno discutendo le nuove linee della Politica agricola comune (PAC). Nello specifico, oltre ad aver convenuto sull'articolo 18 per incentivare il processo di modernizzazione del settore della pesca, il Partito Democratico si è altresì impegnato affinché in ogni direttiva venisse sancito il diritto dei consumatori a conoscere la tracciabilità del prodotto. La discussione su questi aspetti, per quanto importanti, non può però essere disgiunta da una disamina complessiva sulle nuove linee della PAC, nelle quali dovrà essere definito il rapporto tra prodotti agricoli, qualità, salute, tutela dell'ambiente ed etica del lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

GERMONTANI (FLI). Il disegno di legge comunitaria non è un adempimento burocratico fatto per non incorrere in sanzioni, ma uno dei passaggi principali per assicurare la partecipazione italiana al processo

di integrazione europea. Negli anni, però, il provvedimento in esame si è dimostrato inadeguato allo scopo di consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e troppo spesso, per sopperire ai lunghi *iter* che ne caratterizzano l'esame parlamentare, si sono dovuti adottare degli strumenti d'urgenza, i cosiddetti decreti-legge antinfrazione. Per velocizzare le procedure, è stato presentato un disegno di legge governativo di riforma della legge Buttiglione, che, all'articolo 19, propone una revisione dei procedimenti di recepimento della normativa comunitaria, da realizzare attraverso due provvedimenti distinti: la legge di delegazione europea, contenente esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare, e la legge europea, recante disposizioni di attuazione diretta. Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria 2010, l'articolo 8 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. Le modifiche sono volte ad assicurare il pieno funzionamento del cosiddetto passaporto delle società di gestione, a ridefinire l'operatività transfrontaliera e ad attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia poteri di vigilanza e d'indagine. Di grande importanza è altresì l'articolo 11, che contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive del cosiddetto pacchetto Telecom, la quale appare però troppo generica; è in ogni caso necessario rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. L'articolo 12 risponde alla continua crescita della domanda di consulenze professionali relative all'*asset protection* attraverso lo strumento del contratto di fiducia, con l'obiettivo di limitare il ricorso a *trust* di diritto estero: la delega andrebbe però migliorata coordinando il nuovo strumento con la disciplina vigente in tema di imposte sui redditi e con le novità in materia di tassazione immobiliare e superando le incertezze in tema di imposizione indiretta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto magistrale statale «Isabella Gonzaga» di Chieti presenti nelle tribune. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

DE TONI (*IdV*). La delega al Governo contenuta all'articolo 11 del provvedimento, volta al recepimento del cosiddetto pacchetto Telecom, appare eccessivamente indeterminata ed estesa: la scarsa precisione dei criteri recati potrebbe creare problemi ai consumatori in termini di accesso a Internet e di tutela della *privacy*. L'articolo indebolisce altresì la portata del principio della concorrenza poiché subordina la definizione degli ob-

blighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica alle specificità delle condizioni di mercato nazionale e subnazionale. Eccessivamente di basso profilo appare poi la norma che recepisce la direttiva europea per quanto riguarda il rafforzamento della trasparenza dei contratti per la fornitura di tali servizi, soprattutto per quanto riguarda prezzi, qualità, tempi e condizioni dell'offerta. Infine, sarebbe stato opportuno che il Governo avesse accolto i rilievi formulati dalla 8^a Commissione circa l'opportunità di adottare misure volte a promuovere investimenti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica e di prevedere l'obbligo per lo Stato di perseguire le cosiddette buone pratiche in termini di innovazione tecnologica. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

VALLARDI (*LNP*). Il provvedimento all'ordine del giorno prevede il recepimento di importanti direttive in materia di succhi di frutta, commercio di uova e pollame, nonché di pesticidi, questioni di grande rilievo, che hanno riflessi sulla salute dei consumatori. Il disegno di legge contiene altresì direttive sugli OGM aventi l'obiettivo di armonizzare le direttive a livello regionale: la Lega Nord ribadisce che per la difesa della tipicità dei prodotti agricoli nazionali è necessario impedire il proliferare degli organismi geneticamente modificati in Italia. Recentemente è stata approvata, con un consenso trasversale, la legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari, che rappresenta un importante passo avanti per la tutela delle produzioni italiane e per la salvaguardia del consumatore. È tuttavia necessario migliorare tale provvedimento estendendo le sue previsioni a tutti gli alimenti consumati dai cittadini italiani; per questo è necessario che il Parlamento supporti unitariamente l'azione del ministro Galan per l'approvazione della legge sull'etichettatura anche in sede europea. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

LICASTRO SCARDINO (*PdL*). Auspica la celere approvazione della legge comunitaria per il 2010, che viene presentata alle Camere con un ritardo limitato rispetto all'anno di riferimento e che presenta un articolato snello, grazie anche all'interpretazione rigorosa delle regole riguardanti l'ammissibilità degli emendamenti applicata dalla 14^a Commissione. Il provvedimento interviene su diverse importanti materie: occorre in particolare ricordare le deleghe al Governo per l'introduzione del contratto di fiducia, per il riordino della professione di guida turistica e per il recepimento della direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e l'approvazione di principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive in materia di comunicazioni elettroniche. Sono state presentate numerose proposte di modifica della legge ordinamentale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, tra cui spicca quella del Governo, che mira a sostituire la legge comunitaria con due atti distinti e che si rivelerà utile se riuscirà ad abbreviare i tempi di recepimento e a diminuire le infrazioni comunitarie. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

Presidenza della vice presidente MAURO

BONINO (*PD*). Si rammarica dalla mancanza all'interno della compagine governativa di un Ministro degli affari europei, che abbia la competenza sull'applicazione nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria e che possa altresì svolgere una funzione di stimolo dell'integrazione economica e politica dell'Unione. Occorre proporre infatti un salto di qualità nell'integrazione europea, in un'ottica federalista, disponendo che il bilancio comunitario sia almeno pari al 5 per cento del prodotto interno lordo, anche al fine di proteggere la moneta unica dagli attacchi speculativi, e istituendo un Ministero del tesoro europeo, responsabile della politica economica comunitaria. Un'Europa più forte e credibile potrà rinforzare anche la propria politica mediterranea, il cui fallimento è attualmente evidenziato dai rivolgimenti in corso nei Paesi del Nord Africa. L'Unione europea deve infatti accompagnare e promuovere l'aspirazione alla libertà, alla democrazia e al benessere dei popoli, essendo pienamente consapevole dei rischi, ma anche delle opportunità derivanti dalle rivolte in corso nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

BOLDI, *relatrice*. Tutti i senatori intervenuti in discussione generale hanno condiviso i rilievi relativi alle difficoltà nel recepimento in tempi celeri della normativa comunitaria nell'ordinamento italiano. Vanno in particolare apprezzate alcune delle riflessioni della senatrice Fontana, mentre non sono condivisibili il giudizio negativo del senatore Pedica sull'impianto del disegno di legge comunitario, che appare invece particolarmente coerente. Positivo è inoltre l'atteggiamento del Governo, che intende superare un europeismo acritico, per promuovere una partecipazione attiva e propositiva al processo di integrazione europea. Va quindi ribadita la centralità del settore agricolo nella normativa comunitaria e auspica a tal proposito che la legge sull'etichettatura possa essere estesa ad un numero maggiore di prodotti. Sono infine condivisibili le proposte della senatrice Bonino, tese ad un'armonizzazione delle regole finanziarie e a una valorizzazione della politica euro-mediterranea, che recentemente ha ricevuto un'attenzione minore rispetto al partenariato con i Paesi dell'Europa dell'Est. Desto preoccupazione l'eventualità che le rivolte in corso nei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo possano seguire un percorso simile a quello che ha portato alla nascita del regime khomeinista in Iran. Auspica infine che l'Europa non dimentichi l'importanza delle proprie radici culturali: a tal proposito si rammarica per la mancata approvazione di

una risoluzione europea che condanni le violenze contro le comunità cristiane in Medio Oriente. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

DE ECCHER, *relatore*. Ribadisce il richiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Comunica che sono state presentate tre proposte di risoluzione al Doc. LXXXVII, n. 3.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetta la proposta di risoluzione n. 2, pur evidenziando che anche le altre due proposte di risoluzione contengono spunti interessanti.

BAIO, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 (*Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie*), con gli allegati A e B.

MAZZATORTA (*LNP*). L'emendamento 1.100 esclude dall'elenco delle direttive da attuare quella in materia di rimpatrio degli immigrati irregolari, che a causa della contestabile interpretazione di alcune procure rischia di impedire l'arresto dei clandestini recidivi: ciò appare ancor più preoccupante alla luce dei recenti accadimenti in Nord Africa, da cui potrebbe derivare un aumento dei flussi migratori. Auspica quindi che un successivo provvedimento del Governo affronti in maniera specifica e organica tale rilevante materia. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Auspica che l'emendamento 1.100 venga respinto, dal momento che esso smentisce la proposta di recepire l'intera direttiva sui rimpatri, avanzata dai senatori del Partito Democratico e accettata da tutti i membri della 14ª Commissione e dallo stesso Ministro dell'interno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BOLDI, *relatrice*. Alla luce dei recenti accadimenti e vista l'intenzione del Ministro dell'interno di applicare la direttiva attraverso un provvedimento d'urgenza, che la armonizzi con la normativa italiana, esprime parere favorevole all'emendamento 1.100. Si rimette inoltre al Governo sugli emendamenti 1.5 e 1.6, esprime parere favorevole all'emendamento 1.7 e parere contrario all'emendamento 1.8.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100, per le stesse ragioni illustrate dalla relatrice, e sull'emendamento 1.7. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 1.100, dal momento che la norma che si intende eliminare avrebbe consentito un più celere recepimento della direttiva comunitaria. (*Applausi della senatrice Fontana*).

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 1.100.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e PEDICA (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.5 e 1.8. Il Senato respinge altresì l'emendamento 1.6.

Il Senato approva l'emendamento 1.7, nonché l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (*Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa*).

DELLA MONICA (PD). L'emendamento 2.2 chiede la soppressione della lettera c) del comma 1, a causa della indefinitezza e genericità della delega al Governo in materia di sanzioni penali ed amministrative. Tale disposizione altera una volta di più l'equilibrio costituzionale fra Esecutivo e Parlamento.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con la relatrice.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DELLA MONICA (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*).

DELLA MONICA (PD). L'emendamento 3.2 propone la soppressione dell'intero articolo, viziato anch'esso dalla genericità dei criteri della delega con evidente invasione del Governo nella funzione legislativa attribuita al Parlamento.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sui due emendamenti interamente soppressivi.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con la relatrice.

Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 3. Il Senato approva quindi l'articolo 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 (*Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie*).

LEGNINI (PD). L'ordine del giorno G5.100 impegna il Governo a sottrarre alla sospensione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2010 l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero che abbia fatto ricorso alla Corte internazionale di giustizia per l'accertamento della propria immunità alla giurisdizione italiana in procedimenti relativi a crimini di guerra, crimini contro l'umanità e gravi atti terroristici. La norma, infatti, costituisce un grave fattore di discriminazione nei confronti dei cittadini italiani che vengono privati della adeguata tutela legale da parte del proprio Stato in procedimenti per crimini di guerra pendenti e che sono così destinati ad avere esito incerto.

BOLDI, *relatrice*. Si rimette al Governo sull'accoglimento dell'ordine del giorno.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'ordine del giorno non può essere accolto in quanto la questione in oggetto è già all'esame della Corte internazionale di giustizia e sarebbe inopportuno intervenire nelle more di un intervento in merito che appare ormai prossimo.

LEGNINI (PD). Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.100, ritenendo che un intervento della Corte non risolverebbe in ogni caso il problema più generale della tutela dei cittadini italiani dinanzi alla Corte di giustizia in un procedimento contro uno Stato straniero.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G5.100.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 (*Repertorio nazionale dei dispositivi medici*).

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 interamente soppressivo.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con la relatrice.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 (*Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza*).

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 7.300.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con la relatrice.

LANNUTTI (*IdV*). Dichiaro il proprio voto favorevole sull'emendamento 7.300, teso ad evitare che all'interno del codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza si sostituisca ad un ordinamento certo una definizione temporale vaga per gli obblighi spettanti alle parti in causa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 7.300.

Il Senato approva l'articolo 7 e l'articolo 8 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 (*Nomenclatura europea di Roma capitale*).

PEDICA (*IdV*). L'emendamento 9.200 sopprime l'articolo 9 che riconosce a Roma Capitale il rango di NUTS 2 nella nomenclatura europea, omologandola, a fini statistici, alle Regioni italiane, sottraendola all'alveo delle Province e rendendo possibile inserire il suo territorio fra quelli ricompresi nell'Obiettivo 1 dei fondi strutturali, un'operazione che troverebbe migliore contesto nella successiva decretazione prevista per l'attuazione del federalismo fiscale.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). L'emendamento 9.201 è teso ad includere nella ridefinizione di Roma capitale la sua area metropolitana, che nell'ottica del federalismo futuro, sarà trasformata in provincia metropolitana.

BOLDI, *relatrice*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 9.200 e 9.201.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con la relatrice.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 9.200. Risulta respinto anche l'emendamento 9.201.

Il Senato approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 (*Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche*).

DIVINA (*LNP*). L'ordine del giorno G10.101 è volto a sanare l'assurda discriminazione di cui sono oggetto i cittadini italiani che abbiano conseguito l'abilitazione come maestri di sci in uno Stato estero e che sono inibiti ad esercitare la professione sul territorio nazionale diversamente da quanto accade per i loro omologhi stranieri, la cui qualifica è riconosciuta sul territorio italiano.

BOLDI, *relatrice*. Invita la presentatrice a ritirare gli emendamenti 10.204, 10.205 e 10.206 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Esprime parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concorda con la relatrice. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G10.100 e G10.101.

Il Senato respinge l'emendamento 10.200, identico all'emendamento 10.201. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 10.202, 10.203, 10.204 e 10.205. (Proteste dei senatori Legnini e Incostante sulla regolarità delle operazioni di voto. La Presidente dà disposizioni affinché la senatrice Segretario effettui le opportune verifiche). Con votazione seguita da controprova mediante procedimento elettronico chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 10.206.

INCOStANTE (*PD*). Invita la Presidenza a garantire la regolarità delle operazioni di voto assicurando che i senatori non si allontanino dal proprio posto. (*Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia*).

PRESIDENTE. Concorda con tale necessità e ricorda di aver già sollecitato l'Aula in tal senso.

Il Senato approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 (*Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche*).

VITA (*PD*). Illustra gli emendamenti 11.200 e 11.201, volti ad evitare che il recepimento delle direttive comunitarie stravolga le regole acquisite in merito alla neutralità e all'apertura della rete e che siano discri-

minati i soggetti afferenti. La normativa comunitaria non deve essere recepita a danno della libertà di comunicazione.

GERMONTANI (*FLI*). L'emendamento 11.202 è volto a rafforzare l'indipendenza dell'Autorità garante per la comunicazione, mettendola al riparo da possibili interventi esterni o da pressioni politiche che ne compromettano l'imparzialità.

Presidenza della vice presidente BONINO

PEDICA (*IdV*). Con l'emendamento 11.202 si intende garantire l'indipendenza dell'Autorità per le comunicazioni e il pluralismo e l'equità dell'informazione, scongiurando quella discriminazione di cui sono state oggetto emittenti televisive minori a vantaggio di Mediaset e della RAI politicizzata.

Presidenza della vice presidente MAURO

BOLDI, *relatrice*. Invita a ritirare l'emendamento 11.202, diversamente il parere è contrario. Si rimette al Governo sui restanti emendamenti e sull'ordine del giorno G11.101. È favorevole all'ordine del giorno G11.100.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Invita a ritirare l'emendamento 11.202, diversamente il parere è contrario. Esprime contrarietà sui restanti emendamenti e sull'ordine del giorno G11.101. Accoglie l'ordine del giorno G11.100 se il presentatore lo modifica facendo riferimento alla compatibilità con le esigenze di finanza pubblica.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-
STANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento
11.200, con preclusione della restante parte e dell'emendamento 11.201.*

MARINARO (*PD*). Aggiunge la firma all'emendamento 11.202.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Sottoscrive l'emendamento 11.202.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice GER-
MONTANI (FLI), il Senato respinge l'emendamento 11.202. Risultano re-
spinti gli emendamenti 11.203, 11.204, 11.205 e 11.206.*

VITA (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 11.207 invita l'Assemblea a prestare maggiore attenzione ad emendamenti che mirano a rendere compatibile la normativa italiana con l'ordinamento comunitario. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 11.207, 11.208, 11.210 e 11.211. (Proteste della senatrice Incostante sulla regolarità delle operazioni di voto. La Presidente dà disposizioni alla senatrice Segretario affinché effettui le opportune verifiche). È respinto inoltre l'emendamento 11.209.

VITA (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 11.212, che semplifica l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 11.212. Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 11.213, 11.214, 11.215 e 11.216.

VITA (PD). Dichiaro voto favorevole agli emendamenti 11.217 e 11.218 che mirano ad evitare sovrapposizioni di competenze. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 11.217, identico all'11.218.

MAZZATORTA (LNP). Accoglie la modifica proposta all'ordine del giorno G11.100 (v. testo 2 nell'allegato A).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non è posto in votazione.

PERDUCA (PD). Dichiaro voto favorevole all'ordine del giorno G11.101 che, richiamando il diritto d'accesso per i cittadini dell'Unione introdotto dalle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche, impegna il Governo ad implementare la rete in banda larga; a procedere alla messa in gara di parte delle frequenze liberate nel passaggio dall'analogico al digitale; a difendere la neutralità della rete e a tutelare il diritto di accesso di disabili e anziani. Sottolinea la gravità dell'operato dei senatori che votano per colleghi assenti *(Applausi della senatrice Poretti)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), è respinto l'ordine del giorno G11.101.

Il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.0.300, 11.0.301 e 11.0.302 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

MARINARO (PD). Sull'emendamento aggiuntivo 11.0.301, che è stato dichiarato precluso dalla Presidenza, la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base di un'interpretazione molto discutibile, che appare in contrasto con la legge di contabilità di Stato. In discussione, infatti, è una delega al Governo per dare attuazione alla direttiva sul rimpatrio, che è volta a garantire i diritti di cittadini di Paesi terzi; il mancato recepimento della normativa provocherà peraltro l'apertura di una procedura di infrazione e comporterà quindi costi sociali e finanziari. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

SCANU (PD). Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 3-01193 sulle condizioni in cui versa la compagnia aerea Meridiana che sarebbe orientata ad attuare un piano industriale che prevede il licenziamento di più di metà del personale. È grave che il Governo non abbia ritenuto di occuparsi di un'azienda totalmente italiana, che peraltro svolge una funzione molto delicata per la Regione Sardegna. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

NEGRI (PD). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-02725, concernente la condizione di sottofinanziamento in cui versa l'università di Torino. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà tali sollecitazioni al Governo.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 2 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,07.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

BAIO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,33*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'11 febbraio.

Resta confermata per questa settimana la discussione del disegno di legge comunitaria 2010, a partire dall'odierna seduta pomeridiana.

Nella seduta antimeridiana di domani, alle ore 12, saranno poste ai voti, a scrutinio segreto con procedimento elettronico, le dimissioni presentate dai senatori Cuffaro e Nicola Rossi.

Le sedute della prossima settimana saranno dedicate all'esame del decreto-legge recante proroga di termini legislativi, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi.

Nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo si procederà alla calendarizzazione dei seguenti argomenti: disegno di legge sulla parità di accesso nei consigli di amministrazione delle società quotate, già approvato dalla Camera dei deputati; informativa del Ministro dell'interno sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari e sui flussi di ingresso; interrogazioni a risposta immediata – con la presenza del Ministro dell'ambiente – concernenti le ripercussioni sull'industria turistica dell'inquinamento nella zona di Napoli.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino all'11 febbraio 2011:

Martedì	1°	Febbraio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Ddl n. 2322 – Legge comunitaria 2010 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) e connesso Doc. LXXXVII n. 3 – Relazione partecipazione Italia a Unione Europea
Mercoledì	2	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
Mercoledì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-19,30)	
Giovedì	3	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-13)	
Giovedì	3	Febbraio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Le proposte di risoluzione sul Doc. LXXXVII n. 3 (Relazione partecipazione Italia a Unione Europea) dovranno essere presentate entro la fine della discussione generale.

Gli emendamenti al ddl n. 2518 (Decreto-legge n. 225 recante proroga di termini legislativi) dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 4 febbraio.

495ª Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

1° febbraio 2011

Martedì	8	Febbraio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-21)	} – Ddl n. 2518 – Decreto legge n. 225, recante proroga di termini legislativi (<i>Presentato al Senato – scade il 27 febbraio</i>)
Mercoledì	9	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
Mercoledì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-21)	
Giovedì	10	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	
Venerdì	11	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30) (<i>se necessaria</i>)	

(*) La data e l'orario dell'eventuale seduta di sindacato ispettivo saranno stabiliti in relazione all'andamento dei lavori.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2322
(Legge comunitaria 2010)
e del Doc. LXXXVII n. 3**

(9 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	45'
Governo	45'
Votazioni	1h.

Gruppi 7 ore, di cui:

PdL	1h. 58'
PD	1h. 42'
LNP	47'
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE	40'
Misto	39'
IdV	38'
FLI	37'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2518
(Decreto-legge n. 225 recante proroga di termini legislativi)**

(20 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h. 30'
Governo	1h.
Votazioni	4h.

Gruppi 14 ore, di cui:

PdL	3h. 55'
PD	3h. 24'
LNP	1h. 34'
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE	1h. 20'
Misto	1h. 18'
IdV	1h. 16'
FLI	1h. 13'
Dissenzienti	5'

Discussione congiunta del disegno di legge:

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2009) (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3.

La relatrice sul disegno di legge n. 2322, senatrice Boldi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria 2010 è stato presentato dal Governo il 5 agosto scorso, poco tempo dopo l'entrata in vigore della precedente legge comunitaria 2009, ed è stato assegnato alla Commissione politiche dell'Unione europea il 15 settembre. L'*iter* parlamentare di questo strumento legislativo si è quindi avviato avendo già in partenza accumulato ritardo rispetto a quanto prevede la legge n. 11 del 2005, cioè la legge Buttiglione, che disciplina le modalità della fase discendente, ovvero di attuazione degli

obblighi che discendono dall'appartenenza all'Unione europea. Questo è dovuto al fatto di attendere la conclusione dell'*iter* relativo alla citata legge comunitaria del 2009.

Strettamente legato al problema della dilatazione dei tempi è quello, lamentato da tutti durante l'esame della scorsa legge comunitaria, della progressiva ipertrofia dell'articolato del disegno di legge, che si è verificata in modo quasi sistematico nel corso dell'esame parlamentare. Per avere contezza di ciò, basta vedere la differenza tra il numero degli articoli dell'iniziale disegno di legge rispetto al numero degli articoli con cui la legge è entrata in vigore. Parlo proprio del disegno di legge comunitaria del 2009, che era stato presentato in Parlamento con 9 articoli ma che è entrato in vigore con ben 55, diventando di fatto un vero e proprio *omnibus*.

Durante l'esame invece di questo disegno di legge comunitaria, abbiamo cercato di porre un freno alle proposte emendative in base al criterio dell'oggetto proprio della legge comunitaria, così come definito dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 e richiamato dal comma 4 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, ai fini della valutazione di ammissibilità dei relativi emendamenti, secondo il quale il contenuto della legge deve essere limitato a quelle norme direttamente connesse con la necessità di ottemperare a un obbligo attuale, ancora inevaso, derivante dall'ordinamento europeo.

Certo, è spesso accaduto – e anche questa legge comunitaria non si sottrae – che il disegno di legge presentato dal Governo contenga *ab origine* delle disposizioni non direttamente o necessariamente rispondenti alla necessità di ottemperare a un obbligo attuale derivante o da atti comunitari non ancora recepiti o da procedure di infrazione ancora non risolte o da sentenze della Corte non eseguite. Ricordo però a tale riguardo che, mentre il comma 4 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento consente di effettuare un vaglio di ammissibilità per estraneità di materia sugli emendamenti, lo stesso non è previsto anche per il testo originario del disegno di legge, che quindi è giunto ad approvazione definitiva contenendo anche norme non rispondenti ai criteri che ho testé enunciato.

In merito a questa comunitaria – per fare un esempio – si potrebbe dire che l'originario articolo 8 relativo alla nomenclatura europea di Roma capitale non contiene una disposizione che risponde in maniera esplicita e diretta alla necessità di dare attuazione a un obbligo comunitario. Tuttavia, bisogna ricordare che una medesima proposta è stata fatta durante l'esame del disegno di legge comunitaria del 2009, per cui è comunque un argomento importante che è stato riproposto.

Queste ed altre problematiche dovranno, per forza di cose, trovare un'adeguata sistemazione e una soluzione nell'ambito della riforma della legge n. 11 del 2005. Sappiamo che il Governo ha sue proposte e che sono stati presentati alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare, sia alla Camera dei deputati, dove i testi sono in discussione, che al Senato della Repubblica.

Peraltro, alcune modifiche della legge n. 11 del 2005 sono già state anticipate attraverso l'ultima legge comunitaria che ha introdotto gli articoli da 4-*bis* a 4-*quater* – concernenti l'attuazione degli atti di indirizzo delle Camere, il programma nazionale di riforma attuativo della strategia di Lisbona (ora strategia Europa 2020), la partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà – e che ha sostituito l'articolo 15 contenente le relazioni annuali del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

A questo – permettetemi di ricordarlo – dovrà assolutamente essere aggiunta un'indifferibile riforma del Regolamento del Senato, che è stata avviata con la trasmissione alla Presidenza del Senato, lo scorso febbraio, di un documento contenente alcune proposte di modifica del Regolamento a firma di tutti i membri della Commissione politiche dell'Unione europea. Il 5 ottobre 2010 la Giunta per il Regolamento ha finalmente incardinato la trattazione di questo argomento: ci auguriamo pertanto che esso possa vedere al più presto la fine del proprio *iter*.

Vorrei ancora aggiungere due osservazioni. L'articolato si compone di 11 articoli, suddivisi in due capi e due allegati. Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 5, contiene disposizioni che conferiscono al Governo la delega legislativa per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, nonché per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative e di testi unici per il riordino delle materie interessate.

Sono disposizioni che si ripetono in maniera pressoché identica rispetto alle precedenti leggi comunitarie, ma voglio richiamare l'attenzione su due novità. L'articolo 1 anticipa di due mesi la scadenza della delega legislativa, al fine di assicurare un margine di tempo prima della scadenza del termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva europea. Questo è dovuto alla prassi della Commissione europea, ormai invalsa, di avviare procedure di infrazione per mancato recepimento già dopo uno o due mesi dalla scadenza. Infatti, nell'ultimo elenco contenente le nuove procedure di infrazione, arrivato da pochissimo tempo, vediamo che quasi in via automatica, già a distanza di un mese circa dalla scadenza del recepimento, viene inviata la lettera di messa in mora.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo comma 7, che attribuisce natura cedevole anche ai decreti legislativi recanti disposizioni sanzionatorie (evidentemente solo per le sanzioni amministrative) nelle materie di competenza esclusiva delle Regioni.

Concludo qui il mio intervento e, per quanto riguarda il contenuto degli articoli, rimando alla relazione svolta in Commissione, perché credo che sia abbondantemente esaustiva. (*Applausi dai Gruppi LNP, PdL e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore De Eccher, relatore sul documento LXXXVII, n. 3. Ne ha facoltà.

DE ECCHER, *relatore*. Signora Presidente, la Relazione è già stata approvata dalla Commissione ed è agli atti. Mi limiterò pertanto a sottolineare due aspetti di ordine prevalentemente procedurale.

Il primo riguarda la necessità e l'urgenza di provvedere alle opportune modifiche del Regolamento del Senato al fine di prevedere un esame disgiunto della Relazione stessa e del disegno di legge comunitaria. Il secondo aspetto riguarda invece l'obbligo di presentare da parte del Governo (in forza del nuovo articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11), oltre alla relazione annuale di tipo consuntivo, anche una seconda relazione di carattere programmatico. Questi due aspetti dovranno trovare compimento in tempi brevi; per il resto, la Relazione è agli atti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

La Presidenza informa che le proposte di risoluzione al documento LXXXVII, n. 3, potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fontana. Ne ha facoltà.

FONTANA (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, credo si imponga all'Aula una riflessione seria e chiara sullo strumento normativo sul quale noi oggi siamo chiamati a pronunciarci, se non vogliamo considerare la legge comunitaria annuale volta ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea come un semplice atto tecnico di *routine*.

Una riflessione, quindi, credo si imponga, soprattutto di valenza politica, che deriva dalla necessità di cogliere anche questa occasione come momento per affrontare il dibattito sul ruolo dell'Italia nel processo di partecipazione all'Unione europea, su come concretamente e coerentemente lo realizziamo, su come il Parlamento si inserisce nel disegno di codecisione tracciato dal Trattato di Lisbona e sul ruolo che questo attribuisce al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali.

Veniamo da mesi durante i quali, su questi temi, è stato importante il lavoro e il contributo svolto dalla 14ª Commissione. Mi riferisco in particolare alla risoluzione sui rapporti tra Commissione europea e Parlamenti nazionali approvata lo scorso ottobre, al documento del Comitato presieduto dalla presidente Boldi istituito per adeguare il Regolamento del Senato alle nuove procedure europee, al piano nazionale di riforma attuativa di Europa 2020 e all'indagine conoscitiva in corso sul sistema Paese con riferimento al ruolo del Parlamento nazionale nella formazione della legislazione comunitaria. Penso anche allo stesso lavoro prodotto nelle Sottocommissioni.

C'è, insomma, un impegno e uno sforzo notevole, da parte della 14ª Commissione tutta, cui il Gruppo del PD sta dando un contributo costruttivo, serio e prezioso, proprio per cercare di tessere il filo della consapevolezza della partita relativa al rafforzamento delle strutture comunitarie e per dare senso e valore alla nostra idea e al nostro modo di essere Europa e di costruire più Europa.

Ma sono proprio queste considerazioni e quell'impegno che mi fanno dire oggi dell'urgenza di superare la debolezza e i limiti della legge comunitaria, già più volte e in diverse occasioni evidenziati. Limiti e debolezza che qui voglio, anche se in modo molto schematico, riprendere.

La prima questione riguarda i tempi di approvazione della legge comunitaria. Il ritardo cronico è perfino imbarazzante: lo si dice ogni anno ma, ogni anno, approviamo la legge comunitaria con un anno e oltre di ritardo. E siamo solo alla prima lettura. Praticamente, stiamo sempre facendo un giro a vuoto. E così, mentre giovedì scorso si salutava con soddisfazione la riduzione del numero di procedure di infrazione aperte, il giorno dopo, il venerdì, giungeva la comunicazione di altre 24 procedure per mancato recepimento di direttive.

L'altro aspetto è relativo all'esame congiunto di due strumenti così diversi fra loro quali la legge comunitaria e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che ne vanifica di fatto l'incisività.

C'è poi la questione relativa alla crescente caratterizzazione della comunitaria come una delle tante leggi *omnibus* su cui attaccare di tutto ciò che ne depotenzia la funzione. Lo abbiamo visto lo scorso anno: da 9 a 55 articoli. Ha ragione la presidente Boldi: si è cercato questa volta di porre un freno, ma mi auguro che non si ripercorra la medesima esperienza dello scorso anno nei prossimi passaggi. Lo vediamo anche nelle materie trattate, alcune delle quali esulano dal contenuto proprio della legge comunitaria.

Abbiamo sostenuto e sosteniamo, per esempio, come PD, la richiesta di stralcio dell'attuale articolo 12 (ex articolo 11), che introduce la delega al Governo per la disciplina della fiducia da inserire nell'ambito del codice civile. È assolutamente indispensabile e importante affrontare questa materia, anche per rispondere alle sfide della concorrenza fra ordinamenti. Ma rimane incomprensibile volerla introdurre attraverso la delega nella legge comunitaria, anziché intervenire con un disegno di legge specifico (e alcuni colleghi, del resto, ne hanno già presentati alcuni). Invito, oltretutto, tutti i colleghi, rispetto a questo articolo, a leggere il *dossier* del Servizio studi e la quantità di rilievi che esso pone su questa materia.

Un'altra questione ancora è relativa all'ormai evidente inadeguatezza di questi strumenti, legge comunitaria e relazione, pensati e voluti per risolvere problemi in una fase emergenziale di recepimento della normativa europea e concepiti nel quadro dei precedenti Trattati. Strumenti, cioè, che per tempi, procedure, modi e ruolo del Parlamento sono stati calibrati utilizzando le lenti di lettura del passato e che ora necessitano di una rivisitazione complessiva.

Il Trattato di Lisbona ha introdotto aspetti istituzionali di portata rilevante, relativi alle modalità di partecipazione dell'Italia al processo decisionale comunitario, in cui si privilegia, appunto, il momento del controllo parlamentare. Di fatto, però, gli strumenti che noi stiamo utilizzando ci consegnano, al contrario, una situazione rovesciata, con un evidente ruolo dominante del Governo e un depotenziamento dell'iniziativa legislativa del Parlamento in quanto tale.

Signora Presidente, colleghi, è a queste questioni che dobbiamo dare risposte urgenti: è sulla sempre più indifferibile esigenza di dotarsi degli strumenti giusti ed adeguati per poter agire con competenza, con maturità, con capacità, con qualità all'interno del processo democratico europeo che dobbiamo concentrare le nostre scelte.

Non vediamo purtroppo – e lo dico con rammarico e preoccupazione – questa tensione positiva da parte del Governo. Non la vediamo in un Governo che pratica la completa dipendenza del Parlamento ai voleri dell'Esecutivo. Non la vediamo in un Governo che da mesi è senza Ministro per le politiche europee e di questo non se ne cura se non come opportunità per raccattare qualche eventuale voto. Non la vediamo in un Governo che spesso lancia messaggi contraddittori nel suo rapporto con l'Europa.

E tutto ciò è tanto più drammatico in quanto ne va della credibilità del Paese, ne va della sua immagine, ne va della sua autorevolezza (già di per sé fortemente mortificate in questa fase).

È per questi motivi che il Gruppo del Partito Democratico, con il senso di responsabilità costantemente dichiarato e praticato nei lavori di Commissione c'è e ci sarà convintamente nell'idea che gli adempimenti comunitari rappresentino l'asse portante di un modo di stare in Europa e nell'idea, soprattutto, di accettare l'Europa come fattore di cambiamento positivo per il nostro Paese.

A Governo e maggioranza chiediamo chiarezza sulla volontà politica di perseguire questi obiettivi e chiediamo coerenza assumendo da subito le decisioni conseguenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Onorevole Presidente, cari colleghi, l'oggetto della nostra discussione oggi, la legge comunitaria 2010, non fa eccezione al modello normativo che si è andato affermando in questa legislatura: una legge povera, in ritardo, poco innovativa e con disposizioni spesso estranee, purtroppo sempre estranee, all'oggetto proprio della legge.

La legge comunitaria 2010 contiene cioè gli stessi vizi che hanno snaturato, nel 2008 e nel 2009, quanto previsto dalla legge La Pergola, poi modificata dalla legge Buttiglione.

È proprio questa incapacità, dimostrata dalla maggioranza e dal Governo, di correggere gli errori che porta il mio Gruppo ad avere una visione assai negativa del disegno di legge al nostro esame.

Innanzitutto la tempistica della norma. È noto che il Governo dovrebbe presentare la legge comunitaria entro il 31 gennaio di ogni anno, in quanto la legge comunitaria è stata pensata come uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. È evidente tuttavia che tale periodico adeguamento non è sentito come una priorità dal nostro Paese, in quanto il Governo ha presentato il disegno di legge solo – lo sottolineo – il 5 agosto e lo stesso è stato assegnato alla 14ª Commissione permanente soltanto il 15 settembre.

È evidente anche che questa maggioranza, che invece di porsi come interlocutore con il Governo agisce da suo braccio armato, non ha voluto accelerare il dibattito in Commissione in quanto la normativa arriva all'Aula ben cinque mesi dopo la presentazione, violando così quanto disposto dall'articolo 144-*bis* del nostro Regolamento che prescrive 30 giorni di termine massimo per il licenziamento dalla Commissione.

Vorrei ricordare che siamo soltanto alla prima lettura, per cui, ad essere ottimisti, il disegno di legge verrà approvato alla Camera soltanto in primavera, cioè con un anno e mezzo di ritardo.

Di tale inaccettabile ritardo, colleghi, è innegabilmente complice un vuoto politico di responsabilità, visto che ad oggi, da ben tre mesi, non vi è un Ministro per le politiche europee. Si tratta di un fatto gravissimo, che denunciamo fermamente, che ci pone fuori dalle prassi esistenti negli altri Paesi europei, nei quali nessun Governo si sognerebbe mai di lasciare il proprio Esecutivo senza il Ministro competente per le politiche comunitarie, soprattutto alla luce della sempre più crescente influenza di Bruxelles sull'economia, sull'ordinamento giuridico e sui diritti fondamentali, come il Trattato di Lisbona e la *governance* economica europea dimostrano.

L'assenza di un Ministro responsabile politicamente davanti all'Europa e rispetto alla legge comunitaria, che oggi stiamo discutendo e che reca ancora la firma di Ronchi, è il segnale di quanta poca considerazione abbia Berlusconi per l'Europa.

Voglio esprimere qui il mio ringraziamento personale alla presidente Boldi, che ha fatto tutti gli sforzi possibili – insieme ci abbiamo provato – per elevare un po' e accelerare il lavoro della Commissione, spingendo anche a chiamare altri Sottosegretari; alla fine, però, siamo arrivati a fare questa riflessione – e parlo per il mio Gruppo, ovviamente – su quanto poco valore il Premier dia al problema dell'Europa e delle risorse economiche che possono arrivare al nostro Paese, piegato dalla crisi (l'ISTAT oggi segna il punto più alto della disoccupazione giovanile: 29,9 per cento, anche se qui oramai tutto diventa un susseguirsi di ipotesi tragiche che, più si va avanti, più accelerano) e allo stimolo legislativo e politico a innovare, a crescere nei diritti e a proseguire sulla strada di una comunità di pace che ci viene dai Trattati, dalle direttive e dai regolamenti comunitari.

Anche il contenuto della normativa riflette, dunque, la filosofia del Governo e il disprezzo che il Premier nutre verso l'Unione europea: non verso alcuni dittatori ma – ripeto – verso l'Unione europea.

Il pericolo che avevamo ipotizzato, ossia che un disegno di legge molto snello fosse snaturato ed appesantito dall'approvazione di emendamenti tali da stravolgerne il contenuto normativo è stato confermato, e durante l'esame in Commissione il provvedimento si è arricchito di ben 7 nuovi articoli, senza registrare praticamente quasi nessuna modificazione agli articoli contenuti nel testo originario.

Questo è il risultato del fatto di aver approvato in Commissione ogni emendamento del Governo o del relatore che introduceva nuovi settori di

regolamentazione, e di aver bocciato le proposte dell'opposizione, che invece volevano correggere in positivo il testo originario.

Alla fine è uscito un provvedimento molto tecnico, che va a disciplinare, ad esempio, positivamente le concessioni per gli stabilimenti balneari, la professione della guida turistica o le tasse a carico dei produttori di dispositivi medici, ma che rimane restio ad affrontare i grandi temi. Mancano, infatti, temi fondamentali come l'immigrazione – in quanto ancora una volta è stata ignorata la direttiva che sanziona i datori di lavoro che si avvalgono di immigrati illegali – o come l'ambiente. E non possiamo stupirci, visto che la relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea, alla sezione III (energia e cambiamenti climatici), dà conto di come il Governo abbia dimostrato poco coraggio nel perseguire gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, mancando di individuare incentivi per le industrie con compatibilità ecologica, e come abbia rappresentato anzi un freno per gli Stati membri più avanzati in materia di implementazione della politica ambientale e nel raggiungimento del cosiddetto accordo 20-20-20, per il quale ha anche avanzato una proposta di riforma che ne riduce l'apporto.

A fronte di questi vuoti rilevanti, si annoverano invece dei provvedimenti che fungono da *spot* per il Governo: il regalo ad Alemanno con l'articolo 8 su Roma capitale, che crea uno *status* della capitale senza nessuna determinazione dei poteri e delle funzioni del nuovo organismo, rischiando di renderci ridicoli presso l'Unione europea, in quanto sarebbe stato giusto affrontare seriamente cosa fa Roma capitale e come lo fa, prima di chiedere a Bruxelles di aumentare i finanziamenti con la rideterminazione del livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali statistiche); il regalo a Finmeccanica, all'articolo 16, dove, ignorando il dibattito che si svolgeva presso la Commissione affari esteri e difesa, nel recepire la direttiva sul commercio e il transito di armi, si prevedono sanzioni per reati connessi al traffico di armi di carattere penale o amministrativo con una multa che al massimo arriva a 150.000 euro, rischiando così una depenalizzazione gravissima di tali reati, con conseguenze catastrofiche in termini di sicurezza e lotta alla criminalità organizzata. Su questo c'è stato silenzio.

Insomma, dalla legge comunitaria non escono nuovi diritti e non vengono affermate nuove frontiere sull'uguaglianza, ma il Governo ha scelto con certissimo calcolo le disposizioni che evitano qualsiasi scontro politico e ha privato dei risvolti più profondi e più europei le direttive in analisi. Penso, ad esempio, all'articolo 10 della legge comunitaria, ove, nel recepire le direttive sulle telecomunicazioni e sulle comunicazioni elettroniche, è stato fatto calare ad arte il silenzio sul distorto sistema italiano. Non vorrà dirmi infatti il Governo che nel nostro sistema oligopolista, con la tv pubblica in mano ai politici, con le tv private proprietà del *premier* e con i concorrenti come Sky balzati ad arte per renderli meno competitivi, esiste quella parità di accesso al mercato con i criteri di obiettività e non discriminazione che invece sbandiera al comma 3 della lettera a)!

O vorrà forse sostenere che siano stati attuati gli strumenti per garantire che i disabili sensoriali abbiano accesso all'informazione, come invece proclamato al comma 3 della lettera *f*), quando alla RAI ancora non è stato bandito il concorso per offrire il servizio di sottotitolazione, mentre negli altri Paesi europei ogni programma di informazione, telegiornale o approfondimento viene sottotitolato?

Ecco perché, se questa deve essere una legge comunitaria obsoleta e poco ambiziosa, allora non posso non concordare con le proposte avanzate dai colleghi dell'opposizione (dalla senatrice Marinaro in particolare, che ringrazio per la sua esperienza e per i suoi suggerimenti, e qualche volta per le bacchettate che mi dà) riguardo alle riforme sui meccanismi di adeguamento del nostro sistema normativo a quello europeo. Dobbiamo pensare a provvedimenti *self executing* per le direttive cosiddette tecniche, che poco abbisognano della riflessione del Parlamento e che soprattutto non possono attendere un anno e mezzo prima di essere recepite, rischiando di incorrere in costose procedure di infrazione, e dobbiamo concentrare la nostra attenzione su quelle di maggior rilievo politico e giuridico, che in questa legge comunitaria mancano totalmente.

Mi avvio alla conclusione chiedendo che il Governo prenda atto di queste parole e responsabilmente accolga i suggerimenti che dall'opposizione arrivano tramite gli emendamenti e gli ordini del giorno che ci apprestiamo a discutere, non solo sul contenuto del testo ma anche sulle procedure. Soprattutto, il Governo non sottovaluti la responsabilità politica di lasciare il Dipartimento delle politiche europee senza una guida, anzi con la guida di Silvio Berlusconi, che credo non sia un grande esempio di popolarità. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sircana. Ne ha facoltà.

SIRCANA (*PD*). Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, negli interventi che mi hanno preceduto sono state debitamente sottolineate le debolezze di questo provvedimento; io voglio invece entrare nello specifico. Infatti, essendo un provvedimento di ampio respiro, troviamo adempimenti che riguardano politiche sociali ed immigrazione, questioni finanziarie, fino all'applicazione di regole nel settore delle comunicazioni. È su queste ultime che intendo soffermarmi brevemente per svolgere qualche considerazione.

L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a recepire le direttive del Parlamento europeo relative al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione. Scorrendone il testo vi si legge, tra l'altro, che il Governo sarà impegnato a garantire accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Si parla di gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza e in linea con i principi di neutralità tecnologica dei servizi. Si parla poi di rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e si prevede

poi l'adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Potrei andare avanti a lungo, perché questo articolo 10 è corposo e pieno di promesse interessanti: tuttavia, è lecito domandarsi se stiamo scrivendo una legge o un semplice elenco di buoni propositi, visto l'atteggiamento dilatorio, se non addirittura omissivo, che il Governo ha fino ad ora tenuto in questo delicato settore. Il problema non è la qualità della delega, ma la qualità del delegato. Basta pensare allo strano fenomeno carsico che ha riguardato i famosi 800 milioni di euro destinati alla banda larga, comparsi e poi scomparsi nelle diverse leggi finanziarie, finanziati e definanziati a seconda di come tirava il vento e, in buona sostanza, passati in cavalleria o fortemente a rischio di passare in cavalleria, visto che oggi, avendo girato la boa di metà legislatura, ci si è ridotti a parlare di uno stanziamento di 100 milioni rispetto, appunto, agli 800 iniziali che, tra l'altro, risultano dispersi nelle nebbie del CIPE.

A parole sosteniamo di condividere gli impegni europei, quel piano che prevede la copertura totale della banda larga cosiddetta *light* in tutta la popolazione nel 2020; intanto, però, obblighiamo i medici di base a inviare i certificati per via elettronica – basta leggere «Il Sole 24 Ore» di oggi sull'argomento – salvo scoprire che i poveretti non sono in grado di ottemperare a questo obbligo, non già perché privi di *computer* ma perché privi in gran parte del Paese delle infrastrutture di trasmissione adatte. Intanto, il Ministero dell'economia guarda con grande interesse all'asta delle frequenze liberatesi con l'introduzione del digitale terrestre, non già per reinvestirne gli introiti per finanziare la crescita del settore della comunicazione, ma solo per acquisirli e riversarli a parziale sollievo del debito pubblico.

Sono solo piccoli e marginali episodi questi, o sono l'ennesima prova del fatto che stiamo trattando l'Europa, le sue istituzioni, le sue regole come in casa si tratta il vecchio zio saggio, che però è noioso e a cui si dà ragione per evitare di sostenere barbose discussioni? Davvero questo Governo sarà così sollecito e zelante da seguire le indicazioni dell'Europa su un settore che, tra l'altro – lo dico a bassa voce – sta particolarmente a cuore al Presidente del Consiglio e alla di lui famiglia? È lecito dubitare. Ma è lecito coltivare dubbi a tutto tondo sul vero sentimento europeista di questo Governo: lo ha già detto chi mi ha preceduto. Senza nulla togliere all'autorevole Sottosegretario che siede ora sul banco del Governo, è il caso di ricordare che dopo le dimissioni del ministro Ronchi non si è evidentemente avvertita la necessità né l'urgenza di sostituirlo. In Commissione 14ª, per esempio, abbiamo avuto il piacere negli ultimi mesi di interloquire, ora con un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ora con un Sottosegretario agli esteri: tanto, la delega si può trasferire. Mi domando se anche nelle riunioni di Bruxelles e Strasburgo siamo rappresentati allo stesso modo.

Chiudo così il mio intervento: le domande restano sicuramente senza risposta, come al solito, e così restano le nostre perplessità sulla vera uti-

lità e sulla reale applicabilità di quanto previsto da questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, del disegno di legge comunitaria condividiamo molto poco, e ancor meno condividiamo le sanzioni amministrative accessorie, la sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, la privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Condividiamo, quindi, solo pochissime cose.

Nel breve tempo a mia disposizione mi soffermerò su alcuni argomenti che ci stanno particolarmente a cuore. Mi riferisco al rinnovo automatico delle concessioni, alla modifica del Testo unico finanziario, e poi alla questione che riguarda gli organi di investimento collettivo di valori mobiliari. Ci sono alcuni articoli che, in effetti, sono stati introdotti. Alcuni di essi – ne ha parlato anche chi mi ha preceduto, in particolare il senatore Pedica – riguardano la sanatoria. In ogni atto c'è una sanatoria che il Governo deve fare. Anche il *dossier* del Servizio studi del Senato, a pagina 129, esprime delle riserve sulle autorizzazioni per effettuare la movimentazione dei prodotti per la difesa quando questi contrastino con i principi della Costituzione italiana, visto che l'Italia e la nostra Costituzione ripudiano la guerra: ne ha già parlato il senatore Pedica. Si fanno provvedimenti *ad hoc*, e mi riferisco, in questo caso, a Finmeccanica (voglio ricordare che è anche nell'occhio del ciclone per inchieste giudiziarie di procure della Repubblica).

Il primo dei sette nuovi articoli introdotti, l'articolo 7, al fine di armonizzare la legislazione nazionale al dettato comunitario, apporta modifiche – a quattro articoli del codice del consumo in materia di servizi finanziari. La prima modifica riguarda l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro (in luogo dell'Italia) di residenza del consumatore. La seconda modifica interviene sul diritto di recesso, espungendo dal testo oggi in vigore l'inapplicabilità di detto recesso ai contratti di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore. Le modifiche introdotte con le lettere *c*) e *d*) dell'articolo 7 prevedono – in relazione al pagamento del servizio fornito prima del recesso – in luogo di una scadenza temporale certa di 15 giorni, una dicitura vaga qual è la seguente: «quanto prima, e al più entro trenta giorni».

Davvero sono esterrefatto da queste modifiche, effettuate da qualcuno che probabilmente risponde a qualche impresa. Non riesco a capire quale sia lo spirito che abbia spinto a modificare il certo per l'incerto, se non quello di tentare di favorire le imprese di assicurazioni per penalizzare ancora una volta i consumatori, già ampiamente vessati dalle compagnie, che applicano in Italia le tariffe più alte d'Europa nel settore della RC auto, aumentate – a seguito della liberalizzazione – del 179,7 per cento. Ripeto, il 179,7 per cento! Abbiamo già le tariffe più alte d'Europa, e il Governo asseconda i *desiderata* delle imprese di assicurazioni!

Sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, è opportuno ricordare che, nell'ordinamento interno, il quadro di riferimento in materia è la disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Si prevede di apportare al TUF le modifiche necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva, confermando il ricorso alla disciplina secondaria ove opportuno ed attribuendo relative competenze e poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Queste modifiche in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate hanno la finalità di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta al rispetto delle norme italiane sulla costituzione ed il funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, mentre la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio in Italia da parte di succursali delle società di gestione armonizzate deve rispettare le regole di comportamento previste dal TUF.

L'altra questione che interessa i consumatori riguarda la modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2001, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano (anche su questo tema ci sarebbe molto da dire).

Infine, sottolineo che con la procedura di infrazione 2008/4908 ai danni dell'Italia, la Commissione europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni sul demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali rispetto a questi obblighi.

Dal momento che il tempo a mia disposizione si sta esaurendo, signora Presidente, chiedo di poter depositare agli atti il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Scanu. Ne ha facoltà.

SCANU (PD). Proprio la settimana scorsa, il Ministro degli affari esteri Frattini è stato sollecitato a venire in quest'Aula per proporci gli ultimi rantoli di un regime ormai pronto a passare a miglior vita. In quell'occasione, con il pretesto di parlare di politica estera, il ministro Frattini si è prestato ad una delle tante vergognose azioni di depistaggio o di costruzione di scenari inquietanti, venendo qui a parlare di Santa Lucia piuttosto che di ciò che sta accadendo nel nostro Paese. E dunque, la trattazione di questo argomento, colleghi, avviene in un momento particolare, sia per l'Italia che per il resto del mondo. Nel resto del mondo – mi riferisco in particolare al Nord Africa – stiamo assistendo ad una straordinaria mobilitazione per la democrazia di quei Paesi; e se da una parte vediamo una intelligente e lungimirante apertura degli Stati Uniti d'America nei confronti di quei Paesi (apertura che si è determinata nonostante rapporti solidi di amicizia che quello stesso Paese nordamericano ha stabilito per decenni con gli altri del Nord Africa) non c'è stato alcun tentennamento di fronte a questo anelito di democrazia.

L'Europa, invece, ritarda, tentenna, indugia e, tanto per cambiare, se l'Europa tentenna e indugia in Italia non se ne parla neppure. In Italia ci sono altre cose di cui occuparsi: le questioni che riguardano la vita del Presidente del Consiglio, i suoi conflitti, istituzionali e non solo. Questo, per quanto attiene al contesto nel quale viviamo. Pertanto, ci vuole molta bonomia per fare in modo che il dibattito odierno si possa sviluppare anche con una visione di merito rispetto alle cose, senza farsi condizionare troppo – benché sarebbe assolutamente comprensibile – dal clima da fine impero che sta ammorbando il nostro Paese.

Vorrei fare, inoltre, alcune considerazioni più specifiche rispetto alla materia della quale comunemente mi occupo. Vorrei parlare dei problemi della difesa. Cari colleghi, a voi è noto che, con il pretesto di trasformare questo provvedimento legislativo in un provvedimento *omnibus*, in una sorta di calderone in grado di poter ospitare tutto e il contrario di tutto, come altri colleghi hanno già avuto modo di dire, si è tentato il colpaccio. E devo dire che si deve anche alla cortesia istituzionale della Presidente della Commissione e allo stesso sottosegretario Scotti qui presente se il Gruppo del Partito Democratico – e non solo – ha potuto sventare un vero e proprio scippo che si intendeva realizzare. Gabellando il provvedimento per qualcosa che potesse in qualche modo rientrare nella legge comunitaria, si voleva immettere, con una norma vergognosamente intrusa, tutto un armamentario – è proprio il caso di dirlo – di tipo pseudolegislativo per permettere di commercializzare le armi senza un minimo controllo da parte del Parlamento. Ebbene, ciò è stato evitato: questo tentativo è stato sventato. Però c'è stato. Il vizio di utilizzare il Parlamento soltanto per obiettivi funzionali a determinate esigenze e a determinate prospettive, come vedete, non viene mai meno.

Sempre per restare in materia, va detto che, nonostante il Trattato di Lisbona, nonostante questa importantissima novità in termini di governo sovranazionale, piuttosto che alla cooperazione strutturata permanente, che il medesimo trattato suggerisce, il presidente della Repubblica Napolitano ci ha sollecitato, non più tardi del luglio 2010 – leggo testualmente – «ad alleggerire i bilanci nazionali dei Paesi membri, eliminando le duplicazioni di spesa oggi esistenti». Tutto questo, però, signora Presidente, colleghi, non è piaciuto al nostro Governo di turno, perché, piuttosto che procedere in maniera selettiva al governo della spesa, e quindi al conseguente taglio, ha fatto ricorso a tagli lineari.

In conclusione, siamo convinti che lo spirito della legge comunitaria vada ripreso e rilanciato e, per quanto attiene nello specifico alle questioni legate alla difesa e alla sicurezza siamo del parere, già espresso in una mozione approvata all'unanimità, che si debba procedere con decisione verso la costruzione di uno strumento militare comune europeo, nel segno della riduzione degli armamenti e dell'implementazione di tutte le risorse finalizzate alla cooperazione e allo sviluppo. Allora parlare d'Europa non sarà soltanto una finzione, ma sarà il sostanziare concreto di un'ispirazione che parte da molto lontano. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Angelis. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (*FLI*). Signora Presidente, la discussione della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009 cade in una fase storica molto particolare. Nel 2009 la crisi economica ha continuato a far sentire i propri effetti. Dopo il crollo del prodotto interno lordo registrato nel 2008, lo scorso anno abbiamo assistito ad una sostanziale stagnazione in quasi tutti i Paesi, Italia inclusa, che ha provocato un drastico aumento del numero dei disoccupati. C'è stato un peggioramento della disoccupazione minore rispetto a quella riscontrata negli Stati Uniti, investiti in pieno dalla crisi, ma comunque ragguardevole, visto che il tasso di disoccupazione in Europa è passato da poco più del 7 per cento degli anni 2007-2008 a oltre il 9 per cento nel 2009. Anche le finanze pubbliche in Europa hanno subito un notevole deterioramento. L'indebitamento netto nella media dei Paesi dell'area euro è passato da meno dell'1 per cento del 2007 a oltre il 6 per cento del 2009, mentre il debito pubblico è cresciuto dal 66 per cento del 2007 a quasi l'80 per cento del 2009 e si prevede che possa raggiungere l'88 per cento già nel 2012.

Il 2009 verrà ricordato inoltre come l'anno in cui per la prima volta dopo la sua introduzione la moneta unica si è trovata a fronteggiare una situazione di potenziale *default* di uno Stato sovrano appartenente all'area valutaria. Sarà ricordato come l'anno della crisi del debito greco e solo di quello greco, per fortuna. La crisi internazionale in atto si accompagna ad un quadro geopolitico mondiale che rimane tuttora molto complesso ed estremamente fluido, cosa che impone alle istituzioni comunitarie e a tutti i Paesi membri una profonda riflessione sul ruolo dell'Unione europea nel contesto mondiale, riflessione che deve essere produttiva però di effetti concreti, soprattutto in tema di affari esteri e di politica della sicurezza.

Questa situazione ha imposto il varo di importanti provvedimenti a livello comunitario. Si è trattato di provvedimenti in materia di regolamentazione dei mercati finanziari, di misure di urgenza per fronteggiare eventuali nuove crisi dei debiti sovrani nei Paesi dell'area dell'euro. Alcuni di questi interventi, anche a causa di concomitanti scadenze elettorali in qualche Paese membro, sono giunti in porto dopo un *iter* molto travagliato. Basta ricordare la creazione del fondo salva-Stati.

In secondo luogo, l'Europa ha provveduto ad una importante riforma dei trattati istitutivi, riforma che ha tenuto conto in modo notevole del nuovo quadro interno ed internazionale emergente dalla crisi. Il nuovo Trattato di Lisbona, entrato in vigore il primo dicembre 2009, ha innovato profondamente l'organizzazione, le competenze e le strategie della UE. Per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza economica e finanziaria, molto lavoro è stato svolto dall'Ecofin in tema di coordinamento delle politiche economiche contro la crisi, con il chiaro obiettivo di rilanciare la crescita e aumentare l'occupazione. Sempre in sede di Consiglio Ecofin sono state poi approvate le linee generali per l'istituzione delle tre ESA (*European Supervisory Authority*), ovvero le tre nuove importanti autorità

di vigilanza sui servizi e sui mercati finanziari in ambito UE. Sono state avviate molte procedure per disavanzi eccessivi. E anche l'Italia è stata destinataria di raccomandazioni circa il rientro del disavanzo pubblico sotto il 3 per cento entro il 2012.

In tema di politica economica riteniamo che la relazione in discussione dica poco circa il processo della nuova *governance* economica europea. Una riforma che integra e rafforza lo storico Patto di stabilità e crescita. In particolare, poco si è detto sulla reale portata di tale riforma e sulle conseguenze in termini di discrezionalità e spazi di manovra per le politiche economiche dei singoli Paesi membri. Poco si è detto circa le conseguenze per la politica di bilancio in un Paese come l'Italia, sia sul processo di programmazione con l'introduzione del semestre europeo, sia sui contenuti dei provvedimenti.

Per quanto riguarda i nodi strutturali dell'economia, gli impegni dell'Unione europea si sono concentrati da un lato sul tema del costo e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici e dall'altro sul miglioramento del mercato interno. Per quanto riguarda in particolare il tema del mercato interno dell'energia, l'istituzione dell'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è un passo importante verso la creazione di una unica rete europea dell'energia. In questo senso il nuovo regolamento europeo in tema di infrastrutture energetiche definisce principi sulle tariffe, sui servizi offerti, sull'assegnazione della capacità, la trasparenza e il bilanciamento delle reti.

Lo sviluppo della *green economy* è uno degli obiettivi più rilevanti e innovativi inclusi nella strategia «Europa 2020». Anche qui, nel merito della relazione, va sottolineato che con un po' più di coraggio si sarebbero potuti individuare obiettivi prioritari più precisi per gli anni a venire, sia per quanto riguarda lo sviluppo della *green economy* e delle energie rinnovabili, sia per quanto riguarda le fonti tradizionali.

Il 2009 è stato anche l'anno della conferenza di Copenhagen sul clima. Su questo tema dobbiamo rilevare che purtroppo proprio il vertice di Copenhagen, che avrebbe dovuto sancire il ruolo di *leader* mondiale dell'Unione europea sul tema delle politiche contro i cambiamenti climatici, si è rivelato molto al di sotto delle aspettative. E questo nonostante il corposo impegno normativo dell'Unione europea e dei Paesi membri. In questo senso, anche le ambizioni del Governo italiano hanno seguito a ruota il destino di quelle europee.

Proprio sul tema dell'impegno italiano alla riduzione delle emissioni di CO₂ è il caso di richiamare l'attenzione sulla necessità di pervenire a un nuovo accordo, con un impegno più equilibrato per il nostro Paese, che tenga conto di una effettiva analisi costi-benefici delle politiche assunte. Anche perché Paesi grandi come gli USA e la Cina in tema di riduzione delle proprie emissioni hanno autonomamente assunto impegni molto meno vincolanti, se rapportati alla dimensione assoluta delle loro economie. Va aggiunto poi che le reali risultanze scientifiche sul tema delle emissioni di CO₂, sulle loro cause, sulle loro conseguenze e soprattutto sul reale impatto delle politiche di riduzione sul cambiamento climatico

non sono affatto chiare e univoche. A tale proposito troviamo quanto mai opportuno che l'Italia si faccia promotrice nelle sedi internazionali di iniziative di studio e ricerca, mirate ad approfondire gli aspetti scientifici del cambiamento climatico, contribuendo a fare chiarezza su un tema così complesso e sul quale negli ultimi decenni si è fatta anche molta speculazione ideologica.

Molto importante, sotto il profilo della politica estera comune europea, è stata la revisione della figura dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al quale vengono affidate una serie di funzioni che prima afferivano separatamente al Commissario per le relazioni estere e all'Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune. L'Alto rappresentante diventa anche vicepresidente della Commissione europea.

Secondo i dati riportati nella relazione è migliorata la *performance* del nostro Paese nel recepimento delle normative europee. Il *deficit* dell'Italia nel recepimento delle direttive comunitarie, pur restando ancora distante dall'obiettivo dell'1 per cento fissato nel 2007, si è ridotto passando dall'1,7 per cento all'1,4 per cento.

Anche per quanto riguarda le procedure di infrazione, pare che a fine 2009 si sia registrato il più basso tasso di procedure pendenti; ma anche a tal riguardo siamo distanti dagli *standard* dei nostri *partner* europei. Pertanto, lo sforzo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea non può certo fermarsi, ma deve continuare. Quest'ultimo tema acquista ancora più importanza in fase di approvazione della legge comunitaria 2010. Anche noi riteniamo ormai indifferibile una modifica al Regolamento del Senato, la quale attribuisca alla 14ª Commissione prerogative e funzioni adeguate al compito non solo di recepire le leggi europee nell'ordinamento italiano, ma anche di monitorarne l'effettiva implementazione ed il coordinamento sistematico tra la normativa nazionale e quella comunitaria. L'ordinamento nazionale sempre più di frequente deve essere adeguato a normative europee che sono numerose, complesse e soprattutto pervasive, tanto nei diversi settori dell'economia quanto ormai nella vita dei cittadini.

Vogliamo anche esprimere l'auspicio che la legge comunitaria divenga finalmente lo strumento attraverso il quale il Governo entri nel merito delle questioni investite dalla normativa comunitaria, e non sia una semplice lista di adempimenti formali. Questo, ovviamente, richiede competenza, coerenza, coraggio e volontà politica di scegliere. (*Applausi dal Gruppo FLI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Vecchio. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO (PD). Signora Presidente, l'esame del disegno di legge comunitaria e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è un passaggio importante dell'attività legislativa, perché consente, da un lato, di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comu-

nitario e, dall'altro, di verificare il coinvolgimento nazionale nella costruzione europea.

Per quanto attiene alla legge comunitaria, non ripeto le puntuali osservazioni espresse dai colleghi senatori che mi hanno preceduto in merito al grande ritardo dell'esame del provvedimento. Non può questo fatto non essere qualificato come scarsa attenzione del Governo e della maggioranza alle esigenze dell'Unione europea.

Sottolineo invece che il Partito Democratico ha sempre tenuto un comportamento di alta responsabilità nei confronti della legge in argomento. Ha espresso concordanza e condivisione allorché le proposte evidenziavano la corretta trasposizione nell'ordinamento nazionale degli indirizzi politici dell'Unione europea. Ma ha anche denunciato con forza le interpretazioni della legge difformi dallo spirito del Trattato di Lisbona, come quando sono state inserite norme non in armonia, se non addirittura in contrasto, con i principi comunitari, oppure quando si è cercato di proporre nel provvedimento tematiche che nessuna attinenza avevano con la legge comunitaria. Nell'analogo provvedimento dello scorso anno, per esempio, la visione del Governo di non recepire norme europee relative al fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare, e di emendare la legge comunitaria con temi che richiedevano invece uno specifico coinvolgimento da parte del Parlamento, ha costretto il Partito Democratico a votare per la prima volta contro la stessa legge comunitaria.

Sicuramente, anche per questa azione risoluta, la legge comunitaria relativa al 2010, quella che oggi esaminiamo, presenta aspetti meno censurabili. Innanzitutto il disegno di legge contiene essenzialmente provvedimenti inerenti alla materia comunitaria. Il Governo ha evitato in sostanza di ricadere nella tendenza a trasformare la legge comunitaria in un provvedimento *omnibus*, ossia in uno strumento per inserire nell'ordinamento nazionale norme completamente estranee alla materia in esame. Inoltre, soprattutto grazie all'azione del Partito Democratico, si è evitato di ampliare strumentalmente le deleghe al Governo in tematiche che necessitano invece di un attento esame del Parlamento. È testimonianza di ciò il mantenimento dell'integrità della legge sull'esportazione e il transito dei materiali di armamento, la quale non poteva essere modificata, come inizialmente tentato dal Governo, nel momento di recepire una norma relativa ad un aspetto molto circoscritto del settore.

In conclusione, la legge comunitaria per il 2010, che è il provvedimento più importante della discussione odierna, presenta una evoluzione positiva rispetto a quella relativa all'anno precedente e il Partito Democratico è stato senz'altro promotore con le sue sollecitazioni e i suoi richiami nell'ottenere questo importante risultato.

Non posso peraltro non sottolineare il fatto che il provvedimento, nel prosieguo del suo *iter* legislativo, potrebbe incorrere nelle gravi distorsioni di cui ho parlato. Il giudizio definitivo potrà essere dato quindi solo al termine di questo cammino; ma sarebbe molto grave se il Governo, per ragioni politiche di parte, dovesse di nuovo inquinare ingiustificatamente e

pericolosamente una legge finalizzata alla costruzione dell'Unione europea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pignedoli. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la legge comunitaria, così come viene proposta e così com'è impostata, ancora una volta non può che essere considerata un atto burocratico, un atto tecnico. Ancora una volta, essa viene presentata con oltre un anno di ritardo; ancora una volta, essa presenta un'impostazione che mette insieme direttiva per direttiva; ogni singola misura è presa a sé, al di fuori di un contesto e slegata da una politica. Credo che questo non ci aiuti a capire quali sono non tanto le direttive, quanto piuttosto le direzioni verso cui l'Unione europea intende andare sulle grandi questioni del lavoro, dell'ambiente, delle comunicazioni, del commercio, delle migrazioni dei cittadini e delle loro nuove integrazioni, dell'agricoltura e dei beni alimentari; si tratta delle questioni strategiche. Questo determina lo scarto e la distanza tra la legge comunitaria, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e gli adeguamenti normativi, da un lato, e ciò che sta nel frattempo evolvendo a livello europeo nei fatti, dall'altro. Si tratta di uno scarto insopportabile, che rende vana questa nostra discussione.

Nel settore agricolo, forse più che in altri, si avverte questa distanza. L'agricoltura è quel settore che ha costituito l'elemento fondante dell'Unione europea; gli imprenditori agricoli sono stati i primi cittadini europei. Ancor più oggi, l'agricoltura è questione centrale; oggi dire agricoltura significa dire cibo, salute, ambiente, energia, cultura, lavoro con alti costi oppure, al contrario, lavoro nero con sfruttamento fino allo schiavismo. L'agricoltura è dunque sintesi di una complessità che stiamo vivendo in questo tempo, in questa nostra Europa. Non cogliere l'occasione della legge comunitaria, modificarne l'impostazione e l'importanza per un confronto sulle scelte e sugli obiettivi, è visione miope; è l'atteggiamento di chi subisce l'Europa e non di chi crede in un bisogno di più Europa oggi.

Sì, la legge comunitaria è strumento per il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario; così sta scritto. Ma questo non significa che si tratta di un automatismo tecnico e che non si deve cogliere l'occasione degli adeguamenti per risalire alle scelte politiche, alla cornice che li accoglie e che permette ai Parlamenti di intervenire davvero sulle politiche. Per questo è nato il Trattato di Lisbona, per dare un impulso notevole al ruolo dei Parlamenti nazionali. E, se proprio l'articolo 12 del Trattato sancisce che «i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione», credo che questa modalità, che si protrae stancamente nella discussione della legge comunitaria, non corrisponda a questo fine.

Non mi soffermo sui singoli punti che riguardano specificamente la materia agricola e il settore alimentare e ambientale, come le direttive

sui succhi di frutta, le sementi foraggere, l'uso sostenibile dei pesticidi, l'importazione da Paesi terzi di pollame e uova, queste ultime al centro di preoccupanti fenomeni di contraffazione. Non è questo il luogo e non c'è tempo per entrare nel merito. Sui singoli punti il Gruppo PD in 14ª Commissione ha contribuito in modo importante e, in alcuni casi, è stato decisivo perché non si allargassero le maglie relative alle garanzie e al rispetto della sicurezza alimentare. Così come abbiamo convenuto sull'articolo 18, perché siamo tra coloro che vogliono incentivare e promuovere un processo di modernizzazione nel settore della pesca, pur consapevoli delle gravi difficoltà che questa riconversione comporta proprio per l'adeguamento alle normative europee. Proprio per questo, ci siamo fatti promotori di un emendamento e di una richiesta di incremento delle risorse destinate al settore nell'ambito del provvedimento milleproroghe, che andremo a discutere tra qualche giorno. Abbiamo lavorato perché in ogni direttiva venisse sancito il diritto dei consumatori a conoscere e ad essere messi in condizione di poter verificare la tracciabilità del prodotto.

Si tratta della stessa convinzione che ci ha portato a condividere la legge sull'etichettatura, che, ancor prima di una vertenza sulle norme in Europa, è un confronto culturale di alto senso civico e di diritto alla conoscenza di cui questo Paese vuole farsi interprete. Vorrebbe essere traino di processi normativi che diano ai consumatori europei nuove libertà di scelta e nuovi poteri di condizionare i mercati verso parametri di alta qualità negli alimenti. Per questo, non si può discutere di una somma di direttive come se fossero sospese nel vuoto. Non si può ignorare che, mentre registriamo alcuni adeguamenti normativi, parallelamente e contemporaneamente, in Europa, si sono conclusi provvedimenti che ne modificano la portata.

Mentre ragioniamo di un singolo prodotto e della sua presente collocazione sul mercato, si sta concludendo il pacchetto qualità che racchiude modalità, impostazioni e indirizzi sulle produzioni alimentari, sui prodotti tipici, su parametri della loro composizione: provvedimenti sulla ricerca, sulle politiche di coesione, sulle politiche commerciali, con conseguenze dirette su alcune filiere produttive europee. Senza dimenticare che da un anno ormai a Bruxelles, come in ogni Paese membro, si sta discutendo delle nuove linee della Politica agricola comune, la PAC, che mette in discussione una visione che collega alimenti, salute, salubrità ambientale, salubrità ed etica del lavoro. Mi chiedo se noi possiamo permetterci di fare una disamina utile e concreta sulla legge comunitaria, con una discussione che esula e si estranea da tutto questo. Chiediamoci se tutto questo ha un senso e se crediamo davvero nel futuro dell'Europa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Germontani. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (FLI). Signora Presidente, il disegno di legge comunitaria che oggi esaminiamo ha una peculiarità che lo rende particolar-

mente interessante. Potrebbe infatti essere l'ultimo, o uno degli ultimi, approvati secondo il modello di legge comunitaria ideato sin dalla cosiddetta legge La Pergola del 1989, cioè secondo il modello della delega legislativa al Governo.

Lo strumento della legge comunitaria è stato oggetto di una particolare attenzione in questi ultimi anni da parte degli operatori, del Governo e del Parlamento, perché è divenuto lo strumento principale attraverso il quale rendere funzionale l'attività delle istituzioni parlamentari e governative al tempestivo recepimento della normativa europea.

Attraverso la legge comunitaria annuale si è cercato di dare una concretezza maggiore al rapporto fra l'ordinamento interno e quello sovranazionale europeo, che ha vissuto momenti di tumultuosa evoluzione in questi anni e che ha trovato difficoltà nella fase di recepimento. Tuttavia, non sempre la legge comunitaria si è dimostrata adeguata allo scopo cui è destinata. Infatti, in alcuni casi particolarmente rilevanti è stato necessario adottare strumenti d'urgenza, tali da sopperire ai talvolta lunghi *iter* caratterizzanti l'esame parlamentare della legge comunitaria. Mi riferisco ai cosiddetti decreti anti-infrazioni, emanati a più riprese per consentire il veloce adeguamento alla normativa comunitaria, reso indifferibile dalla possibilità concreta di essere chiamati a risponderne innanzi alla Corte di giustizia, sotto comminatoria di consistenti ammende comunitarie.

Questi strumenti si sono resi necessari per dare risposta a una duplice esigenza: quella di una risposta al mercato, che chiede alle istituzioni nazionali un pronto recepimento delle norme comunitarie e, dall'altra, quella di una risposta alle istituzioni comunitarie che ci impongono un adeguamento corretto e nei termini, al fine di permettere quell'integrazione tra ordinamenti che è la base stessa della Costituzione europea.

Per far fronte al problema del recepimento in modo strutturato, occorre quindi voltare pagina, non solo rispetto alla comunitaria come l'abbiamo conosciuta, ma anche rispetto alla produzione normativa per decreto-legge. Tenendo conto di questo quadro di riferimento, il 16 novembre 2010, il Governo, con il suo ora ex ministro per le politiche europee, Andrea Ronchi, ha presentato un organico progetto di legge di riforma della cosiddetta legge Buttiglione, che attualmente è in discussione alla Camera e in cui è contenuta una importante novità per quanto concerne i provvedimenti di recepimento della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 19 del progetto di legge, infatti, prevede due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea. Si tratta, in sostanza, di uno sdoppiamento del disegno di legge comunitaria, in un primo disegno di legge da presentare al Parlamento entro il 28 febbraio di ogni anno, che reca esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'autorizzazione in via regolamentare, e un secondo disegno di legge da presentare al Parlamento, anche disgiuntamente rispetto al primo, che reca disposizioni di attuazione diretta.

Come ha rilevato lo stesso ministro Ronchi nell'audizione svolta al Senato il 19 maggio 2010 sull'attuazione del Trattato di Lisbona, appare indispensabile velocizzare gli strumenti attualmente in uso per arrivare

al recepimento della normativa europea. Infatti, la legge comunitaria sta mostrando dei limiti sotto questo profilo, considerando la sua crescente caratterizzazione come legge *omnibus*, che costringe il provvedimento a ripetute *navette* tra i due rami del Parlamento. Non è questa la sede per valutare l'impostazione offerta dal progetto di legge governativo: il problema della lunghezza dell'*iter* procedurale della legge comunitaria, comunque, è stato più volte sollevato nel corso dei lavori parlamentari. Possiamo dire però che la legge comunitaria è stata ed è uno strumento utile che ha fatto la storia della legislazione in Italia. Ora occorre però un nuovo approccio.

Per quanto riguarda il testo, vorrei soffermarmi sull'articolo 8, che riguarda la materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. La direttiva adottata nel 1985 mirava ad offrire maggiori opportunità, sia agli operatori del settore sia agli investitori, integrando il mercato dell'Unione europea dei fondi di investimento. È stata fondamentale per lo sviluppo dei fondi di investimento europei ed ha subito diverse e sostanziali modifiche. In occasione delle ultime modifiche, che tendono ad adeguare il quadro giuridico degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ai mercati finanziari del 21° secolo, per ragioni di chiarezza, si è proceduto alla sua rifusione. Nell'ordinamento interno il quadro di riferimento è la disciplina dei fondi comuni di investimento, cosiddetti armonizzati. Le modifiche normative proposte sono necessarie per assicurare il pieno funzionamento del cosiddetto passaporto delle società di gestione, che ora permette a queste ultime di costituire fondi comuni in un Paese membro dell'Unione europea diverso da quello di origine e, oltre a ridefinire l'operatività transfrontaliera, vengono attribuite a CONSOB e Banca d'Italia poteri di vigilanza e di indagine. È quindi importante quanto previsto all'articolo 8.

In tema di fondi, va ricordato il regime attuale applicato al risparmio gestito, che tassa i risultati maturati. Questo è un vecchio problema che ci siamo posti varie volte: ho anche presentato un disegno di legge per arrivare ad una armonizzazione tra la nostra normativa e quella degli altri Paesi europei, quindi per passare dalla tassazione sul maturato alla tassazione sul realizzato.

Un altro punto importante riguarda l'articolo 11. A questo proposito, ho presentato in Commissione, e l'ho ripresentato in Aula, un emendamento che riguarda l'indipendenza dei membri che compongono la Agcom. È una questione importante su cui ci siamo lungamente soffermati in Commissione. Mi riservo poi di riparlare in sede di illustrazione degli emendamenti. È evidente che l'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame, che contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive del cosiddetto pacchetto Telecom, risulta però troppo generica ed a mio giudizio appare evidente la necessità di rafforzare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. In tal senso, va l'emendamento 11.202 da noi presentato.

Un altro punto rilevante della legge comunitaria riguarda l'articolo 12, che risponde alla continua crescita della domanda di consulenze pro-

fessionali relative all'*asset protection* con un nuovo strumento, il contratto di fiducia. L'obiettivo è naturalmente quello di limitare il ricorso ai *trust* di diritto estero ed aggiornare l'ordinamento interno adeguandolo ai principi dell'Unione europea. Nella relazione di accompagnamento al provvedimento, ciò si è reso necessario sulla base del fatto che nell'ultimo decennio il mercato italiano ha registrato un costante incremento di richieste di prestazioni legali e più ampiamente professionali inerenti ad operazioni fiduciarie.

Negli ultimi anni il *trend* ha comportato in larga misura la ricerca di soluzioni basate sul ricorso al *trust*. La Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sul riconoscimento dei *trust* ha dato il «la» al dipanarsi di giurisprudenza, prassi e dottrina italiane sulla materia. La relazione governativa sottolinea però che, nonostante quest'apertura, la Convenzione «non impone affatto all'Italia l'obbligo di riconoscere *trust* interamente localizzati sul nostro territorio. Più semplicemente, l'operatore italiano si è rivolto al *trust* retto dalla legge straniera a causa dell'assenza nel diritto italiano di un istituto equivalente sotto il profilo della completezza, della flessibilità e della coerenza interna delle norme che lo regolano». Per questo motivo il legislatore ha cercato di trovare un rimedio nel 2005, con l'introduzione nel codice civile dell'articolo 2645-ter, riguardante la trascrizione dei vincoli derivanti da atti di destinazione: una scelta certamente ispirata dalla volontà di arginare il ricorso alla legge straniera da parte di soggetti italiani.

Ora, a cinque anni di distanza, per allineare l'ordinamento nazionale ai principi del diritto dell'Unione europea, l'Esecutivo intende implementare un nuovo istituto giuridico, il contratto di fiducia appunto, mutuandolo dal sistema francese. Nel 2007, il legislatore transalpino ha infatti previsto nel proprio diritto la «fiducia», con la finalità di mettere a disposizione degli operatori uno strumento competitivo rispetto ai *trust*, sia dal punto di vista delle operazioni fiduciarie di *asset management*, sia per quanto attiene all'*asset protection* (va ricordato, peraltro, che la Francia non ha ratificato la Convenzione dell'Aja).

Con il contratto di fiducia, che sarà introdotto nella disciplina civilistica italiana, un soggetto (fiduciante) trasferisce beni, diritti o denaro ad un altro soggetto (fiduciario). C'è da dire che, contestualmente, arriverà anche il necessario coordinamento normativo tra il contratto di fiducia, da una parte, e la legge fallimentare, le normative antimafia, antiriciclaggio e la disciplina sui *trust*, dall'altra.

Va detto tuttavia che si è in presenza, da un lato, di una regolamentazione normativa e di prassi abbastanza chiara in materia di imposizione sul reddito, mentre dall'altro sussistono invece incertezze in materia di imposizione indiretta (mi riferisco alle imposte d'atto e di successione e donazione), su cui il legislatore deve intervenire per evitare che lo strumento sia destinato ad una ben limitata operatività.

Pertanto, la delega andrebbe implementata (in questo senso ricordo che ho ripresentato in Aula un mio ordine del giorno che non è stato accolto in Commissione, perché secondo me è un punto importante da porre

all'attenzione) con il riferimento alla disciplina fiscale, al fine di coordinare il nuovo strumento con la disciplina vigente (imposte sui redditi), di colmare le lacune esistenti (imposte indirette) e di tenere conto delle annunciate novità in materia di tassazione immobiliare.

Sarà inoltre necessario distinguere tra contratti di fiduciari riconducibili alla fattispecie del *trust* e contratti di fiducia realizzati a scopo di garanzia, spostando il momento impositivo dallo spossessamento al trasferimento del bene al creditore o al terzo e solo laddove tale trasferimento si realizzi per effetto dell'escussione della garanzia. Questi contratti, per loro natura, dovranno dunque costituire uno strumento agile in uso agli operatori economici per consentire aperture di credito garantite.

In conclusione, va detto che la legge comunitaria rappresenta sempre e comunque un momento di viva e consapevole partecipazione del Parlamento al processo di integrazione europea, anche al fine di assolvere agli impegni assunti in sede comunitaria nel rispetto delle specificità di ordine giuridico, istituzionale, economico e sociale del contesto nazionale. È quindi da considerare e da vivere non come un adempimento burocratico fatto esclusivamente per non incorrere in pesanti sanzioni, ma come un provvedimento che costituisce uno dei passaggi finora di maggiore importanza per la nostra partecipazione al processo di integrazione europea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE A nome dell'Assemblea desidero salutare gli allievi e gli insegnanti dell'Istituto magistrale statale «Isabella Gonzaga» di Chieti, che stanno seguendo i nostri lavori. Grazie e benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3 (ore 17,56)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI (*IdV*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, in prima lettura non si intravedono fortemente i presupposti di una legge comunitaria che nel prosieguo potrà facilmente prestarsi a divenire un contenitore *omnibus* di disposizioni eterogenee. È un'ipotesi tutta da scongiurare, perché così si snatura l'obiettivo stesso per cui la legge era stata concepita, quello di adempiere rapidamente agli obblighi comunitari e fare di più, soprattutto sotto il profilo qualitativo della politica europea. In quanto componente dell'8ª Commissione permanente, mi limito qui ad evidenziare alcuni aspetti.

Il parere che la Commissione ha reso prima ancora che il Governo e il relatore introducessero, nel corso dell'esame della 14ª Commissione, nuove disposizioni, è incentrato sulla norma che reca i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento del cosiddetto

pacchetto Telecom. Su questo punto voglio concentrare la mia attenzione al fine di riflettere sulla necessità di non ripetere nel provvedimento gli errori già commessi in precedenza. Mi riferisco in particolare all'indeterminatezza nella delega o all'eccesso di estensione della delega, per cui il Governo può in ogni momento modificare la legislazione. In tal senso, l'articolo 11 reca una definizione di principi e di criteri decisamente poco puntuale, aprendo così possibili pregiudizi agli utenti/consumatori in termini di accesso alla cultura e ad Internet, nonché di garanzia di *privacy*. Il recepimento delle direttive n. 136 e n. 140 del 2009, in materia di comunicazioni elettroniche, è di particolare importanza poiché in esse sono contenuti un insieme di principi strategici e fondamentali per il futuro della rete e dell'innovazione del nostro Paese.

Il settore delle telecomunicazioni è l'emblema di quel connubio che la dottrina definisce come il difficile matrimonio tra regolazione e concorrenza. L'articolo 11 indebolisce fortemente la portata del principio della concorrenza, nella misura in cui la lettera *n*) del comma 3 prevede che la definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica avvenga nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare e comunitario di settore e – questo è il punto – nel rispetto della specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali. Successivamente, alla lettera *p*), viene anche disposto che la valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenga conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale.

Passando poi alla disposizione che rafforza le prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, soprattutto in termini di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, occorre evidenziare che la portata della norma è eccessivamente di basso profilo, se confrontata con quanto espressamente previsto dal dettato delle direttive che si dovranno recepire. In relazione ai diritti degli utenti, infatti, il nuovo pacchetto di direttive comunitarie opera un richiamo espresso ai principi di trasparenza e completezza delle informazioni sulle condizioni economiche e tecniche dei servizi offerti. In particolare, tali principi, sanciti a livello normativo, sono da intendersi, tra l'altro, in termini di facilità di consultazione, chiarezza, comparabilità, adeguatezza e aggiornamento dei dati relativi ai prezzi e alle tariffe, nonché, più in generale, alle condizioni vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti.

Le autorità possono imporre ai gestori di servizi di comunicazione elettronica di fornire, anche in sede di sottoscrizione di contratti con l'utente finale, informazioni su aspetti rilevanti quali, per esempio, le procedure di misurazione e strutturazione del traffico di reti utilizzate per evitare la saturazione e il superamento di limiti di capienza; le ripercussioni in termini di qualità del servizio; le modifiche alle condizioni che limitano l'accesso; l'utilizzo di servizi e applicazioni. Di tutto questo non vi è traccia nel disegno di legge al nostro esame. La tutela della libertà di comunicazione e la trasparenza delle condizioni di offerta dei servizi rappresen-

tano irrinunciabili obiettivi per lo sviluppo di una società dell'informazione, come è quella del terzo millennio.

Mi rammarico del fatto che nel corso dell'esame della Commissione il Governo, che ha pure presentato emendamenti recanti interi nuovi articoli, non abbia provveduto ad accogliere rilievi eccepiti dalla 8ª Commissione relativamente all'opportunità di adottare misure volte a promuovere investimenti efficienti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, di prevedere l'obbligo per lo Stato di perseguire le cosiddette buone pratiche in termini di innovazione tecnologica, tra l'altro, già sperimentate a livello regionale. Credo che soprattutto oggi, con le condizioni precarie che affliggono le famiglie italiane, non ci possiamo permettere di perdere l'occasione di quel motore di sviluppo che passa attraverso la comunicazione elettronica. Con senso di responsabilità e senza polemiche futili, chiediamo al Governo e alla maggioranza atti concreti in tal senso. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, interverrò su questo provvedimento per la parte relativa al mondo agricolo, che in questa legge comunitaria non è particolarmente complessa, né rilevante, anche se i temi che vengono trattati aprono scenari di notevole importanza. In particolar modo, gli allegati all'articolo 1 prevedono direttive di particolare rilevanza agricola per quanto riguarda i succhi di frutta, il commercio di uova e di pollame, nonché il delicato argomento della normativa sui pesticidi. Si tratta di questioni che aprono sicuramente uno scenario interessante che merita un dibattito anche complesso. In questo ultimo mese anche in Aula abbiamo discusso della qualità dei cibi, un argomento che si collega molto bene al tema della salute dei consumatori. Inevitabilmente ci agganciamo alla questione della trasparenza sui prodotti alimentari che sono messi in vendita ogni giorno e, come dicevano i colleghi che mi hanno preceduto, si tratta di un argomento di notevole interesse.

Più volte anche in quest'Aula abbiamo dibattuto del tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari, su cui recentemente abbiamo approvato un provvedimento, con grande soddisfazione non solo dei componenti del consesso politico del Senato e della Camera dei deputati in maniera trasversale, ma anche, credo, di tutto il mondo agricolo, nonché dei consumatori, che finalmente avranno la possibilità di capire in maniera scientifica, analitica e chiara cosa stanno mangiando. Tutto ciò finora non era possibile perché – spero di non usare un'espressione troppo forte, ma forse è giusto dirlo – i consumatori del nostro Paese erano raggirati dalle pubblicità ingannevoli riportate sulle etichette di tanti prodotti che venivano spacciati come italiani quando di italiano avevano poco o niente. I prodotti venivano da altri Paesi, però venivano venduti nel nostro territorio con denominazioni che sicuramente confondevano i consumatori.

In questo provvedimento, sono contenute anche direttive che riguardano gli organismi geneticamente modificati, un argomento rilevante, su cui si è tanto dibattuto anche sugli organi di stampa, negli incontri e nei dibattiti pubblici. Nel provvedimento in esame, si cercano di definire le linee guida per armonizzare le direttive a livello regionale, ma debbo evidenziare la netta contrarietà – sempre ribadita – del movimento della Lega Nord al proliferare degli OGM nel nostro Paese. Noi riteniamo che non possa che essere così: gli OGM non devono in alcun modo penetrare e dilagare nel nostro Paese, perché la forza della nostra agricoltura risiede nella qualità e nella tipicità dei nostri prodotti, che sono riconosciuti a livello mondiale, ma, se verranno contaminati dagli organismi geneticamente modificati, sarà la fine della nostra agricoltura.

Tuttavia, signora Presidente, la legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari, anche se è un buon provvedimento, va comunque migliorata, perché purtroppo attualmente non protegge tutti i prodotti della nostra agricoltura. Ritengo infatti che l'obbligo di apporre una sorta di carta d'identità ai prodotti debba essere esteso a tutti gli alimenti che vengono consumati dai nostri cittadini. Il dibattito svolto recentemente in quest'Aula a seguito dell'informativa sulle uova contaminate ci fa capire l'importanza della chiarezza e della trasparenza che la legge sull'etichettatura finalmente darà ai nostri cittadini.

La legge sull'etichettatura dei prodotti alimentari è stata approvata nel nostro Paese, ma merita sicuramente una particolare attenzione anche a livello europeo. A tal fine, assume importanza la forza di questo consenso, l'unità che esso deve mostrare nel supportare il nostro ministro dell'agricoltura Galan, che deve difendere quel provvedimento a livello europeo, come ha fatto il precedente ministro dell'agricoltura, Luca Zaia, con le quote latte. Quest'ultimo, in Europa, ha combattuto e ha portato a casa risultati importanti. Auguro anche al ministro Galan di far valere la legge sull'etichettatura a livello europeo, dove si avverte particolarmente – lo sappiamo – la pressione delle *lobby*, delle multinazionali, delle industrie di trasformazione, che non vogliono assolutamente accettare questo tipo di normativa.

Noi della Lega Nord continueremo ad appoggiare il lavoro del ministro Galan affinché venga valorizzata la qualità, la forza, la bravura dei nostri agricoltori e sia approvata la legge sull'etichettatura anche in sede europea. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licastro Scardino. Ne ha facoltà.

LICASTRO SCARDINO (*PdL*). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, ci troviamo ad affrontare l'esame del disegno di legge comunitaria 2010 in un contesto di grave crisi economica del continente europeo e ad un anno dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Tra gli strumenti che abbiamo a disposizione per superare questo passaggio critico e per consentire all'Italia un pronto adeguamento alla

normativa comunitaria, vi è, come noto, anche il disegno di legge comunitaria annuale. Quello che abbiamo di fronte, relativo all'anno 2010, si atteggia come un provvedimento che le Camere devono adottare con un ritardo limitato rispetto, appunto, all'anno di riferimento. Al riguardo, ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento provveda, entro un tempo celere, all'adozione del disegno di legge, in maniera che le Camere possano esaminare la legge comunitaria per il 2011. Inoltre, questo provvedimento si caratterizza per avere una struttura ed un contenuto snelli, in quanto è composto da soli 18 articoli nel testo licenziato dalla 14ª Commissione, rispetto a quello della legge comunitaria 2009, che – come si ricorderà – conteneva oltre 50 articoli, nella sua versione definitiva, nonché numerose questioni problematiche.

La ragione e il merito della natura leggera di questo disegno di legge comunitaria vanno individuati, essenzialmente, nell'atteggiamento assunto dai componenti della Commissione per le politiche dell'Unione europea durante il relativo esame, nonché – occorre riconoscerlo – nella condotta della Presidenza, improntata, d'intesa con tutti i Gruppi parlamentari, ad una disamina rigorosa dei principi che disciplinano la declaratoria di ammissibilità degli emendamenti.

Eguale saggezza è stata dimostrata da tutti i componenti della Commissione in

occasione dell'unico momento problematico incontrato nel percorso del disegno di legge presso la Commissione, ovvero quando il Governo ha presentato un apposito emendamento volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/43/CE concernente il commercio dei prodotti d'arma. In tale frangente, grazie al contributo fondamentale del rappresentante del Governo, sottosegretario Vincenzo Scotti, si è riusciti a disinnescare il delicato problema connesso all'obbligatoria attuazione della direttiva stessa e alla concomitante necessità di non intaccare i principi generali della legge n. 185 del 1990.

Credo che la mediazione raggiunta sia in grado di contemperare i diversi interessi in gioco e consentire all'Italia di ottemperare all'adempimento comunitario che ci chiede di adeguarci a tale atto legislativo entro giugno 2011.

Cionondimeno, mi preme richiamare l'attenzione sulla circostanza per cui la legge comunitaria 2010 – pur non presentandosi appesantita da una congerie di disposizioni tra di loro disomogenee – contiene una serie di disposizioni che provvedono a recepire direttive comunitarie riguardanti importanti settori dell'economia. Mi riferisco, tra gli altri, alla disciplina sulla fiducia, alle comunicazioni elettroniche, alle guide turistiche e agli OICVM (organismi di investimento collettivo sui valori mobiliari).

Desidero, infine, spendere alcune parole sulla legge comunitaria quale strumento ordinamentale ormai consolidato per il periodico adeguamento del diritto italiano a quello comunitario. Come è noto, sono state presentate, soprattutto presso la Camera dei deputati, alcune proposte legislative – tra cui una di origine governativa – miranti a riformare la cosid-

detta legge Buttiglione del 2005. A mio avviso, si tratta di iniziative significative in quanto è opportuno, dopo oltre cinque anni, pervenire ad una sorta di «tagliando» della cosiddetta legge ordinamentale, che regge le modalità di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Sotto tale profilo, quindi, occorre guardare con attenzione alla proposta governativa che prevede un *decoupling*, ossia una sorta di sdoppiamento della stessa legge comunitaria in due distinti atti legislativi, uno contenente la sola delega parlamentare e l'altro di mera novazione legislativa. Tale accorgimento potrà risultare utile, comunque, solo nella misura in cui sarà in grado di accelerare i tempi dell'*iter* parlamentare della legge comunitaria e, conseguentemente, di ridurre il numero e la qualità delle infrazioni comunitarie dell'Italia. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 18,15)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonino. Ne ha facoltà.

BONINO (*PD*). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, desidero ringraziare innanzitutto la mia collega presidente Mauro che, alternandosi alla Presidenza, mi consente di svolgere il mio intervento, il cui contenuto non è fuori contesto, anche se forse alcuni potranno ritenere che parlerò d'altro. Parlerò d'altro perché – a mio avviso – altri colleghi sono intervenuti sulle questioni puntuali relative a tutti i limiti – credo riconosciuti – di questa procedura di legge comunitaria, alla sua farraginosità e anche alla lentezza dell'*iter*.

Voglio parlare d'altro perché quando parliamo d'Europa, in particolare in questo momento o in questo lunghissimo periodo, è vero che essere a posto, essere in ordine conferisce un dato di credibilità in più. È difficile richiedere alle istituzioni europee un'attenzione a qualche settore importante del nostro Paese esibendo dati patetici riguardo all'applicazione delle direttive comunitarie nel nostro ordinamento interno.

Il problema al quale voglio fare riferimento è che oggi la situazione si è evoluta a livello mondiale, globale, in modo tale che la questione di non avere un Ministro degli affari europei con piena competenza, non soltanto per quanto riguarda la trasposizione nel diritto interno ma anche di stimolo dell'altra funzione, quella di dare idee, al di là e non solo del mercato interno (che già sarebbe molto, considerato che l'applicazione del mercato interno è lungi dall'essere completa) è di particolare rilievo. Ma quello che manca oggi – e spero che il rappresentante del Governo condivida le mie parole – è un salto di qualità dell'Europa in una visione più federalista, di un bilancio comunitario all'altezza dei tempi. O l'Europa riesce a farlo, oppure credo che anche questa crisi finanziaria, che ha dimostrato la debolezza e i ritardi europei, non credo possa essere ri-

solta rassicurando i mercati con le iniziative adottate finora, essendosi trattato di iniziative estemporanee, *ad hoc* e obiettivamente tardive perché prese dopo una dichiarazione di crisi.

Ho proposto un dato di federazione leggera: non credo vi sia alcuna esigenza di avere un bilancio comunitario del 20 per cento del PIL, sul modello degli Stati Uniti d'America, ma una strada di Stati Uniti d'Europa, con un bilancio comunitario al 5 per cento, tale però da rendere credibile rispetto ai mercati l'inattaccabilità dell'euro, credo sia un salto di qualità federalista, politico se volete, rispetto al quale, però, mi sembra impossibile esimersi, se si vuole essere all'altezza dei tempi.

Penso che il Governo possa e debba riflettere sulla proposta di un'iniziativa da assumere a livello europeo, perché la pura continuazione dello *status quo* è di fatto inadeguata, rappresentativa di un'Europa che non va avanti e che, quindi, per ciò stesso va indietro. In un mondo che corre, stare fermi obiettivamente significa andare indietro.

Il secondo aspetto è che solo un'Europa credibile e forte all'interno, forte di una politica non solo monetaria ma anche economica (la Banca centrale europea l'abbiamo, ma non abbiamo un Ministro del tesoro), è l'indispensabile elemento per avere – se lo si vorrà – un'Europa credibile, se non in politica internazionale in senso lato, per lo meno nella politica delle regioni che ci circondano, in una politica mediterranea efficace, laddove proprio in questi giorni quella finora posta in essere, dal progetto di Barcellona all'Unione per il Mediterraneo e ad altri progetti velleitari, quando non fantasiosi, di fatto si è rivelata fallimentare.

Non si tratta di guardare con il retrovisore facendo la critica al passato, cosa peraltro molto facile e su cui ci si può sbizzarrire: si tratta però di capire che la sponda Sud del Mediterraneo ha voltato pagina, comunque la si voglia pensare, e non sarà più la stessa, nella speranza – operativa credo – di dover accompagnare un mutamento che offre dei problemi – è evidente – ma anche delle speranze e delle opportunità. Non ci si può limitare a fare le *Cassandre* aspettando che passi un cadavere, e magari dicendo di fare attenzione per il timore di finire in chissà quale baratro: e questo, perché o la politica è dinamica, o non è.

Non sono una persona che rispetto ai regimi autoritari predichi i bombardamenti, l'isolamento o quant'altro; sono tra coloro che ritengono possibile dialogare, nella consapevolezza che i valori di libertà e di democrazia che predichiamo sono universali, rappresentano l'aspirazione dei cittadini di tutto il mondo e sono, per così dire, la vera arma di attrazione di massa. Solo se avremo tale consapevolezza e questa pratica potremo noi stessi accompagnare un mutamento. Solo un'Europa credibile e forte al suo interno può avere la speranza di porre in essere questa politica, che non deve essere la politica degli imperatori, di concentrazione bilaterale su questo o quel Paese – difficilmente presentabile, per non fare nomi – ma una politica che sappia accompagnare libertà, diritto e Stato di diritto ad uno sviluppo economico che fa bene non soltanto ai Paesi, ma perfino, stabilmente, alle nostre imprese.

Queste sono le due sfide – lo dico ai colleghi e al Governo – di fronte alle quali è inutile scappare, perché comunque ci inseguiranno. Solo se sappiamo cambiare ed essere all'altezza di queste sfide, con tutti i rischi che ciò comporta, forse possiamo avere la speranza di tornare ad assumere un ruolo, almeno nelle aree che ci circondano. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare la senatrice Boldi, relatrice sul disegno di legge n. 2322.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, ringrazio tutti i colleghi intervenuti: la senatrice Fontana, i senatori Pedica, Sircana, Lannutti, Scanu, De Angelis, Del Vecchio, le senatrici Pignedoli e Germontani, i senatori De Toni e Vallardi, la senatrice Licastro Scardino e, da ultimo, la senatrice Bonino. Il problema da me sollevato nella relazione circa la difficoltà del rispetto dei tempi di recepimento della normativa europea è stato rilevato da tutti gli intervenuti, qualcuno con più generosità, rispetto alle obiettive difficoltà che a volte si incontrano, altri stigmatizzando maggiormente questa situazione. Cercherò di fare alcuni brevi richiami ai puntuali interventi svolti, anche se non a tutti.

Condivido, fatta eccezione per qualche particolare, molta parte dell'intervento della senatrice Fontana, che in linea generale rispecchia le discussioni svolte all'interno della 14ª Commissione.

Non mi sento invece di condividere il giudizio assolutamente negativo che il senatore Pedica ha espresso nei confronti di questo disegno di legge comunitaria, anche perché, grazie alla collaborazione di tutti i colleghi della 14ª Commissione, ma anche di tutti gli altri senatori che hanno compreso gli indirizzi che ci siamo dati, questa volta il provvedimento in esame è rimasto all'interno dei binari propri di una legge comunitaria o, per lo meno, è stato fatto un notevole sforzo in questa direzione. Il disegno di legge è stato presentato in un testo di 11 articoli e arriva in Aula con 18 articoli. Obiettivamente, molti degli articoli aggiuntivi in realtà sono stati introdotti per sanare talune infrazioni, e quindi, a tutti gli effetti, credo si tratti di un'azione positiva.

Non ho capito se il senatore Pedica si riferisse alla comunitaria dell'anno scorso o a quella di quest'anno: in ogni caso, la direttiva n. 52 che ha citato, in merito alle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, figura all'interno dell'allegato B, per cui avremo modo di armonizzare la nostra legislazione con detto argomento.

Quanto al senatore Sircana, che ha sempre un modo particolare di esprimersi, egli ha affermato che trattiamo l'Europa come uno zio noioso e che il sentimento europeista di questo Governo è molto debole, e ciò è stato richiamato anche da altri senatori. Credo che il sentimento europeista del Governo non sia assolutamente acritico, come lo è stato in passato, ma che anzi ci si renda conto che, se si vuole stare in Europa e partecipare

attivamente alla sua fondazione, occorre fare critiche costruttive, avanzare proposte e partecipare: ed è proprio quello che il Parlamento tutte le volte che emana risoluzioni o esprime pareri su progetti di direttive che ci vengono inviati dall'Unione europea.

La senatrice Pignedoli e il senatore Vallardi hanno toccato due punti molto importanti che riguardano un settore veramente cruciale per la politica europea, che è l'agricoltura. Conosciamo – l'ha citato il senatore Vallardi – l'importante legge sulla etichettatura. Credo sia augurabile da parte di tutti poter estendere questa norma ad un numero maggiore di prodotti. Senatrice Pignedoli, il settore agricolo è sicuramente centrale. Assistiamo periodicamente alla riforma della PAC, ossia della politica agricola comune, e dobbiamo peraltro prestare molta attenzione, perché rappresenta per noi un settore veramente cruciale.

Senatore Scanu, non posso chiaramente approvare quanto lei ha detto, anche per le parole usate in merito ai «rantoli del regime». Non credo siano attinenti al merito di quanto stiamo discutendo. In ogni caso, ognuno è libero di pensare come vuole.

La senatrice Licastro Scardino ha illustrato molto bene quali sono le proposte di modifica della legge n. 11 del 2005, che – come già detto – sono assolutamente necessarie.

Arrivo quindi all'ultimo intervento, di amplissimo respiro, svolto dalla senatrice Bonino. Credo sia vero tutto quanto ha affermato circa il fatto che, per essere credibili, bisogna assolutamente applicarsi all'Europa, che è difficile avanzare richieste quando non si adempie a tutto quello che si deve fare e al fatto che l'Europa debba compiere un salto di qualità. Condivido il fatto che si debba trovare una armonizzazione, ed è quanto si sta cercando di fare per quanto concerne le regole finanziarie. Ho trovato molto interessante la sua osservazione in merito alla necessità di dare maggiore importanza alla politica euromediterranea.

A tal proposito, desidero ricordare che, da questo punto di vista, l'Europa è divisa in due. Abbiamo tutti i Paesi del Nord Europa e gli ultimi Paesi entrati che, naturalmente, guardano ad Est. Ciò è tanto vero che, sotto la presidenza ceca, è stato approvato il partenariato orientale, che ha eclissato l'euromediterraneo, ha succhiato fondi da quella che poteva essere la politica euromediterranea, senza tenere in minimo conto il fatto che ci sono Paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, Malta e la Grecia per i quali il Nord Africa rappresenta l'altra sponda del Mediterraneo: è su questi Paesi che maggiormente dovremmo lavorare. Non so se questa politica, che sta per tradursi in un fallimento, sia recuperabile: certo è che su questo punto dovremo lavorare molto.

Concordo anche sul fatto che l'Europa si sia sempre presentata, fin dal momento in cui è nata, con un'attrattiva particolare proprio per i suoi valori di libertà e di democrazia: eravamo un passo avanti rispetto a tutti gli altri Paesi. Ricordo anche, però, rispetto a quanto sta avvenendo nei Paesi del Nord Africa, che un po' di circospezione forse sarà il caso di averla. Ricordo infatti sommessamente quanto è avvenuto in Iran, dopo che è stato cacciato lo scià e finalmente si è instaurato un governo, anche

con l'aiuto degli americani: sono state adottate alcune riforme, è stato permesso a Khomeini di rientrare e, dopo quattro mesi, lo stesso Khomeini ha condannato a morte il presidente che aveva permesso di fare tutte queste cose. È vero che forse la situazione egiziana è diversa; ritengo tuttavia che sia il caso di avere un minimo di avvertenza rispetto a quello che potrà avvenire, prima di lanciarsi in lodi sperticate.

Concludo dicendo che l'Europa ha un modo per essere forte e per proporsi in questo mondo globalizzato come un punto di riferimento. Però, per fare questo, io credo che debba essere molto ben radicata e molto ben convinta delle sue radici. Faccio un esempio. Ieri, al Consiglio europeo dei Ministri degli affari esteri, per essere del tutto *politically correct*, non si è avuto il coraggio di approvare una risoluzione in favore del rispetto di tutte le religioni, ma che sanzionasse in particolare le violenze avvenute contro le comunità cristiane in Medio Oriente. Qualcuno ha detto che questa risoluzione avrebbe potuto scatenare una guerra di religione. Non credo che sia così, e credo che, fino a quando l'Europa non avrà il coraggio delle sue radici e delle sue convinzioni, non andremo assolutamente da nessuna parte. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Eccher, relatore sul documento LXXXVII, n. 3.

DE ECCHER, *relatore*. Signora Presidente, sulla Relazione sono intervenuti pochi colleghi con alcuni richiami, soprattutto di ordine procedurale, concernenti le novità che sono state introdotte. Reputo pertanto valido il richiamo alla Relazione, e a quella faccio riferimento.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza le proposte di risoluzione n. 1, presentata dalla senatrice Marinaro e da altri senatori, n. 2, presentata dalla senatrice Licastro Scardino e da altri senatori, e n. 3, presentata dal senatore Pedica e da altri senatori.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, professor Scotti, al quale chiedo anche di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intende accettare.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signora Presidente, il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 2, sebbene anche le altre presentino molte indicazioni estremamente positive. Tuttavia, stando al Regolamento, è la proposta di risoluzione n. 2 che viene accolta dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di un'ora per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BAIO, *segretario*. «La 1ª Commissione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che il criterio di delega, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), appare potenzialmente lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 11.0.301, limitatamente al comma. 2, lettera n), 14.300 e 14.200, limitatamente al comma 2-bis, lettera d), su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. (*Brusio*).

Colleghi, se questo brusio persiste, io non riesco a sentire nulla. Lo annuncio prima che si verifichino eventuali incidenti.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.100, con il quale si intende togliere dall'elenco delle direttive che devono essere attuate la cosiddetta direttiva rimpatri, una direttiva che sta causando seri problemi all'azione di contrasto all'immigrazione irregolare. Alcune procure della Repubblica, dando una interpretazione a nostro avviso non corretta del provvedimento comunitario, hanno dato indicazioni alle polizie giudiziarie di non procedere all'arresto di clandestini recidivi, quelli cioè che sono già stati oggetto di un ordine di allontanamento.

Riteniamo opportuno che su questo tema così delicato e importante ci sia un intervento preciso e specifico del Governo, che sta già valutando attentamente la situazione sopravvenuta. Ripeto, è una situazione particolarmente preoccupante, anche alla luce di quanto sta accadendo nei Paesi vicini a noi (mi riferisco all'Egitto e alla Tunisia). Quindi, dobbiamo fare in modo che l'apparato sanzionatorio in materia di immigrazione irregolare sia un apparato il più possibile rigido e rigoroso. In caso contrario, rischiamo davvero l'invasione di flussi migratori illegali.

Per tale motivo, con questo emendamento chiediamo di fare un piccolo passo indietro, per fare poi un grande passo in avanti con un nuovo provvedimento che possa affrontare completamente in maniera coordinata e organica questo tema così delicato. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, colleghi, intervengo brevemente su questo emendamento, che è molto importante. Soprattutto, è importante che sia compresa la procedura con la quale si è arrivati al testo.

La direttiva non era presente originariamente all'interno del disegno di legge comunitaria. È una direttiva per il rimpatrio volontario; è cioè il completamento del quadro normativo a cui una forza di Governo dovrebbe tendere. E una forza di Governo momentaneamente all'opposizione, come la nostra, ha fatto la proposta di non limitarsi soltanto alla parte riguardante i centri di identificazione ed espulsione, ma ha chiesto al ministro Maroni se fosse d'accordo nel mettere in atto tutta la direttiva, che delinea un quadro normativo serio e dà la possibilità di lottare anche contro la tratta degli esseri umani.

Il ministro Maroni ha risposto di sì: la 14ª Commissione ha approvato all'unanimità questa introduzione. Quindi, questo emendamento è di fatto il frutto del dissociarsi di due membri di un Gruppo parlamentare rispetto alle scelte del Ministro dell'interno. Comprendo anche le ragioni – anche se alcune volte si può aver letto male una norma – ma chiedo che o si attui quello che abbiamo approvato all'unanimità in 14ª Commissione – con il Governo, nella persona del ministro Maroni, d'accordo – oppure ci si prendano le conseguenti responsabilità.

Da ultimo, potremmo anche accettare di accantonare l'emendamento in modo che possano riflettere i due colleghi della Lega Nord che hanno fatto questa scelta. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, credo che le preoccupazioni espresse dal senatore Mazzatorta con questo emendamento siano assolutamente da valutare, così come non posso contraddire la ricostruzione fatta dal senatore Di Giovan Paolo.

Devo anche dire che quegli emendamenti erano stati votati in Commissione nel mese di novembre, prima che si verificassero nel Paese alcuni fatti che sono stati testé illustrati.

Detto questo, credo che l'intento del Ministero dell'interno sia quello di andare al più presto ad un provvedimento, anche attraverso un decreto-legge, per recepire la direttiva e armonizzarla nella legislazione italiana. Quindi, per quello che mi riguarda, il parere è favorevole sull'emendamento 1.100.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 1.5 e 1.6.

Sull'emendamento 1.7, poiché la 5ª Commissione non ha confermato il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione precedentemente dato in Commissione, esprimo parere favorevole, trattandosi di una direttiva del cui rapido recepimento condivido l'opportunità.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 1.8.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100. Il Ministro dell'interno si impegna a fare un provvedimento anche urgente per recepire la direttiva ed armonizzarla con la nostra legislazione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.5. 1.6 e 1.8. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.7 (vi era già un orientamento in tal senso).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signora Presidente, prendiamo atto che il Governo e parte della Commissione fanno marcia indietro rispetto a una scelta che era stata compiuta da tutta la Commissione.

A beneficio dei colleghi che potrebbero non ricordare questo passaggio, vorrei segnalare che la distinzione tra gli allegati A e B risiede nel fatto che il procedimento per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato B prevede l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari decorsi 40 giorni, vale a dire meno dei 60 giorni richiesti per il decreto promesso dal Ministro. Faccio presente ai colleghi che voi state cercando di introdurre una norma che prenderà più tempo per essere approvata di quello necessario per approvarla in quest'Aula. È un errore, sottosegretario Scotti; è un errore, presidente Boldi.

In ogni caso, noi voteremo come ha votato tutta la Commissione. (*Applausi della senatrice Fontana*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Mazzatorta e Bodega.

È approvato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.0.300, 11.0.301 e 11.0.302.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Di Giovan Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Di Giovan Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

PEDICA *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, la ragione di questo emendamento 2.2 è molto semplice: esso nasce dalla preoccupazione che con questa disposizione si proponga una delega generica, in bianco, per l'imposizione di sanzioni. Vi è un oggetto non identificato, vi sono principi di carattere generale e la soluzione finisce per non essere conforme alla previsione dell'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 11 del 2005 che, pur prevedendo la possibilità di delega, presuppone una più precisa delimitazione della materia e dei criteri. Questa delega, così come formulata e reiterata nel tempo, finisce con l'alterare un equilibrio costituzionale, trasferendo la competenza al Governo in materia di legislazione e con l'applicazione di sanzioni penali o amministrative con riferimento a un criterio molto generico, quello dell'offesa a interessi costituzionali, in maniera tale che il Governo legiferi e la funzione di controllo sia attribuita impropriamente al Parlamento. In questo modo si toccano ancora una volta le prerogative costituzionali del Parlamento.

Per tale ragione, invito i colleghi a votare favorevolmente su questo emendamento, e ne chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Della Monica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dai senatori D'Alia e Di Giovan Paolo, identico all'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, per quanto concerne l'emendamento 3.2, le argomentazioni sono le stesse già espresse riguardo all'articolo 2. Anche in questo caso, si tratta di una delega generica, in bianco, e con una rivoluzione nei rispettivi ruoli tra Governo e Parlamento in ordine all'esercizio della funzione legislativa.

Mi riservo di chiedere anche su questo emendamento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 3.1, presentato dai senatori D'Alia e Di Giovan Paolo, e 3.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che invito il presentatore ad illustrare.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, l'ordine del giorno G5.100 pone un tema molto serio per il nostro Paese, che riguarda la tutela giurisdizionale dei cittadini italiani davanti alla Corte internazionale di giustizia e altre problematiche.

In estrema sintesi, si è verificato nell'anno passato, nel 2010, che a fronte di una iniziativa giudiziaria di un cittadino italiano che aveva ottenuto una condanna dello Stato tedesco per il risarcimento del danno dovuto ad un crimine di guerra (per la precisione, una sentenza della Corte di cassazione greca per le vittime della strage della Wehrmacht del 1944 in Grecia), il Governo italiano, dopo che questo cittadino aveva pignorato un bene immobile di proprietà dello Stato tedesco in Italia, ha emanato un provvedimento legislativo (un decreto-legge poi convertito in legge, nel disinteresse generale, evidentemente) finalizzato a paralizzare l'efficacia di questa condanna per un crimine di guerra. Si è cioè stabilito che, ove uno Stato estero ricorra avanti alla Corte internazionale di giustizia per accertare l'immunità giurisdizionale dello Stato estero, il cittadino non può proseguire l'azione esecutiva e il procedimento è sospeso *sine die* fino a quando la questione non viene risolta.

Il nostro Paese inoltre (questa è la ragione per la quale questo tema viene introdotto in occasione dell'esame della legge comunitaria), a differenza di tutti gli altri Paesi europei, non attribuisce ai cittadini italiani la tutela giurisdizionale nei procedimenti davanti alle Corti internazionali finalizzati ad accertare l'immunità giurisdizionale degli Stati esteri.

I cittadini italiani non possono stare in giudizio perché nel giudizio tra due Stati la persona fisica non può stare in giudizio a mezzo di un proprio difensore e non può avvalersi della tutela legale del proprio Stato (in questo caso dello Stato italiano), a differenza di ciò che avviene – ripeto –

in tutti gli Stati europei. Ciò significa che i numerosissimi procedimenti giurisdizionali per crimini di guerra che sono pendenti sono destinati ad una navigazione incerta e ad un esito che non si sa quale sarà. I cittadini che otterranno la condanna, con ogni probabilità non avranno soddisfazione dei loro crediti fino a quando la questione non sarà risolta. Siccome si tratta di una questione molto seria, con un ordine del giorno si chiede al Governo di riesaminare questo tema e di verificare la possibilità di superare questa norma che ha paralizzato le iniziative esecutive nei confronti degli Stati esteri nelle more della definizione dei giudizi davanti alla Corte di giustizia e soprattutto di attribuire ai cittadini italiani la tutela che loro spetta in giudizi aventi questo oggetto.

Chiedo al Governo e alla relatrice particolare attenzione su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, mi rimetto al Governo su quest'ordine del giorno.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signora Presidente, il parere è contrario, in quanto l'ordine del giorno vanificherebbe lo scopo di una legge, atteso che proprio per sanare una questione relativa al pignoramento di somme e ville di proprietà dell'ambasciata tedesca a Roma legato al risarcimento di crimini di guerra pronunziato nei confronti della Germania è stato approvato l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito dalla legge 23 giugno 2010, n. 98.

La questione è oggi al vaglio della Corte internazionale di giustizia dell'Aja. È, quindi, quanto mai inopportuno un intervento nelle more dell'ormai prossima decisione della Corte sul ricorso della Germania contro l'Italia. Questa è la ragione molto semplice della mia contrarietà.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, insiste per la votazione?

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, intervengo per non lasciare nell'incertezza; poi ciascuno vota come ritiene. Il parere espresso dal Governo non è da me in alcun modo condiviso. È del tutto ovvio che l'ordine del giorno prende le mosse dalla legge emanata che ho richiamato e che è riportata nell'ordine del giorno. Non si può dire che non si accoglie l'ordine del giorno perché vanificherebbe la legge. La legge ha determinato una situazione a mio modo di vedere insostenibile e l'ordine del giorno in esame è finalizzato a sollecitare il Governo a superarla.

Inoltre, la definizione del procedimento che il sottosegretario Scotti assume essere imminente (e mi auguro che sia veramente così, ma bisognerà verificarlo) non risolve il problema più generale, che è quello della tutela dei cittadini italiani davanti alla Corte di giustizia. È evidente che tutti gli Stati stranieri saranno abilitati a promuovere, anche pretestuosa-

mente, un giudizio davanti alla Corte di giustizia per paralizzare l'efficacia esecutiva delle sentenze di condanna al risarcimento dei danni per i crimini di guerra, e così i cittadini italiani dovranno attendere. In altre parole, lo Stato italiano preferisce tutelare gli interessi dei Paesi stranieri rispetto a quello dei propri cittadini.

Pertanto, insisto per la votazione di questo ordine del giorno e ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Legnini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1, perché sostanzialmente l'articolo 6 risolve una procedura di infrazione a cui siamo stati sottoposti.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 6 altri emendamenti oltre quello soppressivo 6.1, presentato dalla senatrice Basoli e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario, perché la lettera c) dell'articolo 7 risponde alla procedura di infrazione 2009/2145.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario per le stesse ragioni espresse dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300.

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, qui davvero arriviamo ad un paradosso. Questo emendamento è volto alla soppressione della modificazione del codice del consumo introdotta dalla lettera c) dell'articolo 7, in quanto la citata norma, in relazione al pagamento del servizio fornito prima del recesso, introduce nell'ordinamento, in luogo della scadenza temporale certa di 15 giorni, una dicitura vaga, quale è l'espressione «quanto prima». Non so se è accettabile che sia modificato un termine certo con una dicitura vaga.

Per questa ragione, voteremo a favore dell'emendamento 7.300, che ripristina la precedente norma, in contrasto con la politica del «quanto prima», e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.300, presentato dai senatori Lannutti e Pedica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 9.200, volto a sopprimere l'articolo 9 sulla nomenclatura europea di Roma capitale. Tale articolo stabilisce: «Nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di »Roma Capitale« è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2.»

Ricordando che il terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione recita: «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento» e che l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale reca l'ordinamento transitorio di Roma capitale, la norma in questione prevede la sottrazione del territorio di Roma capitale dal NUTS 3 comprendente tutta la provincia di Roma, elevandola al rango del NUTS 2, oggi riconosciuto alle Regioni, così da renderla un'area da ricomprendere nell'obiettivo 1. Si ritiene che il Governo debba procedere ad un'operazione di questo tipo nell'alveo della successiva decretazione prevista per l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 9.201, e il mio intervento è da intendersi anche come dichiarazione di voto.

Come abbiamo detto in Commissione ed anche in passato (il vice sindaco di Roma, Cutrufo, lo sa) siamo favorevoli, essendo una forza che aspira a governare, a che Roma come area metropolitana abbia la possibilità di accedere, come accade per Berlino, Parigi e Londra, ai fondi come se si trattasse di una Regione, cioè nella identificazione che viene fatta

dall'Unione europea. Ciò che chiediamo è quasi una riscrittura dal punto di vista legislativo. Chiediamo infatti che si faccia riferimento all'articolo della legge 5 maggio 2009, n. 42, che parla di Roma capitale e della sua area metropolitana. Infatti, ci muoviamo verso la formazione delle Province metropolitane, e questo è uno degli obiettivi del futuro federalismo, quello vero: trasformare le aree metropolitane in Province metropolitane. Quindi, la nostra è una dizione quasi terminologica, ma che dà sostanza a questo fatto.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Su entrambi gli emendamenti invito i presentatori al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, in quanto ricordo che nella legge n. 42 del 2009 il territorio di Roma capitale corrisponde a quello del Comune di Roma, che costituisce appunto la sua area metropolitana.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signora Presidente, anch'io invito i presentatori a ritirare i due emendamenti, per le stesse ragioni esposte dalla relatrice.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pedica se accetta tale invito.

PEDICA (*IdV*). No, signora Presidente, e insisto per la votazione, che chiedo abbia luogo con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accettare l'invito della relatrice e del rappresentante del Governo riguardo all'emendamento 9.201.

MARINARO (*PD*). Insistiamo per la votazione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G10.101 che apparentemente potrebbe sembrare superfluo, in quanto già nella XV legislatura la 14^a Commissione approvò un ordine del giorno che mirava a sanare un paradosso che sembrava quasi impossibile potesse accadere.

L'integrazione europea è passata per gradi, attraverso la libera circolazione delle merci, successivamente quella dei beni e delle persone, fino al riconoscimento della libera circolazione delle professioni. Accade per una particolare categoria, rappresentata dagli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci, che nei vari Paesi membri si rilascino dei brevetti o abilitazioni sulla base di criteri indubbiamente diversi. Un maestro di sci abilitato all'estero può comunque, per l'accordo economico esistente, insegnare la materia anche in Italia. Strano caso, dal momento che la materia è poi regolata dalle Regioni e ognuna ha adottato normative adeguandole alle proprie necessità. Accade dunque che nella Provincia autonoma di Trento sia consentito a maestri di sci abilitati in ogni Paese d'Europa di insegnare nel Trentino esercitando temporaneamente la professione di maestro di sci. Pur con la stessa abilitazione, ad un italiano – e nello specifico ad un trentino – è inibito di insegnare in quanto, essendo un italiano ed essendo residente, dovrebbe seguire una normativa di abilitazione un tantino più farraginosa e complessa.

A questo punto, si è venuta a creare una disparità di trattamento, con l'aggravante della penalizzazione degli italiani rispetto agli stranieri che hanno conseguito analogo brevetto presso gli stessi istituti. Per quale motivo un italiano dovrebbe recarsi all'estero per un'altra abilitazione? Sono perlopiù studenti che studiano in Inghilterra, o comunque in un Paese eu-

ropeo, che, nel periodo di studi, trovandosi in quel posto, approfittano anche per prendere un'abitazione di questo genere. A quegli studenti, in Italia non è consentito di fare ciò che è consentito di fare a tutti gli abilitati di ogni Paese europeo. Credo sia un'aberrazione, da sanare lasciando comunque al Governo lo strumento da scegliere, pur chiedendosi un impegno al Governo stesso ad agire su questo fronte nell'immediato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.200, 10.201, 10.202, 10. 203 ed invito al ritiro i presentatori degli emendamenti 10.204, 10.205 e 10.206, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G10.100 e G10.101.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con la relatrice su tutti gli emendamenti ed accolgo entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori, identico all'emendamento 10.201, presentato dai senatori D'Alia e Tomaselli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.202.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.202, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.203.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.203, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 10.204?

MARINARO *(PD)*. No, signora Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.204.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.204, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dei senatori Legnini e Incostante per la presenza di alcune luci accese cui non corrisponde alcun senatore).

Invito la senatrice Segretario a verificare, i colleghi a votare ognuno per sé e gli assistenti a ritirare le tessere dei senatori assenti.

(Reiterate proteste dal Gruppo PD). C'è la senatrice Segretario Baio che sta verificando.

LEGNINI *(PD)*. Signora Presidente, vicino al senatore Castro c'è una luce accesa ma non è presente alcun senatore. La prego di far controllare vicino al senatore Castro.

PRESIDENTE. Invito nuovamente la senatrice segretario Baio a verificare.

LEGNINI *(PD)*. Anche dietro la postazione del senatore Longo ci sono tre luci accese e due senatori.

PRESIDENTE. Ho invitato la senatrice Baio a verificare.

Colleghi, per cortesia, evitiamo questi comportamenti. Prego senatrice Baio verifichi.

Senatore Legnini, la senatrice Segretario ha verificato e sembra sia tutto a posto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, non è corretto che tutti cambino posto simultaneamente, perché se tutti ci sentiamo autorizzati a

comportarci così è evidente che non sarà più possibile verificare il voto. Poiché a volte ci sono soltanto pochi voti di differenza, al fine di garantire la correttezza delle operazioni di voto e di non ripetere questi richiami all'infinito, come una litania, occorre che si verifichi davvero, si facciano togliere le schede e si invitino i senatori a rimanere al proprio posto, altrimenti diventa defaticante per la Presidenza, per noi e per i Segretari d'Aula. *(Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).*

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei. Ho già pregato i colleghi senatori, all'inizio delle votazioni, di votare ciascuno per sé. Aggiungo ora che ognuno deve restare seduto al proprio posto e invito gli assistenti a togliere le schede dei senatori assenti.

Sull'emendamento 10.205 c'è un invito al ritiro. Senatrice Marinaro, lo accetta?

MARINARO (PD). No, signora Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.205.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.205, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori Segretari a verificare. Prego i senatori di rimanere ognuno al proprio posto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 10.206 c'è un invito al ritiro. Senatrice Marinaro, lo mantiene o lo ritira?

MARINARO (PD). Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.206, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100 e G10.101 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

VITA (PD). Signora Presidente, illustro gli emendamenti a mia prima firma, che sono sostanzialmente riassumibili – prego le colleghe e i colleghi di prestare attenzione – sotto il titolo generale di evitare che, attraverso il recepimento di direttive comunitarie – non è accaduto solo questa volta – si stravolgano alcune regole ormai acquisite per quanto riguarda: la neutralità della rete e la sua apertura; la non discriminazione dei soggetti che afferiscono alla stessa rete; il ruolo delle autorità indipendenti; la necessità di evitare che tra le pieghe del testo – se le rileggete, potete rilevare che spesso queste normative sono tra loro incrociate e richiederebbero una sorta di traduzione simultanea – si introduca dalla finestra quanto è stato fatto uscire dalla porta sulla questione delle intercettazioni telefoniche, e quant'altro.

Gli emendamenti in esame sono utili a rimettere in ordine gli addendi, nel senso che la normativa comunitaria non può essere stravolta nei fatti sulla materia della comunicazione, a cominciare dai recepimenti che non sono – come spesso succede – candidi ed innocenti, ma sono interpretati e, nel caso specifico, l'interpretazione avviene contro la libertà di comunicazione.

Per questo motivo, invito la relatrice e il rappresentante del Governo a riflettere bene su questi emendamenti, che non sono altro che l'applicazione più fedele della normativa comunitaria, così come avviene anche in altri Paesi.

GERMONTANI (*FLI*). Signora Presidente, come ho già anticipato nel corso della discussione generale, l'emendamento 11.202, a firma Germontani, Saia e Pedica, riguarda il rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'inserimento della lettera *0^a* è atto a disporre il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 19,25)

(*Segue* GERMONTANI). È un principio, questo, che si rende necessario in quanto non è stato previsto in alcun modo dai principi e criteri direttivi elencati nel comma 3.

La necessità di colmare tale lacuna deriva dalla circostanza che detto principio è invece espressamente previsto dalla direttiva 2009/140/CE. Quest'ultima sottolinea proprio l'esigenza che nelle legislazioni nazionali sia prevista una disposizione esplicita che garantisca che un'autorità nazionale di regolamentazione, responsabile *ex ante* del mercato e della risoluzione di controversie tra imprese, sia al riparo nell'esercizio delle sue funzioni da qualsiasi intervento esterno o pressione politica che potrebbe compromettere la sua imparzialità di giudizio nelle questioni che è chiamata a dirimere.

È quindi necessario che il principio di indipendenza sia garantito anche con riferimento alla nomina dei membri dell'organo collegiale, anche in considerazione di quanto previsto da altre autorità di regolamentazione in ordine alla nomina dei propri componenti.

Quindi, l'intervento che proponiamo elimina lo specifico riferimento al mercato, non essendo la locuzione «accesso al mercato» prevista da alcuna disposizione di cui alla direttiva 2009/140/CE.

Coerentemente con quanto ho appena esposto, riteniamo opportuno che vengano riattribuite all'Autorità nazionale di regolamentazione (Agcom) le competenze che le vengono esplicitamente attribuite dalla direttiva 2002/20/CE, e questo attraverso l'intervento emendativo al comma 3, lettera *q*).

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, intervengo per motivare l'aggiunta della mia firma a quella dei colleghi Germontani e Saia, presentatori dell'emendamento 11.202, finalizzato a tutelare l'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: è un organo fondamentale

per garantire pluralismo ed equità nell'informazione, per garantire accesso paritario e non discriminatorio e per far sì che Sky, La7 e tutte le altre più piccole emittenti televisive (piccole ma libere) abbiano uguali diritti e non subiscano la tirannia, né del conflitto di interessi Mediaset, né della politicizzazione delle telecomunicazioni RAI.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 19,27)

(*Segue PEDICA*). L'Autorità è stata portata alle cronache qualche mese fa, come sapranno tutti i colleghi, a causa di pressioni esercitate dal Presidente del Consiglio sul consigliere Innocenzi, al fine di chiudere alcuni programmi scomodi per l'Esecutivo, come «Annozero» e «Parla con me», e di zittire le voci più critiche, come quella del presidente Di Pietro. Per questo, condivido totalmente l'intento e le finalità dell'emendamento proposto dalla collega Germontani e chiedo ai colleghi di votare a favore, garantendo una maggiore indipendenza dell'Autorità, in quanto un'informazione pubblica, equa ed imparziale è prezioso fondamento del nostro tessuto democratico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, mi rimetto al Governo su tutti gli emendamenti, a parte l'emendamento 11.202, per il quale formulo un invito al ritiro e, in caso non venisse accettato, esprimo parere contrario. La discussione che si è svolta in Commissione sul tema affrontato dall'emendamento 11.202 credo sia stata sufficientemente ampia; in tale ambito sono stati esposti i motivi per cui questo emendamento non è accettabile.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G11.100 del senatore Mazzatorta, credo che il sottosegretario Scotti sarà disponibile ad accoglierlo, se sarà modificato in modo conforme alla proposta che si accinge a formulare.

Mi rimetto infine al Governo sull'ordine del giorno G11.101.

SCOTTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signora Presidente, formulo anch'io un invito al ritiro sull'emendamento 11.202 e, nel caso non venisse accettato, esprimo parere contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 11.200, 11.201, 11.203, 11.204, 11.205, 11.206, 11.207, 11.208, 11.209, 11.210, 11.211, 11.212, 11.213, 11.214, 11.215, 11.216, 11.217 e 11.218.

L'ordine del giorno G11.100 è accolto dal Governo se, dopo le parole «impegna il Governo», viene aggiunta la dizione «compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica».

Esprimo, invece, parere contrario sull'ordine del giorno G11.101.

PRESIDENTE. Senatore Mazzatorta, aderisce alla proposta del Governo?

MAZZATORTA (*LNP*). Sì, signora Presidente: riformulo l'ordine del giorno nel senso indicato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 11.200.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 11.200, presentato dal senatore Vita e da altri senatori, fino alla parola «comunicazioni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 11.200 e l'emendamento 11.201.

Sull'emendamento 11.202 vi è un invito al ritiro. Chiedo alla presentatrice, senatrice Germontani, se intende ritirare l'emendamento.

GERMONTANI (*FLI*). No, signora Presidente, e insisto per la sua votazione.

MARINARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 11.202.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 11.202.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 11.202.

GERMONTANI (FLI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Germontani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Germontani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.203, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.204, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.205, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.206, presentato dai senatori D'Alia e Marinaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.207.

VITA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (*PD*). Signora Presidente, prima avevo cercato di attirare l'attenzione del Governo e della relatrice. Questi emendamenti, che vengono tranquillamente – e un po' mestamente – respinti, sono emendamenti utili a evitare un ginepraio interpretativo della normativa italiana sulle comunicazioni. Vi prego solo, per sincerità, di dare un'occhiata a questi testi, che non sono di parte: sono testi che provano a rendere compatibile la normativa italiana con quella comunitaria. Quindi, sarebbe interessante che la *routine* prendesse anche atto, ogni tanto, dei contenuti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.207, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Non c'è il senatore Azzollini!

PRESIDENTE. Senatrice Baio, tolga la scheda del senatore Azzollini.

INCOSTANTE (PD). Anche al primo banco c'è una scheda di troppo!

PRESIDENTE. Colleghi, è anche un discorso di dignità nostra. Potete, per cortesia, togliere le schede dei senatori assenti? *(La senatrice segretario Baio ritira due tessere dai banchi del PdL).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.208.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.208, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (PD). Ci sono altre schede di troppo!

PRESIDENTE. Prego la senatrice Baio di controllare. (*Commenti dal Gruppo PdL. Proteste dal Gruppo PD*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.209, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.210.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.210, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.211.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.211, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.212.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signora Presidente, per quanto attiene all'emendamento 11.212, sarei davvero incuriosito da ogni punto di vista di conoscere il motivo del voto contrario. Questo testo è del tutto inequivoco, perché tende a semplificare l'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese, cosa che chiunque abbia messo il naso in questo settore della comunicazione sa che è un problema. È innocuo questo emendamento! Mi chiedo perché ci sia un parere contrario. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.212, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.213, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.214, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.215, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.216, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.217, identico all'emendamento 11.218.

VITA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA *(PD)*. Signora Presidente, gli emendamenti 11.217 e 11.218 sono persino descrittivi: con essi si vuole dire una cosa così ovvia che mi chiedo come possa essere cassata. Si prevede, infatti, il coordinamento tra le varie autorità che si occupano della materia, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di competenze. È un modo per interpretare al meglio la normativa e quindi è utile alla stessa legge che stiamo per approvare. Inviterei dunque i colleghi a votare a favore di questi emendamenti, per il bene dei settori di cui ci occupiamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.217, presentato dai senatori Zanetta e Bornacin, identico all'emendamento 11.218, presentato dai senatori Vita e Vimercati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G11.101.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, questo ordine del giorno, che porta oltre alla mia firma quella dei senatori Vita, Vimercati, Poretti, Di Giovan Paolo e Marinaro, chiede al Governo e alla maggioranza di mantenere quelli che furono i soliti impegni presi in campagna elettorale – non ricordo quale fosse l'anno, ma insomma, tutte le volte ce n'è una! – riassunti nelle famose «tre i»: prima di passare alla persecuzione dei rom e degli immigrati, c'era infatti la promozione dell'impresa, di Internet e dell'inglese. Il risultato è che si dà parere favorevole ad un ordine del giorno in cui si prevede che – per carità, senza toccare le casse dello Stato – bisogna stare attenti ai disagi derivanti addirittura dall'inquinamento elettro-

magnetico per i Comuni che installano le reti, salvo poi non promuovere la banda larga e dimenticarsi tranquillamente di tutto ciò che queste «nuove tecnologie» – perché, ahinoi, per l'Italia restano ancora tali – possono fare. Ci troviamo invece di fronte ad un'Europa che in campo di comunicazioni elettroniche arriva addirittura ad introdurre il principio del diritto all'accesso alla rete per i cittadini dell'Unione europea, stabilendo la cosiddetta neutralità della stessa come principio necessario non solo a garantire i diritti civili degli utenti della rete – compreso, appunto, quello all'accesso – ma anche le garanzie di un libero sviluppo del mercato delle telecomunicazioni e, in generale, dell'economia dell'informazione.

Vi è poi tutta la questione della redistribuzione di ciò che è avvenuto con il passaggio dall'analogico al digitale, per cui si cerca in qualche modo di aprire quanto più possibile il mercato a frequenze che sono ormai inutili alla trasmissione televisiva.

In questo ordine del giorno si chiedevano tante cose, molte importanti, ma sicuramente tutte nella direzione della promozione sia dell'impresa che di Internet, ed essendo Internet qualcosa, già nel nome, non necessariamente autarchico, anche dell'inglese. Per esempio si chiedeva, e si continua a chiedere, con la speranza che ci si ripensi: di implementare la rete di banda larga e ultralarga, con l'obiettivo di raggiungere la totalità dei cittadini entro il 2015; di procedere alla messa in gara di parte delle frequenze che si liberano nel passaggio dalla televisione analogica a quella digitale; di implementare il diritto di accesso contenuto nella direttiva, garantendo concretamente l'accesso alla banda larga a tutti i cittadini italiani come diritto fondamentale, dando a tutti gli operatori del mercato la possibilità di contribuire al soddisfacimento di tale diritto; di garantire che eventuali restringimenti di accesso siano vincolati a procedure eque e imparziali, garantendo in ogni caso il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo; di garantire un accesso non esclusivo allo spettro radio; di difendere la neutralità della rete, innanzitutto garantendo adeguata trasparenza anche rispetto a pratiche di *traffic shaping* volte a privilegiare o a filtrare alcune applicazioni e contenuti (quindi anche questioni relative alla libera concorrenza); di includere – richiesta molto importante visto e considerato che esistono in Italia anche persone diversamente abili e la popolazione è una tra le più vecchie al mondo – nelle apparecchiature terminali cui garantire l'accesso, in particolare a disabili, anziani e soggetti con esigenze sociali particolari, anche gli strumenti necessari ad esercitare la cosiddetta democrazia elettronica e, infine, di rafforzare le prescrizioni anche in ordine ai tempi e alle modalità di cancellazione dei dati personali (anche questa è un'ulteriore decisione presa dall'Unione europea).

Ora, è stato espresso un parere, anche perché, ritengo sicuramente per un puro caso (il caso alle volte fa bene le cose; questa volta no), il nostro ordine del giorno non era all'interno del fascicolo, e quindi non c'è stato tempo per poterlo studiare. Mi parrebbe opportuno rivedere in senso positivo il parere espresso su questo ordine del giorno e dare anche un segnale (visto e considerato che nel prossimo pacchetto sicurezza si dovrebbe an-

dare ad abolire il cosiddetto decreto Pisanu) per favorire o per porre meno ostacoli possibili alla promozione di Internet, nella direzione dell'impresa, di Internet e dell'inglese, votando a favore di questo ordine del giorno.

Concludo con una nota polemica relativamente al modo con cui si manifesta il fenomeno dei «pianisti» in quest'Aula. Sappiamo che i dati relativi al voto restano agli atti. Bene, ci sono voti che variano di quattro o cinque unità a seconda dell'emendamento, perché ci si accorge magicamente che c'è o non c'è il detentore della tessera. Ecco, tutto questo credo debba essere tenuto presente, sia dai senatori presenti che votano per gli assenti, sia dagli assenti, specie se Capigruppo.

Chiedo la votazione elettronica dell'ordine del giorno. (*Applausi della senatrice Poretti*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G11.101, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 2322 e del documento LXXXVII, n. 3

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 11.0.300, 11.0.301 e 11.0.302 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.100.

MARINARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, mi consenta comunque di fare una dichiarazione su questi emendamenti preclusi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (*PD*). Signora Presidente, rispetto a questi emendamenti mi interessa sottolineare soprattutto che il diritto comunitario mi sembra oggettivamente diventato una fonte di diritto primario, che forse necessiterebbe da parte di tutti un'attenzione maggiore e soprattutto di riforme radicali dell'ordinamento italiano, perché si possa garantire un recepimento di qualità tempestivo ed efficace, cosa che, come abbiamo visto anche oggi, non avviene. Siamo ancora, io penso, in presenza di intralci oggettivi che negano aprioristicamente la possibilità che ciò possa avvenire.

Uno dei maggiori intralci è sicuramente costituito da un'assenza politica di questo Governo nella dimensione europea, e soprattutto a partire dalle questioni che abbiamo di fronte a noi. Mi riferisco, in particolare, alla questione euromediterranea. Siamo di fronte a un Governo immobile che sta procurando enormi danni al Paese, ma non c'è solo questo. C'è anche, a mio modo di vedere, un intralcio dovuto all'interpretazione che viene puntualmente data dalla Commissione bilancio dell'articolo 81 della Costituzione, e cioè che il recepimento non debba prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allo stato attuale, la relazione tecnica di accompagnamento della legge comunitaria conferma la consueta modalità di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), che, nei casi di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento, prevede che non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti ed in particolar modo esclude il ricorso al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Anche per questo, vorrei rammentare a tutti noi che la nuova legge di contabilità, all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, stabilisce che, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione di questi ultimi, previa entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di copertura. Ricordo, inoltre, che la copertura di eventuali oneri a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), appare analoga a quella presente nelle precedenti leggi comunitarie a decorrere dall'anno 2007.

A sostegno di questo mio ragionamento – svolto in un caos totale – voglio però evidenziare che gli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 e, in particolare, gli emendamenti 11.0.300, 11.0.301 e 11.0.302, da noi presentati prima in Commissione e poi in Aula, prevedono disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di Paesi terzi trattenuti di poter entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari, nonché ad assicurare la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti. Come possiamo vedere, si tratta di diritti che si sostanziano in stru-

menti già esistenti per i cittadini italiani che, quindi, vanno semplicemente estesi ai cittadini dei Paesi terzi, con un costo esiguo e, peraltro, coperto anche da fondi europei.

Risulta perciò, sempre a mio modestissimo modo di vedere, privo di fondamento il parere della Commissione bilancio per il quale questi emendamenti debbono essere aprioristicamente dichiarati improcedibili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In questo modo, cari colleghi, si crea una contraddizione: da una parte riconosciamo una base di diritti minimi ai cittadini di Paesi terzi, così come previsto dalla direttiva che andiamo a recepire; dall'altra, e contemporaneamente, li neghiamo nella pratica. Questo sistema, che apparentemente è coerente con la difesa del controllo dei conti, in effetti si rivela un *boomerang* perché ci espone viceversa a sostenere non solo i costi dell'infrazione, ma anche quelli sociali che derivano da questo genere di recepimento. In questo, ascrivo l'atteggiamento, anche oggi, dei colleghi della maggioranza e del Governo nei confronti della direttiva sui rimpatri. Non si tratta, quindi, di un'interpretazione capziosa della sottoscritta, ma di una questione rilevante, e proprio per questo avrebbe bisogno di tutta l'attenzione. È anche lo stesso Servizio del bilancio del Senato che ha iniziato a porsi le stesse perplessità.

Voglio perciò sottolineare che l'applicazione automatica dell'articolo 81 della Costituzione ad uno strumento di mero recepimento di diritto sovranazionale, che si attua solo attraverso la delega al Governo, diventa un ostacolo alla libera espressione della volontà del Parlamento, oltre che un esercizio di controllo puramente formale, non potendo il Parlamento esprimersi sui decreti legislativi di attuazione, attualmente – per effetto delle deleghe – nelle competenze esclusive del Governo. (*Brusio*). È una lettura, quella dell'articolo 81, che cozza anche con la legge di contabilità, spingendo verso il non recepimento, o il recepimento parziale, della normativa europea, come state facendo in tutti questi anni di Governo di centrodestra. Ciò spesso comporta l'apertura di nuove procedure di infrazione, come accadrà per le questioni dei rimpatri, della lotta contro il lavoro sommerso e della parità tra uomo e donna.

Vale la pena allora ricordare che anche il diritto, ma soprattutto la logica... (*Brusio*).

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, non è possibile parlare così, non è rispettoso continuare in questo modo: non si può tollerare!

PRESIDENTE. Non interrompa, senatrice Incostante. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

MARINARO (*PD*). Ma il mio intento è che questo intervento rimanga agli atti del Senato.

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Potrà farlo al termine della seduta. Colleghi, per cortesia, portate pazienza. Prego, senatrice Marinaro, prosegua.

MARINARO (PD). Sto per finire, Presidente. Il mio intento è che questo mio intervento resti agli atti del Senato, perché penso che stia proprio qui la questione di fondo per cui c'è effettivamente la necessità di voltare al più presto pagina, nel nostro Paese.

Vale la pena, in questo senso, ricordare che anche il diritto, ma soprattutto la logica, vorrebbe che, per applicare una direttiva, si mettessero in atto tutti gli strumenti necessari a far rispettare il diritto europeo, tanto dagli Stati quanto dai cittadini. D'altronde, cari colleghi, se il nostro sistema di recepimento resta bloccato alla delega obbligatoria al Governo, davvero non si capisce come, sulla base di una mera delega, il Parlamento possa prevedere o meno la copertura finanziaria. Questo è un meccanismo burocratico e barocco, finalizzato solo ad un recepimento formale, che non regge più ai tempi e che inesorabilmente emargina sempre più l'Italia, anziché favorire un processo di civile e moderna armonizzazione e ridare all'Italia il suo posto tra i grandi Paesi nel consesso europeo. Per tutti questi motivi, ritengo ingiusta la decisione di escludere, in base all'articolo 81 della Costituzione, questi emendamenti dalla discussione in Parlamento.

Penso che la nostra appartenenza all'Unione e tutto ciò che ne discende sul terreno dell'applicazione del diritto debba essere trasparente, coinvolgente e soprattutto non debba essere di parte, per corrispondere adeguatamente all'interesse generale. Peraltro, ancor prima che in Parlamento, la decisione politica di merito è già stata assunta dal Governo nelle competenti sedi europee, quindi non si capisce questo ulteriore filtro a livello nazionale attraverso la delega al Governo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

SCANU (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCANU (PD). Signora Presidente, attendo dal 2 marzo 2010 dal Presidente del Consiglio, dal Ministro del lavoro e dal Ministro delle attività produttive una risposta all'interrogazione 3-01193, a proposito della condizione della compagnia Meridiana spa. *(Forte brusio)*.

Se lei è d'accordo, Presidente, posso sospendere il mio intervento per lasciar defluire i colleghi dall'Aula, così possiamo parlare civilmente.

PRESIDENTE. Senatore Scanu, glielo volevo proporre, ma non volevo interromperla. Prego, senatori, acceleriamo l'uscita per consentire

di svolgere gli interventi di fine seduta. Onorevoli colleghi, per favore, andate a parlare fuori dall'Aula, oppure ascoltate il senatore Scanu.

SCANU (*PD*). Cercavo di dire che è ormai da quasi un anno che inutilmente attendo che il Presidente del Consiglio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti rispondano ad una mia interrogazione, sottoscritta anche dal capogruppo della Commissione attività produttive Marco Filippi e dal collega Francesco Sanna, relativamente alla situazione che si è determinata nella compagnia aerea Meridiana Fly. Dal 2 marzo, giorno di presentazione della mia interrogazione, ad oggi le cose sono fortemente peggiorate. È proprio di qualche giorno fa la notizia fornita dagli amministratori della compagnia riguardo alla volontà di quest'ultima di attuare un piano industriale a seguito del quale si dovrebbe procedere al licenziamento di 600 oppure di 800 persone: tale numero incide per più della metà rispetto alle persone attualmente occupate in quella compagnia.

Trattandosi di un'azienda di grande prestigio, che assolve ad una funzione di straordinaria importanza, a beneficio, in particolare, della Regione Sardegna, dell'isola della Sardegna, la prego, signora Presidente, di intervenire con la sua ben nota autorevolezza presso il Presidente del Consiglio e il Ministro a cui ho accennato affinché il Governo ancora in carica voglia prestare attenzione a questo problema così grave. È inaudito che in presenza di una possibile chiusura di una compagnia aerea tutta italiana (non parlo ovviamente dell'Alitalia, ma di Meridiana, che – ripeto – è tutta italiana) il Governo non abbia ritenuto di dover muovere un dito. In questi ultimi giorni dell'impero, fino a quando questo impero ci sarà, è indispensabile, signora Presidente, che chi ha ancora una carica la eserciti, a tutela della Sardegna, della compagnia e degli stessi lavoratori che concretamente rischiano, a centinaia, di perdere il posto di lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Scanu, sarà mia premura sollecitare la risposta alla sua interrogazione.

NEGRI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (*PD*). Signora Presidente, era il 18 febbraio 2010 – praticamente un anno fa – quando indirizzavo, insieme ad altri parlamentari piemontesi, un'interrogazione al ministro Gelmini su quello che era apparso, nella ricorrenza del 606° anno dell'Università di Torino, un singolare sottofinanziamento rispetto ad altre università italiane, specie del Nord Italia, che a parità di iscritti, titoli, valutazioni e così via, ricevevano maggiori risorse rispetto all'Università di Torino. È poi passato un anno – l'anno della contestata riforma – e ci si accinge ormai a definire i nuovi statuti dell'autonomia in tutte le università.

Ieri è stato inaugurato il 607° anno dell'Università di Torino, ed è ormai materia di discussione nella città il grave sottofinanziamento, in base al quale ogni studente torinese prende 4.000 euro, rispetto ai 5.000 euro degli studenti milanesi: è un'anomalia sulla quale non si riesce ad avere risposta alcuna. Dal momento che un anno è trascorso, sono nuovamente a chiedere che si risponda all'atto di sindacato ispettivo 4-02725 del 18 febbraio 2010: un'interrogazione profetica, legata allora ad una mera valutazione di un'inaugurazione, e ora, invece, materia di discussione delle forze politiche cittadine.

Ci auguriamo che, a un anno di distanza, il ministro Gelmini, alla soglia della definizione dei nuovi statuti, possa dar conto di questa particolarità tutta sabauda. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare una risposta anche alla sua interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 2 febbraio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 2 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

II. Votazioni sulle dimissioni presentate dai senatori Cuffaro e Nicola Rossi (*scrutinio segreto*) (*alle ore 12*).

La seduta è tolta (*ore 20,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- Legge comunitaria 2010 (2322)**ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine così determinato sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, se attengono a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individua-

zione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, ove non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foragere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una

procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni.

2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla coopera-

zione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESS-EUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE.

2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti.

EMENDAMENTI

1.100

MAZZATORTA, BODEGA

Approvato

Al comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.5

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

«2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.6

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

«2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE);».

1.7

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Approvato

Al comma 1, allegato B ivi richiamato, inserire la seguente direttiva:

«2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio».

1.8

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il primo periodo;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 2.****Approvato**

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti

oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,

nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non sono d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

EMENDAMENTI

2.1

D'ALIA, DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Id. em. 2.1

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

EMENDAMENTI

3.1

D'ALIA, DI GIOVAN PAOLO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

3.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della citata legge n. 11 del 2005, e successive modificazioni.

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

LEGNINI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 14-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, stabilisce il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea; tale principio comporta l'impossibilità di norme o prassi che producano effetti discriminatori tra cittadini italiani e cittadini comunitari, ed ha ispirato il disegno di legge n. 2322 in esame;

con l'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, è stata disposta fino al 31 dicembre 2011 la sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero, qualora lo Stato estero abbia presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all'accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana in relazione a controversie connesse a detti titoli esecutivi;

il medesimo articolo stabilisce altresì che i procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui titoli la cui efficacia è sospesa non possono essere proposti e se proposti sono sospesi; tali previsioni si applicano anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

con sentenza n. 5044/2004, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'immunità degli Stati esteri non possa assumere rilievo quando siano stati commessi crimini internazionali e che quindi la responsabilità degli Stati possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria italiana, citando in tal senso una inequivoca normativa convenzionale;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili a stabilire che le norme stabilite all'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2010, n. 63, convertito dalla legge 23 giugno 2010, n. 98, non si applichino ai titoli esecutivi e ai procedimenti civili, penali ed esecutivi che sono fondati sui fatti che costituiscono gravi crimini di guerra, crimini contro l'umanità e gravi atti terroristici;

ad assicurare che, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione italiana, che garantisce a tutti di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, qualora sia pendente presso una Corte internazionale un procedimento contro l'Italia per il mancato rispetto del-

l'immunità giurisdizionale di uno Stato estero in quanto Stato sovrano, alla parte interessata al procedimento sia concessa la facoltà di godere della protezione diplomatica.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d)*, le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari a 5,5 per cento»;

b) alla lettera *e)*, le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera *a)*» sono soppresse.

EMENDAMENTO

6.1

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MARINARO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-*quinquies*, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista»;

b) all'articolo 67-*duodecies*, comma 5, lettera c), le parole: «, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse;

c) all'articolo 67-*terdecies*, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto prima, e al più entro trenta giorni»;

d) all'articolo 67-*terdecies*, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto prima, e al più entro trenta giorni».

EMENDAMENTO

7.300

LANNUTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM))

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo è tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico;

b) prevedere, in conformità alla disciplina della direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una società di gestione del risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri e che una società di gestione armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;

c) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate anche al fine di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte di succursali delle società di gestione armonizzate avvenga nel rispetto delle regole di comportamento stabilite nel citato testo unico;

d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della citata direttiva 2009/65/CE, secondo i criteri e le modalità

previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture *master-feeder*;

f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;

g) ridefinire con opportune modifiche, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati;

h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con riferimento alle informazioni per gli investitori, adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti;

i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

l) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Nomenclatura europea di Roma capitale)

1. Nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica, al territorio di «Roma Capitale» è riconosciuta la qualifica di livello NUTS 2.

EMENDAMENTI

9.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.201

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «"Roma capitale"» inserire le seguenti: «e alla sua area metropolitana, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione e con le modalità di cui all'articolo 1 ed al comma 2 del presente articolo, un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, con particolare riguardo ai titoli ed ai requisiti per l'esercizio della professione sulla base dei seguenti criteri:

- a)* individuare i principi fondamentali concernenti la definizione e la disciplina del profilo professionale di guida turistica;
- b)* prevedere percorsi formativi omogenei per l'esercizio della professione;
- c)* prevedere modalità attuative uniformi per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione;

d) determinare le aree omogenee del territorio nazionale, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

e) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi, per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso, di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;

f) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire l'ordinato ed organico adeguamento della normativa vigente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle procedure di cui al comma 2, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto di cui al comma 1.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento.

5. Dall'attuazione dei decreti di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ai compiti di cui ai predetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

10.200

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.201

D'ALIA, TOMASELLI

Id. em. 10.200*Sopprimere l'articolo.*

10.202MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI**Respinto***Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento di esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze del territorio di riferimento».

10.203MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI**Respinto***Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) garantire che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica;».

10.204MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MAURO
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA**Respinto***Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

10.205

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che l'esercizio delle attività di guida turistica non sia subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza».

10.206

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dai quali non possono derivare vincoli territoriali all'esercizio della professione di guida turistica;».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

ADERENTI, BODEGA, MAZZATORTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio sulla base dei criteri nel medesimo specificati;

la riforma è finalizzata ad individuare requisiti minimi per l'accesso alla professione, nonché a prevedere percorsi formativi omogenei e modalità attuative uniformi per l'esercizio della medesima; è importante garantire che il riordino della professione di guida turistica non comprometta quei percorsi formativi preordinati alla conoscenza di specifiche aree del territorio nazionale;

a tale esigenza sembra fare riferimento il comma 1, lett. *d*), che prefigura la suddivisione del territorio nazionale in aree omogenee, particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico-artistico, culturale o ambientale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi;

data la ricchezza e varietà del patrimonio turistico nazionale, è necessario riconoscere alle Regioni adeguati spazi di intervento nella determinazione di percorsi formativi mirati volti a valorizzare le peculiarità storico-artistiche, culturali o ambientali di ciascun territorio;

impegna il Governo:

in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 10, a preservare e promuovere il ruolo delle Regioni quali soggetti istituzionali deputati alla valorizzazione della ricchezza storico-artistica, culturale o ambientale dei territori di rispettiva competenza attraverso la definizione di speciali percorsi formativi per le guide turistiche.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

DIVINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

fin dalla firma dei primi trattati, il nostro paese ha sempre manifestato grande attenzione all'integrazione europea, sia all'inizio con la libera circolazione delle merci e dei beni, sia successivamente con la libera circolazione delle persone, sia in fine con la libera circolazione delle professioni, e che tuttavia non si è mai ritenuto che questa spinta d'apertura all'Europa si sarebbe potuta, per paradosso, incarnare in azione a discapito dei residenti del nostro territorio nazionale;

un caso eclatante si è verificato col riconoscimento della qualifica professionale e l'abilitazione dei maestri di sci: le regioni e le province autonome hanno disciplinato l'esercizio nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani;

per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo

sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è automatico se per periodi limitati (stabiliti da norme regionali) mentre così non è se gli stessi titoli sono stati conseguiti da italiani che si trovavano temporaneamente all'estero;

la Provincia Autonoma di Trento, in particolar modo, si è più volte distinta penalizzando i residenti pur in parità di titoli posseduti, e si è prodigata affinché il riconoscimento del brevetto di maestro di sci e lo svolgimento della professione, in Italia e nei Paesi della Comunità Europea, risultasse «non uguale» per tutti;

nella legislatura XV, in Commissione 14a del Senato furono approvate le osservazioni della Commissione sull'A.G. n. 134 di cui: «...valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di perequazione tra i requisiti professionali richiesti alle persone residenti nel territorio nazionale e i requisiti connessi con il riconoscimento delle qualifiche richiesti ai lavoratori residenti in un altro Stato europeo che vengono ad esercitare la professione in Italia, al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti dei cittadini italiani». Nella stessa occasione intervenne in discussione generale il Sen. Stiffoni il quale nell'esprimere il proprio voto favorevole alla proposta di parere proponeva l'inserimento rafforzativo «... di una specificazione per cui l'applicazione della direttiva in parola in nessun caso può comportare forme di discriminazioni tra cittadini italiani e cittadini di altri Paesi membri dell'Unione, con particolare riferimento al riconoscimento della qualifica di maestro di sci»;

sulla base di quanto detto, e nonostante ripetute osservazioni sottoposte alla Provincia Autonoma di Trento, la stessa continua ad ignorarne l'importanza dell'equipollenza europea del riconoscimento, penalizzando così i pochi giovani italiani (trentini) abilitati all'estero (per lo più durante il loro corso di studi universitari) dotati delle medesime abilitazioni di quei professionisti provenienti da Stati membri (e abilitati nei rispettivi Paesi) ai quali è invece concesso l'insegnamento della pratica dello sci, come le direttive europee prevedono, discriminando di fatto questi primi nell'esercizio temporaneo della professione nel loro stesso Paese;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo ad intervenire:

allo scopo di, eliminare ogni forma di contrasto con le disposizioni comunitarie, eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti di professionisti italiani, in fine legittimando e ripristinando la parità dei titoli per la qualifica di maestro di sci su tutto il territorio nazionale.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di comunicazioni elettroniche)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e a recepire la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

3. I medesimi decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera *c)*, limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali;

i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni relative alla condivisione o alla coubicazione delle stesse e che, nella definizione degli obblighi di accesso, tengano debitamente conto dei rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

m) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di mercato nazionali e subnazionali;

o) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;

p) valutazione della proporzionalità degli obblighi regolamentari tenendo conto della diversità delle condizioni di concorrenza a livello subnazionale;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 1, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.

4. All'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter)*, quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: «in favore dell'ente gestore», sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».

4. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

11.200

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Le parole da: «Apportare» a: «comunicazioni,»;> respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,»;

b) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica»;

c) al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi»;

d) al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma

devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sotto utilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale»;

e) al comma 3, dopo la lettera *e*) inserire le seguenti:

«*e-bis*) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

f) al comma 3, lettera *f*), dopo le parole «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione»;

g) al comma 3, lettera *h*), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza»;

h) al comma 3, sopprimere la lettera *l*);

i) al comma 3, dopo la lettera *m*) inserire la seguente:

«*m-bis*) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito internet»;

- l)* al comma 3, sopprimere la lettera *o*);
- m)* al comma 3, sopprimere la lettera *p*);
- n)* al comma 3, sopprimere la lettera *q*);

11.201

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Precluso

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», inserire le seguenti: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,».

11.202

GERMONTANI, SAIA, PEDICA (*)

Respinto

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a*) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;»

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso».

Al comma 3, lettera q) sostituire le parole: «nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti «ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore».

(*) I senatori Marinaro e Pistorio aggiungono la firma in corso di seduta.

11.203

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica».

11.204

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;».

11.205

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di: evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella

stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sottoutilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;».

11.206

D'ALIA, MARINARO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni introducendo metodi proporzionati allo sviluppo della rete e alle esigenze di tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali, per la rintracciabilità per esigenze di giustizia, degli utenti di servizi per l'accesso a *internet* con tecnologie senza fili messi a disposizione da terzi, attraverso l'identificazione anche indiretta, per il tramite di utenze cellulari o altri strumenti. Per l'identificazione degli strumenti tecnologici sono sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete *internet* e l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;».

11.207

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis*) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;».

11.208

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

11.209

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza».

11.210

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 3 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali, della Direzione nazionale antimafia, del Dipartimento informazioni per la sicurezza, quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE».

11.211

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

11.212

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito *internet*».

11.213

VITA, VIMERCATI, DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Al comma 3, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e definizione degli obblighi regolamentari»;

b) *dopo le parole:* «delle condizioni di» *sostituire le parole:* «mercato nazionali e subnazionali» *con le parole:* «tali mercati».

11.214

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

11.215

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

11.216

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

11.217

ZANETTA, BORNACIN

Respinto

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «di cui al comma 1,» con la seguente: «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze.».

11.218

VITA, VIMERCATI

Id. em. 11.217

Al comma 3, lettera q), sostituire dalle parole: «per le garanzie» fino alle parole: «di cui al comma 1» con la parola: «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico,», inserire le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze.».

ORDINI DEL GIORNO

G11.100

MAZZATORTA, BODEGA

V. testo 2

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 2322 recante «Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame, recepisce le direttive europee volte a rafforzare il mercato interno dei Paesi europei e, in particolare, a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica e a promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio e delle reti *wireless*;

fra i principi e i criteri direttivi generali a cui i decreti legislativi devono attenersi per l'attuazione delle suddette normative, si prevede, alla lettera *m*), l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale comporta una situazione di disagio per gli Enti locali che devono ospitare le nuove reti, sia dal punto di vista estetico-ambientale a causa dell'impatto visivo, sia dal punto di vista igienico-sanitario a causa dei rischi per la popolazione derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, sia dal punto di vista del regolare svolgimento delle attività e dei servizi del territorio, in conseguenza della realizzazione di scavi sul suolo pubblico;

impegna il governo:

a prevedere, contestualmente all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11 del provvedimento in esame, un piano di ricono-

scimenti economici a titolo di compensazioni territoriali a favore degli enti locali che subiscono disagi a causa dell'installazione delle nuove reti di telecomunicazione sul proprio territorio.

G11.100 (testo 2)

MAZZATORTA, BODEGA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 2322 recante «Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari,

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame, recepisce le direttive europee volte a rafforzare il mercato interno dei Paesi europei e, in particolare, a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica e a promuovere una gestione efficiente flessibile e coordinata dello spettro radio e delle reti *wireless*;

fra i principi e i criteri direttivi generali a cui i decreti legislativi devono attenersi per l'attuazione delle suddette normative, si prevede, alla lettera *m*), l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

la promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale comporta una situazione di disagio per gli Enti locali che devono ospitare le nuove reti, sia dal punto di vista estetico-ambientale a causa dell'impatto visivo, sia dal punto di vista igienico-sanitario a causa dei rischi per la popolazione derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, sia dal punto di vista del regolare svolgimento delle attività e dei servizi del territorio, in conseguenza della realizzazione di scavi sul suolo pubblico;

impegna il governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a prevedere, contestualmente all'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11 del provvedimento in esame, un piano di riconoscimenti economici a titolo di compensazioni territoriali a favore degli enti locali che subiscono disagi a causa dell'installazione delle nuove reti di telecomunicazione sul proprio territorio.

(*) Accolto dal Governo

G11.101

PERDUCA, VITA, VIMERCATI, PORETTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il pacchetto di direttive europee in materia di comunicazioni elettroniche introduce il principio del «diritto d'accesso» per i cittadini dell'Unione Europea;

la «neutralità della rete» è un principio necessario non solo a garantire i diritti civili degli utenti della rete, compreso il sopraccitato diritto d'accesso, ma anche la garanzia di un libero sviluppo del mercato delle telecomunicazioni e in generale dell'economia dell'informazione;

lo spettro radio non è frutto di investimenti privati, ma un bene comune che deve restare disponibile in modo «non esclusivo»;

nelle direttive vengono rafforzate le prescrizioni a garanzia degli utenti finali in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;

i tempi e le modalità di conservazione e cancellazione dei dati personali hanno fino ad ora consentito una eccessiva discrezionalità;

impegna il Governo:

ad implementare la rete in banda larga e ultra larga (NGN) con l'obiettivo di raggiungere la totalità dei cittadini entro il 2015;

a procedere alla messa in gara di parte delle frequenze che si liberano nel passaggio dalla TV analogica a quella digitale;

ad implementare il diritto d'accesso contenuto nella direttiva, garantendo concretamente l'accesso a banda larga a tutti i cittadini italiani come diritto fondamentale, dando a tutti gli operatori del mercato la possibilità di contribuire al soddisfacimento di tale diritto;

a garantire che eventuali restringimenti di accesso siano vincolati a procedure eque e imparziali, garantendo in ogni caso il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo;

a garantire un accesso non esclusivo dello spettro radio;

a difendere la neutralità della rete, innanzitutto garantendo adeguata trasparenza rispetto a pratiche di *traffic shaping* volte a privilegiare o filtrare alcune applicazioni o alcuni contenuti;

ad includere nelle apparecchiature terminali a cui garantire l'accesso in particolare a disabili, anziani e di esigenze sociali particolari anche gli strumenti necessari ad esercitare la cosiddetta democrazia elettronica;

a rafforzare le prescrizioni anche relativamente ai tempi e alle modalità di cancellazione dei dati personali.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.300 [già 1.2 (testo 3)]

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA,
LUSI, MAURO MARIA MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritate-

voli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicu-

rando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16.»

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera *n)*, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11.0.301 [già 1.2 (testo 2)]

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della

vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenerne;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della

legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11.0.302 [già 1.3 (testo 2)]

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento alla necessità di introdurre nell'ordinamento interno modalità di uscita dal territorio nazionale diverse dall'espulsione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. I decreti legislativi di cui al comma I sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere norme e procedure da applicarsi per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani;

b) garantire l'introduzione di meccanismi idonei a tutela dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo;

c) tenere specificamente in considerazione le esigenze delle persone vulnerabili, tra quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito forme di violenza fisica, psicologica o sessuale;

d) prevedere l'attuazione del principio di preferenza a favore del rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato, nonché l'introduzione di misure mirate a permettere la partenza volontaria in un periodo congruo, con l'emissione di un titolo di «soggiorno temporaneo» di durata compresa tra sette e trenta giorni che garantisca al migrante la possibilità e il tempo necessario per organizzare il proprio ritorno volontario; garantendo altresì la possibilità di una proroga del periodo per la partenza volontaria in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale;

e) inserire meccanismi premiati nei confronti del cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare che collabora alla propria identificazione, con la esplicita previsione della possibilità di revocare l'espulsione di quanti aderiscono all'opzione del ritorno volontario, riducendo il periodo di divieto di reingresso per i medesimi soggetti;

f) prevedere campagne di informazione circa la possibilità, per il cittadino di Paesi terzi irregolare, di procedere alla richiesta di rimpatrio volontario;

g) garantire, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, maggiore consulenza e assistenza al rimpatrio, anche orientando in tal senso le possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri;

h) garantire procedure eque e trasparenti e misure che tengano in considerazione le circostanze specifiche dei casi individuali del richiedente, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano le scuole e l'esistenza di altri legami familiari e sociali».

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-

sate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2009 (Doc. LXXXVII, n. 3)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00058) n. 1 (01 febbraio 2011)

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Il Senato,

premessi che:

la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2009, è stata presentata dal Governo nell'agosto 2010, e arriva dunque all'esame dell'Aula del Senato con più un anno di ritardo;

l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come modificato dalla Legge Comunitaria 2009 approvata nel giugno dello scorso anno, stabilisce che il (Governo presenti al Parlamento due distinte relazioni; l'una, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, di carattere programmatico e che tenga conto dei programmi di lavoro dell'Unione europea e riguardi le linee della politica europea dell'Italia per l'anno in corso; l'altra, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, relativa all'anno pregresso, che fornisca al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

in questo contesto, particolare rilevanza dovrebbe avere, anche a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha mutato considerevolmente le condizioni in cui operano Governo e Parlamenti nazionali e che ha riaffermato la centralità e il ruolo dei Parlamenti nazionali nella costruzione europea, la relazione del Governo relativa al seguito dato e alle iniziative assunte dal Governo medesimo in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;

il ritardo con cui nella corrente legislatura le Leggi comunitarie annuali e le Relazioni giungono all'esame del Parlamento vanifica l'incisività di uno strumento che dovrebbe essere al medesimo tempo conoscitivo e programmatico. Anche a tale fine, sarebbe necessario provvedere con ur-

genza alle opportune modifiche del Regolamento del Senato, al fine di esperire un esame disgiunto tra la Relazione stessa e il disegno di legge comunitaria annuale;

al di là della distanza temporale, l'attuale sistema di recepimento della normativa comunitaria è stato elaborato in una congiuntura di emergenza e di forte ritardo nell'adeguamento dell'Italia al sistema europeo. Attualmente, tuttavia, soprattutto dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona, vi sono differenti prerogative e nuove esigenze per i Parlamenti nazionali;

considerato che:

con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009 non può ritenersi né apprezzabile né innovativa la sua strutturazione che fa seguito peraltro alla Legge comunitaria 2008 ed una passata relazione certamente migliori;

nel merito, si valuta positivamente il *trend* di recepimento delle direttive comunitarie e dell'adeguamento alle prescrizioni enunciate nell'ambito delle procedure di infrazione. Essi proseguono una linea comune di politiche UE iniziata dall'Italia ormai da qualche anno;

per altro verso, si giudicano censurabili (per esempio strategia di Lisbona e azione congiunta su occupazione femminile e parità di opportunità) la estrema vaghezza nel riferire di passate iniziative italiane nell'UE e l'assenza di una proposta programmatica per l'iniziativa italiana nell'UE nell'anno in corso e su base pluriennale,

impegna il Governo:

a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie rafforzando la struttura del Ministero e il coordinamento governativo delle politiche comunitarie e il confronto parlamentare di merito;

ad adoperarsi, nei limiti della competenza dell'Esecutivo nello sviluppo del dialogo tra i Parlamenti degli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea, affinché possa risultare rafforzato il ruolo del Parlamento e delle Commissioni permanenti per le Politiche dell'Unione europea. In particolare:

ad adottare iniziative volte ad assicurare un più ampio coordinamento degli strumenti di controllo sull'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, armonizzando le azioni di indirizzo e di controllo facendo seguito anche all'indagine sull'uso dei fondi comunitari portata a termine dalla XIV Commissione del Senato;

a presentare quanto prima al Parlamento le due Relazioni previste dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, così da permettere al Parlamento stesso un adeguato approfondimento e una discussione quanto più possibile ampia e informata relativamente alle iniziative prese dal Go-

verno nell'anno 2010 in sede europea e il programma che l'Italia ha intenzione di implementare nel corso del 2011.

(6-00059) n. 2 (01 febbraio 2011)

LICASTRO SCARDINO, SANTINI, ADERENTI

Il Senato,

esaminata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,

la approva.

(6-00060) n. 3 (01 febbraio 2011)

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Il Senato,

premessi che:

la Relazione annuale, introdotta dalla legge n. 11 del 2005 al fine di rendere conto delle attività svolte dal Governo in seno alle istituzioni europee e nell'ambito delle politiche comunitarie, rappresenta uno strumento di preziosa rilevanza per l'attività, di valenza costituzionale, di controllo del Parlamento sulle attività dell'esecutivo;

con l'entrata in vigore il 1° dicembre del 2009 del Trattato di Lisbona è stato ulteriormente accresciuto il ruolo dei Parlamenti nazionali nelle procedure normative dell'Unione europea, al fine di garantire, con la più incisiva partecipazione delle assemblee elettive nazionali agli affari europei, una maggiore legittimità democratica all'architettura istituzionale dell'Unione europea, quando prima la rappresentatività era data in via principale soltanto dalla partecipazione degli esecutivi nazionali al Consiglio Europeo;

in questo processo di democratizzazione la Relazione annuale in oggetto dovrebbe rappresentare un momento di importante coinvolgimento per il nostro Parlamento;

in forza del nuovo articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, da questo anno il Governo deve presentare al Parlamento, oltre alla Relazione annuale relativa all'anno pregresso, anche una seconda relazione, di carattere programmatico, che tenga conto dei programmi di lavoro dell'Unione europea e riguardi le linee della politica europea dell'Italia per l'anno in corso;

considerato che:

con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per ranno 2009 il provvedimento è stato presentato dal Governo il 5 agosto scorso e arriva all'esame del Parlamento con 17 mesi di ritardo, pregiudicando l'incisività della Relazione in termini programmatici e conoscitivi in quanto il testo contiene riferimenti a circostanze e fatti relativi al 2008 e testimoniando in tale via il depotenziamento della funzione di controllo del Parlamento;

la Giunta per il Regolamento del Senato della Repubblica ha sospeso i lavori in merito alla riforma del Regolamento che avrebbe dovuto prevedere la separazione del documento in oggetto dalla legge comunitaria, al fine di rendere più veloce ed agevole l'analisi dei due atti e di rispettare in tale modo le tempistiche dettate dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11;

nel merito, si ritiene che relativamente alla risposta dell'Unione europea alla crisi mondiale, si sarebbe dovuto mettere in luce nella Relazione più che il semplice coordinamento delle politiche di bilancio nazionali la volontà degli Stati membri di dare vita ad una cogente *governance* europea, al fine di disporre di reali ed incisivi strumenti di risposta unitaria alle perturbazioni finanziarie ed economiche e capace di individuare misure preventive in grado di riformare strutturalmente il sistema; in merito alla sezione III, che si concentra sull'energia e sui cambiamenti climatici, è stigmatizzabile come il Governo abbia dimostrato poco coraggio nel perseguire gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, mancando di individuare incentivi per le industrie con compatibilità ecologica, e come abbia rappresentato un freno per gli Stati membri più avanzati in materia nella implementazione della politica ambientale e nel raggiungimento del cosiddetto accordo "20-20-20", per il quale ha anche avanzato una proposta di riforma che ne riduce l'apporto;

si giudica inoltre censurabile la estrema vaghezza nel riferire di passate iniziative italiane nell'UE e l'assenza di una proposta programmatica per l'iniziativa italiana nell'UE nell'anno in corso e su base pluriennale;

rilevato infine che:

il Ministro per le Politiche Europee, risulta, dal 15 novembre 2010, vacante del titolare del dicastero, nonché del sottosegretario competente;

il Ministro per le Politiche Europee è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, partecipando alle riunioni del Consiglio competitività dell'Unione europea e rappresentando l'Italia negli argomenti posti relativi al mercato interno;

la vacanza di tale carica ha comportato l'affidamento ad *interim* della competenza sulle politiche comunitarie al Presidente del Consiglio, la cui attività in tale ambito è risultata nei mesi risibile a causa degli impegni dello stesso negli affari della Presidenza del Consiglio;

il nostro Paese ha risentito della mancanza di un titolare del Ministero per le Politiche Europee non soltanto nell'attività di rappresentanza in seno alle istituzioni comunitarie ma anche nell'attività interna del Dipartimento, come dimostra l'impossibilità, determinata dall'*impasse* politica, di presentare al Parlamento la Relazione programmatica sulla partecipazione italiana all'Unione europea per il 2011, prevista dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 da ultimo novellato, così come affermato dal Capo Dipartimento Mitiche Comunitarie nell'audizione tenutasi in Commissione 14^a, seduta n. 136 del 12 gennaio 2011, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto dei tempi previsti per la presentazione al Parlamento della Relazione annuale per il 2010 al fine di mantenere la coerenza e la rilevanza conoscitiva del documento, che si perdono inevitabilmente qualora la Relazione si riferisca a fatti ed eventi anacronistici rispetto al dibattito parlamentare;

a prevedere nella Relazione per l'anno 2010 una valutazione critica delle attività intraprese dall'Italia per il conseguimento degli obiettivi non vincolanti e vincolanti assunti;

a impegnare ogni strumento al fine di giungere ad una efficiente ed efficace *governance* economica dell'Unione europea, riformando in tempi brevi la procedura di bilancio interna alle linee guida sancite a livello europeo;

a potenziare i risultati ottenuti sia in merito alla riduzione del numero di procedure di infrazione, allineando il dato attuale, 123 procedure aperte, con quello inferiore degli altri Paesi UE, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie, passando da un *deficit* dell'1,4 per cento all'1 per cento, fissato come obiettivo nel 2007;

a tenere, in materia ambientale, di immigrazione e di tutela dei diritti umani, una politica più in linea con gli Stati membri avanzati nelle materie;

ad adoperarsi per quanto di competenza e nei limiti delle funzioni dell'Esecutivo nel sistema di dialogo tra Paesi membri e istituzioni comunitarie, affinché sia rafforzato il ruolo del Parlamento e delle Commissioni permanenti per le Politiche dell'Unione europea, in particolare assicurando che i Parlamenti nazionali non si limitino ad esercitare le proprie prerogative nell'elaborazione della fase ascendente della normativa comunitaria, i cui risultati in termini di *performance* sono stati sicuramente positivi, ma intervengano altresì nella fase discendente del recepimento della stessa, in via diretta e superando l'attuale assetto di delega al Governo, in modo tale da garantire il fondamentale momento del controllo parlamentare nel processo decisionale comunitario;

ad assecondare, nei limiti di competenza dell'Esecutivo, il processo di progressivo rafforzamento dei poteri della 14^a Commissione, al fine di trasformare la commissione, il cui ruolo è oggi subordinato alle altre com-

missioni permanenti, in organismo proponente per l'elaborazione delle normative comunitarie e giudicante in ultima istanza nella trasposizione delle stesse nel nostro ordinamento, così da valorizzare appieno il ruolo e gli strumenti ad essa conferiti dal Trattato di Lisbona;

a nominare, nel più breve tempo possibile, il nuovo titolare della delega ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri dirette ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di garantire operatività al dipartimento per le Politiche Comunitarie e piena rappresentanza al nostro Paese in seno alle istituzioni europee.

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE 6-00059

(n. 2)

(6-00059) 2.1

VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DIGILIO, DE ANGELIS, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA, RUSSO, RUTELLI, BRUNO

Al testo della proposta di risoluzione n.2, aggiungere in fine il seguente periodo:

«e impegna altresì il Governo a recepire in tempi rapidi le nuove direttive europee in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, e in sede di recepimento della suddetta normativa a tenere adeguatamente conto del contenuto di proposte di legge già depositate presso il Senato della Repubblica, mirate a tutelare le piccole e medie imprese nei rapporti commerciali con le grandi imprese e la Pubblica Amministrazione.»

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Lannutti nella discussione generale congiunta del disegno di legge n. 2322 e del *Doc.* LXXXVII, n. 3

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'atto Senato 2322, riguardante le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, la cosiddetta legge comunitaria 2010, nel condividere le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale, compresa la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel breve tempo a disposizione mi soffermerò su alcuni argomenti che ci stanno particolarmente a cuore: il rinnovo automatico delle concessioni, la modifica del TUF (Testo Unico della finanza); l'articolo 7 recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ed alcune modifiche al codice del consumo, sui quali ho presentato un emendamento.

Il primo dei 7 nuovi articoli introdotti, cioè l'articolo 7, riguarda modifiche – al fine di armonizzare la legislazione nazionale al dettato comunitario – a quattro articoli del codice del consumo in materia di servizi finanziari. La prima modifica riguarda l'identità del rappresentante del fornitore, stabilito nello Stato membro (in luogo dell'Italia) di residenza del consumatore. La seconda modifica interviene sul diritto di recesso, espungendo dal testo oggi in vigore l'inapplicabilità di detto recesso ai contratti di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore. Mentre le modifiche introdotte alle lettere *e*) e *d*) prevedono – in relazione al pagamento del servizio fornito prima del recesso – in luogo di una scadenza temporale certa di 15 giorni, una dicitura vaga quale il «quanto prima, e al più entro trenta giorni». Non riusciamo a capire quale sia lo spirito che abbia spinto a modificare il certo per l'incerto, se non il tentativo di favorire le imprese di assicurazioni per penalizzare ancora una volta i consumatori che sono stati già ampiamente vessati dalle compagnie, che applicano in Italia tariffe più alte d'Europa nel settore della RC Auto, con tariffe aumentate dalla liberalizzazione del 179,7 per cento.

Sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) è opportuno ricordare che nell'ordinamento interno il quadro di riferimento in materia è la disciplina dettata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (Testo unico delle di-

sposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il cosiddetto TUF). La norma in esame impone al Governo il rispetto – oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, in quanto compatibili – anche di principi e criteri direttivi specifici. Nel dettaglio si prevede alla lettera *a)* del comma 1 la prescrizione di apportare al TUF le modifiche necessarie al corretto ed integrale recepimento della direttiva, confermando il ricorso alla disciplina secondaria ove opportuno ed attribuendo relative competenze e poteri di vigilanza alla Banca d’Italia e alla CONSOB, per consentire alle società di gestione del risparmio di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in altri Stati membri, e alle società di gestione armonizzate di istituire e gestire fondi comuni di investimento armonizzati in Italia. Le modifiche al TUF apportate alla lettera *c)*, in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate, hanno la finalità di garantire che una società di gestione armonizzata operante in Italia sia tenuta al rispetto delle norme italiane sulla costituzione ed il funzionamento dei fondi comuni di investimento armonizzati, mentre la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio in Italia da parte di succursali delle società di gestione armonizzate rispetti le regole di comportamento previste dal TUF, attribuendo alla Banca d’Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall’articolo 98 della direttiva.

I criteri e le modalità per l’esercizio di tali poteri devono ricalcare quelli previsti dall’articolo 187-*octies* del TUF. È inoltre prevista la ridefinizione delle norme del TUF concernenti l’offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati, che siano attuate le misure di tutela dell’investitore adeguando, in particolare, la disciplina dell’offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti; che si applichino sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate. Dette sanzioni dovranno essere in linea con quelle già stabilite nel TUF in tema di disciplina degli intermediari, anche riguardo ai limiti massimi ivi previsti, con la realizzazione di un complessivo coordinamento della disciplina in materia.

L’altra questione che interessa i consumatori riguarda la modifica all’articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2001 di attuazione della direttiva 98/83/CE in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. La normativa originaria prescriveva che i requisiti di qualità (cioè i parametri chimici e microbiologici previsti all’allegato I del decreto legislativo 31/2001) delle acque destinate al consumo umano dovessero essere garantiti al punto d’uso, cioè, nel caso di acque confezionate, «nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». Successivamente il decreto legislativo n. 27 del 2002 aggiungeva a questa disposizione le parole «e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo». L’articolo 13 del disegno di legge in esame elimina questa ultima modifica riportando il testo alla formulazione originaria.

Infine, in merito alla durata della concessioni demaniali ai titolari di stabilimento balneare, con la procedura di infrazione n. 2008/4908 ai danni dell'Italia, la Commissione europea ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali. La Repubblica italiana sarebbe venuta meno «agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE». La disposizione in esame mira dunque a modificare il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 procedendo alla soppressione del comma 2 dell'articolo 01. Si abroga così il rinnovo automatico delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative (gestione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, ecc.). La modifica apportata è senza dubbio condivisibile, sia alla luce dei principi generali di derivazione comunitaria, sia in termini di ritorni generali per l'economia nazionale, in quanto la previsione del rinnovo automatico di una concessione demaniale sessennale non solo non stimola gli operatori economici a corrispondere un canone più alto all'amministrazione concedente e ad offrire migliori condizioni di servizio agli utenti, ma favorisce anche la costituzione o il mantenimento di comportamenti collusivi fra i soggetti titolari delle rispettive concessioni. In relazione all'elemento della durata della concessione, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato aveva già affermato nel 1998 che «la durata della concessione andrebbe di regola giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie. Non è tuttavia indispensabile che tale durata sia parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività, in quanto il valore, al momento della gara, degli investimenti già effettuati dal concessionario può essere posto a base d'asta». Allo stesso tempo, non si può tralasciare che la disposizione ci pone di fronte ad uno scenario con implicazioni di fortissima rilevanza economica e sociale, di cui non si può non tenere conto. Occorre dunque coniugare l'apertura al mercato con l'esigenza di evitare contraccolpi sull'industria balneare tali da mettere in ginocchio tutto il comparto.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2322. Em. 1.5, Di Giovan Paolo e altri	252	251	005	115	131	126	RESP.
002	Nom.	DDL n. 2322. Em. 1.8, Pedica e altri	251	250	019	099	132	126	RESP.
003	Nom.	DDL n. 2322. Emm. 2.1 e 2.2, D'Alia e Di Giovan Paolo; Della Monica e altri	255	254	003	120	131	128	RESP.
004	Nom.	DDL n. 2322. ODG G5.100, Legnini	258	257	003	115	139	129	RESP.
005	Nom.	DDL n. 2322. Em. 7.300, Lannutti e Pedica	259	258	097	014	147	130	RESP.
006	Nom.	DDL n. 2322. Em. 9.200, Pedica e altri	259	258	006	016	236	130	RESP.
007	Nom.	DDL n. 2322. Em. 10.202, Marinaro e altri	252	250	006	115	129	126	RESP.
008	Nom.	DDL n. 2322. Em. 10.203, Marinaro e altri	260	259	003	125	131	130	RESP.
009	Nom.	DDL n. 2322. Em. 10.204, Marinaro e altri	256	254	007	119	128	128	RESP.
010	Nom.	DDL n. 2322. Em. 10.205, Marinaro e altri	259	257	005	119	133	129	RESP.
011	Nom.	DDL n. 2322. Prima parte em. 11.200, Vita e altri	254	252	004	119	129	127	RESP.
012	Nom.	DDL n. 2322. Em. 11.202, Germontani e altri	259	258	003	123	132	130	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0495

del 01/02/2011 14.17.12

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 2322. Em. 11.207, Vita e altri	257	256	004	122	130	129	RESP.
014	Nom.	DDL n. 2322. Em. 11.208, Vita e altri	256	255	004	120	131	128	RESP.
015	Nom.	DDL n. 2322. Em. 11.210, Pedica e altri	255	254	039	085	130	128	RESP.
016	Nom.	DDL n. 2322. Em. 11.211, Vita e altri	254	252	010	113	129	127	RESP.
017	Nom.	DDL n. 2322. Em. 11.212, Vita e altri	255	254	004	121	129	128	RESP.
018	Nom.	DDL n. 2322. Emm. 11.217 e 11.218, Zanetta e Bornacin; Vita e Vimercati	257	256	004	122	130	129	RESP.
019	Nom.	DDL n. 2322. ODG G11.101, Perduca e altri	255	254	017	106	131	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0495 del 01/02/2011 14.17.12 Pagina 3

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE																			
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C			C	C			C						C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO																			
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	A		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	F	A	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO																			
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F						
DE SENA LUIGI																			
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	F	A	F		C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
DINI LAMBERTO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA																			
D'UBALDO LUCIO											F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FANTETTI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE																			
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F

Seduta N. 0495 del 01/02/2011 14.17.12 Pagina 4

Totale votazioni 19

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000019																		
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	A	A	F	F	C	C	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA																			
GALIO TO VINCENZO																			
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	F	A	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
GHEDINI RITA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
GIARETTA PAOLO																			
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIO LA MANUELA																			
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	A	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
ICHINO PIETRO				F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F									F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE																			
LEVI MONTALCINI RITA																			
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoruso, Augello, Bettamio, Caliendo, Camber, Cantoni, Carlino, Caselli, Castelli, Chiti, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Messina, Morra, Mugnai, Palma, Pera, Rizzotti, Stancanelli, Vaccari, Viceconte e Zanoletti.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Cabras, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo il Popolo della Libertà ha comunicato, in data 31 gennaio 2011, la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Sebastiano Burgaretta Aparo;

4^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Sebastiano Burgaretta Aparo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 1° febbraio 2011, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione – approvata nella seduta del 25 gennaio 2011 dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM (2010) 728 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati (*Doc. XVIII*, n. 76).

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 31 gennaio 2011, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il senatore Pasquale Viespoli, in sostituzione del senatore Giuseppe Caforio, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 31 gennaio 2011, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il deputato Pietro Laffranco, in sostituzione del deputato Carmelo Briguglio, dimissionario.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato in data 26 gennaio 2011, ha nominato componente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Alberto Balboni, in sostituzione del senatore Raffaele Stancanelli, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Tomassini Antonio

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi (2541)

(presentato in data 26/1/2011);

senatrice Blazina Tamara

Norme in materia di ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno-italiano nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (2542)

(presentato in data 27/1/2011);

senatore Fantetti Raffaele

Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo (2543)

(presentato in data 31/1/2011);

senatore Valentino Giuseppe

Modifiche agli articoli 317, 317-bis, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 322-ter, 629, 346, 360, 368 del codice penale ed alle leggi ad essi correlate, in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione (2544)

(presentato in data 31/1/2011).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Giovan Paolo Roberto ed altri

Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet (2485)

(assegnato in data 01/02/2011);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ceccanti Stefano

Modifiche all'articolo 39 della Costituzione relative alla libertà e democraticità dei sindacati nonché alla stipulazione di contratti collettivi (2520) previ pareri delle Commissioni 11ª (Lavoro, previdenza sociale) (assegnato in data 01/02/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Baio Emanuela ed altri

Disposizioni di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione (2495) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 01/02/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Menardi Giuseppe ed altri

Norme sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali (2509) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 01/02/2011);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Della Monica Silvia ed altri

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (2534) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) (assegnato in data 01/02/2011);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Filippi Marco

Disposizioni per la sicurezza della navigazione e la costruzione di navi specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare (2320) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 01/02/2011);

12^a Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Bassoli Fiorenza

Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (835)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 01/02/2011);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. De Luca Vincenzo ed altri

Norme per il superamento della gestione emergenziale e per il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché interventi in materia ambientale nella regione Campania (2463)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 01/02/2011).

Indagini conoscitive, annunzio

La 9^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La 12^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2011, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 – lo schema di decreto legislativo recante: «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio» (n. 327).

D'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, lo schema di decreto è stato deferito, per la parte relativa al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, alla Commissione parlamentare per la semplificazione che – ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005 – esprimerà il parere entro il 2 marzo 2011. L'atto è stato altresì deferito, per la parte concernente l'attuazione della direttiva 2008/122/CE alla 10^a Commissione permanente, che – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 96 del 2010 – esprimerà il parere entro il 12 marzo 2011. Le Commissioni 1^a, 2^a e 14^a potranno formulare osservazioni alla 10^a Commissione entro il 2 marzo 2011.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Emanuele Fidora e Luciano Chiappetta, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

ai dottori Alessandra De Marco, Michele Palma e Rosina Veltri, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;

ai dottori Concettina Ciminiello, Salvatore Bilardo, Giorgio Gisci, Luigi Orlando, Annamaria Pastore, Piero Pettinelli, Emanuele Sferra, Antonio Musella, Silvia Genovese, Leonella Cappelli, Ermanno Lolli, Antimo Prospero, Paola Treggiari, Laura Belmonte, Raffaele Grande, Federico Filiani e Paolo Valletta, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Antonio Tagliaferri, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

alla dottoressa Fiorenza Barazzoni, nell'ambito della Struttura di supporto al Ministro per la semplificazione normativa della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ai dottori Calogero Piscitello e Giuseppe Belsito, nell'ambito del Ministero della giustizia;

ai dottori Edoardo Gambacciani, Paola Paduano, Grazia Strano, Raffaele Tangorra e al professor Giovanni Geroldi, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ai dottori Giovanni Leonardi e Francesco Bevere, nell'ambito del Ministero della salute;

ai dottori Donato Carlea, Giovanni Guglielmi, Marco Pittaluga, Fabio Croccolo, Roberto Daniele e Paolo Delli Veneri, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ai dottori Attilio Tripodi e Stefano Vaccari, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

al dottor Renato Catalano, nell'ambito della Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

ai dottori Mario Guarany e Antonia Pasqua Recchia, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di segretario generale del Ministero medesimo alla dottoressa Matilde Mancini.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4^a Commissione permanente (*Doc. XXXVI*, n. 3).

Con lettera in data 21 gennaio 2011, il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 14 gennaio 2011, n. 3, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Villacidro (CA).

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 16 e 22 dicembre 2010, 4 e 12 gennaio 2011, ha inviato – ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – le seguenti delibere CIPE, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento:

alle Commissioni 5^a e 8^a:

n. 3/2010 concernente: «Itinerario Ragusa-Catania: ammodernamento a quattro corsie della SS 514 e della SS 194 dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114»;

n. 27/2010 concernente: «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – Aggiornamento 2009»;

n. 31/2010 concernente: «Articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 – Riprogrammazione del Fondo infrastrutture»;

n. 56/2010 concernente: «Piano nazionale della sicurezza stradale (articolo 32, legge 144/1999) – Quarto e quinto programma di attuazione»;

n. 64/2010 concernente: «Assegnazione, a carico del Fondo infrastrutture, dell'importo complessivo di 560 milioni di euro per il finanziamento di servizi erogati da ANAS e da RFI»;

n. 65/2010 concernente: «Contratto di programma ANAS 2010»;

n. 72/2010 concernente: «Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Atto aggiuntivo alla convenzione C.A.L. S.p.a. – Bre.Be.Mi. S.p.a.»;

n. 77/2010 concernente: «Compensi ai Commissari straordinari ex articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009»;

alle Commissioni 5ª e 13ª:

n. 68/2010 concernente: «Assegnazione di 100 milioni di euro per interventi di risanamento ambientale delibera 117/2009 – Modifica copertura finanziaria»;

n. 69/2010 concernente: «Rimodulazione del programma di completamento del piano irriguo nazionale delle regioni centro-settentrionali»

alle Commissioni 5ª e 14ª:

n. 79/2010 concernente: «Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari».

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 28 gennaio 2011, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» (2518).

Il documento è stato inviato alle Commissioni riunite 1ª e 5ª.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data

25 gennaio 2011, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

- n. 880, relativo alla seduta dell'8 novembre 2010;
- n. 881, relativo alla seduta del 15 novembre 2010;
- n. 882, relativo alla seduta del 22 novembre 2010;
- n. 883, relativo alla seduta del 29 novembre 2010;
- n. 884, relativo alla seduta del 6 dicembre 2010;
- n. 885, relativo alla seduta del 13 dicembre 2010;
- n. 886, relativo alla seduta del 20 dicembre 2010.

I predetti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (Atto sciopero n. 156).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 25 gennaio 2011, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 23 del 13 gennaio 2011, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza);

dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'articolo 420-ter, comma 1, del codice di procedura penale, l'impedimento addotto. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 117).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 24 e 27 gennaio 2011, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria, rispettivamente:

dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 281);

dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per gli esercizi dal 2006 al 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'ar-

titolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 282).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Chiaromonte, Biondelli, De Sena e Molinari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04410 della senatrice Baio ed altri.

Interrogazioni

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il teatro Giuseppe Verdi di Terni riveste uno specifico interesse storico e architettonico, essendo stato progettato dal Poletti, architetto pontificio dei palazzi apostolici e inaugurato nel 1849;

in seguito al crollo del contro soffitto avvenuto il 15 gennaio 2011, è stato evidenziato lo stato di degrado del teatro Verdi, tanto che il Comune ha interdetto il transito in prossimità del suo ingresso e disposto lavori di ristrutturazione di massima urgenza;

in occasione del sopralluogo effettuato il giorno dopo il crollo dal responsabile della seconda unità operativa dell'Ufficio lavori pubblici del Comune di Terni sono stati rilevati: porzioni di cornicione e di muratura distaccate su tutto il perimetro confinante con il vico del Teatro, mancanza di parti dei canali di gronda, canali di gronda ostruiti, parzialmente distaccati e fatiscenti, tegole rotte che rischiano di cadere, infissi divelti, copertura del loggiato deteriorata che determina infiltrazioni d'acqua piovana;

la Giunta comunale ha deliberato la realizzazione di lavori di ristrutturazione e recupero per una somma di 300.000 euro complessivi, da realizzare una volta reperite le risorse;

il Comune ha chiesto con queste finalità uno stanziamento speciale alla Regione Umbria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga possibile attingere ai fondi strutturali europei per concorrere ad un serio lavoro di restauro che permetta di recuperare la fruibilità del teatro Giuseppe Verdi di Terni, e, in tal caso, in quale misura, tempi e modi intenda procedere per salvare dal deperimento un bene che costituisce parte dell'identità culturale e sociale della città.

(3-01881)

GARAVAGLIA Massimo, MONTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

si ventila l'ipotesi di trasferimento, o addirittura di chiusura, del Museo e dell'Archivio storico dell'Alfa Romeo, patrimonio del territorio, oltre che dell'umanità tutta;

sin dal lontano 18 dicembre 1976, il Museo e l'Archivio storico Alfa Romeo di Arese (Milano) offrono agli occhi del pubblico, degli appassionati dell'automobile e degli amanti del marchio milanese la splendida e suggestiva collezione di 110 vetture;

si tratta di pezzi unici, da corsa, di produzione, prototipi e *concept*, quali: la prima vettura ALFA, la «24 HP», le leggendarie vincitrici delle Mille miglia (per esempio la 6 cilindri 1750 Gran Sport di Tazio Nuvolari), le mitiche «8C» carrozzate da Touring, l'«Alfetta 159» da Gran Premio, campione del mondo di Formula 1 con Juan Manuel Fangio, dalla «Giulietta», vettura iconica degli anni '50, la «33 TT 12» Sport, e molti altri prototipi dei successivi anni '70;

alle vetture si aggiungono 15 motori d'aviazione e 25 propulsori automobilistici che testimoniano l'evoluzione tecnologica dell'ingegneria Alfa Romeo e circa un migliaio di modellini di auto realizzati in differenti dimensioni, esposti in apposite teche;

oltre il 60 per cento delle vetture esposte nelle sale del Museo sono completamente efficienti e funzionanti, svolgendo il ruolo di protagoniste nell'ambito di importanti eventi e manifestazioni nazionali e internazionali, statiche e dinamiche: dalle strade italiane della rievocazione della Mille miglia ai paesaggi inglesi del «Festival of Speed» di Goodwood, dal bagno di folla dei visitatori della mostra «Bellezza Necessaria» di Tokyo all'entusiastico ed eterno *love affair* degli Stati Uniti per il Biscione, come si è visto al «Concorso d'eleganza di Pebble Beach»;

ogni anno il Museo storico accoglie un pubblico eterogeneo fatto di 11.500 visitatori (consuntivo relativo al 2007), il 60 per cento dei quali provenienti da Paesi esteri, e promuove iniziative di carattere culturale legate al mondo dell'automobile e a tutto ciò che ruota attorno ad esso;

l'Archivio storico, posto nel complesso del Centro direzionale, nei pressi del Museo e ad esso collegato, raccoglie un patrimonio di 50.000 immagini digitalizzate, 5.000 pubblicazioni tecniche, 3.000 disegni, un migliaio di filmati, i registri degli *chassis* delle vetture, a partire dal 1938, e tutti i vari fondi aziendali;

l'attività, particolarmente attiva (circa 4.000 contatti annuali), è oggetto d'interesse della stampa, editoria, collezionisti, ricercatori e tesisti;

la Soprintendenza per i beni culturali della Lombardia ha recentemente definito l'insieme del complesso Alfa Romeo (Museo, Archivio e palazzine ospitanti, ossia il Centro direzionale Alfa) di straordinaria importanza poiché sono testimonianza della produzione della casa automobilistica, del *design* in Italia e nel mondo, considerando che la raccolta del Museo Storico Alfa Romeo, oltre all'intrinseco eccezionale valore culturale, presenti uno stretto legame con l'edificio che la ospita, configurandosi come ragione stessa dell'esistenza di questo. Sempre a giudizio del

Soprintendente, l'Archivio storico Alfa Romeo, oltre all'intrinseco valore storico particolarmente importante, presenta uno stretto legame con l'edificio che lo ospita, una delle palazzine del Centro direzionale oggi adibita a sede del Centro documentazione del settore automobilistico storico Alfa Romeo, in ragione del nesso con l'ente produttore, da un lato, e con la raccolta del Museo storico, dall'altro. Tale Archivio costituisce dunque un insieme unitario ed inscindibile dell'immobile contenitore, che a sua volta ne è a suo tempo l'integrazione e l'inseparabile ambiente;

nel mese di luglio 2010, la Soprintendenza, su richiesta motivata del Comune di Arese, avrebbe proposto alla competente Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia l'adozione di un provvedimento di tutela intersettoriale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, comprensivo: 1) di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante (ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera *d*), e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 42, in relazione ai beni culturali) per il compendio immobiliare costituito da Centro direzionale e Museo storico Alfa Romeo; 2) di dichiarazione di eccezionale interesse (ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere *d*) e *e*), e 13 del codice) per la raccolta del Museo storico, pertinenziale all'edificio contenitore; 3) di rinnovo della dichiarazione di interesse storico particolarmente importante (ai sensi degli articoli 128, comma 3, e 10, comma 3, lettera *b*), del codice) dell'Archivio storico Alfa Romeo, pertinenziale all'edificio contenitore;

contestualmente all'inoltro della proposta di vincolo di cui sopra, la Soprintendenza per i Beni Culturali avrebbe proceduto alla notifica dell'inizio del procedimento alle parti interessate. Ciò comporterebbe l'applicazione in via cautelare delle disposizioni del citato codice (Capo II, Sezione I del capo III e Sezione I del Capo IV del Titolo I, relativo alla tutela, della parte II, relativo ai beni culturali) che dettano prescrizioni in materia di esercizio da parte dell'amministrazione dei poteri di vigilanza e ispezione, di adozione di misure di protezione e di controllo in caso di alienazione o di altri modi di trasmissione della cosa;

i fondatori del Comitato amici del Museo Alfa Romeo di Arese hanno promosso una serie di azioni, dando vita all'«associazione Amici del Museo Alfa Romeo di Arese»;

la predetta associazione, alla quale avrebbero già aderito una serie di *club* e 60 soggetti privati, si prefigge di essere *partner* privilegiato della struttura che gestirà il complesso museale e di avere quindi, in sintonia e coordinamento con i suoi amministratori, compiti operativi di difesa, valorizzazione e promozione dello sviluppo dello stesso;

gli scopi principali dell'attuale Comitato sono infatti i seguenti: a) allacciare relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri e con personalità di livello internazionale, così da contribuire a realizzare l'arricchimento dell'istituzione sia per quanto riguarda il patrimonio documentale che la valorizzazione culturale; b) promuovere programmi di attività con l'organizzazione di *stage*, laboratori, visite, eventi vari, conferenze, mostre e rassegne illustranti la storia, gli esiti e le ten-

denze nel campo dell'automobilismo, limitatamente al marchio Alfa Romeo. Prestare altresì collaborazione in iniziative particolari di studio, ricerca e promozione in campo artistico e documentario al fine della piena attuazione dei compiti statutari del Museo; c) promuovere studi e documentazione che possano generare un arricchimento dell'attività del museo di Arese; d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo sociale; e) promuovere e curare la raccolta di mezzi finanziari onde sovvenire direttamente alle necessità ed ai programmi di incremento delle collezioni del museo; f) sostenere iniziative concernenti il tema stesso del museo, contribuire alla stampa di pubblicazioni nonché promuovere ed intraprendere direttamente ogni iniziativa atta al conseguimento dell'oggetto sociale stesso, compresa la pubblicazione e l'edizione di periodici, numeri unici, volumi o collane; g) aderire ad altre iniziative o strutture associative o societarie che hanno finalità simili,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso le citate amministrazioni periferiche per sollecitare la definizione del procedimento relativo alla formalizzazione del vincolo sulle palazzine del Centro direzionale Alfa Romeo e del materiale ospitato, in modo anche da realizzare, in tempi brevi: a) l'inventario completo di quanto è attualmente custodito nel museo, nonché del materiale (veicoli o altro) dato in prestito ad altri musei, mostre ed altri eventi organizzati per gli amatori delle automobili d'interesse storico; b) la verifica dello stato di manutenzione del patrimonio del complesso museale Alfa Romeo, con la stesura di una dettagliata relazione tecnica onde procedere all'eventuale contestazione, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di inadempienze, carenze o altro, a carico degli attuali proprietari dei beni e/o dei responsabili della loro custodia e gestione;

se non ritenga altresì importante sollecitare l'attivazione di azioni di vigilanza e di ispezione da parte della stessa Soprintendenza, da realizzarsi con le adeguate misure di protezione e di controllo in caso di alienazione o di altri atti di disposizione dei beni.

(3-01883)

D'ALÌ. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

così come disposto da un apposito emendamento approvato in Senato in data 25 novembre 2008, l'art. 4-terdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, ha disciplinato uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli aiuti economici, *de minimis*, alle imprese agricole danneggiate dalla malattia fungina «peronospora della vite», con particolare riferimento alle zone colpite della Sicilia;

con delibera del 26 novembre 2009 la Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato la proposta di riparto degli stanziamenti effet-

tuata dal Ministero in indirizzo che assegnava tra l'altro la destinazione di 6.387.205,80 euro alla Regione Siciliana per le suddette finalità;

considerato che la Regione Siciliana nel mese di gennaio 2011 ha approvato il decreto di ripartizione dei fondi destinati al locale comparto vitivinicolo per i danneggiamenti subiti dalla malattia fungina «peronospora della vite» stanziando la somma totale di 29.672 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dell'intervento deliberato dalla Regione Siciliana per le finalità di sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla malattia fungina «peronospora della vite» e se nello stesso intervento siano ricompresi gli stanziamenti descritti in premessa e, ove ciò non fosse, quale *iter* si sia riscontrato per le destinazioni assegnate alla Regione Siciliana come individuato dal riparto deliberato dalla Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero in indirizzo in data 26 novembre 2009.

(3-01884)

SERRA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

come è noto il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che si applica anche alle amministrazioni deputate a svolgere attività relative alla pubblica incolumità. Tra queste è inclusa l'attività della prevenzione incendi svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

a giudizio dell'interrogante, ciò determina di fatto un impatto estremamente pericoloso e negativo sulle varie attività produttive nascenti perché viene a mancare l'indispensabile funzione di prevenzione incendi determinante, tramite le indicazioni date dai Vigili del fuoco, ad abbassare la probabilità di incidente e a limitare i danni alle cose e alle persone in caso di avvenuto evento incidentale;

tale scelta quindi risulta grave per la sicurezza complessiva e non in linea con gli interessi dell'impresa, colpevolmente pericolosa per la sicurezza dei lavoratori coinvolti e altamente a rischio per gli operatori Vigili del fuoco che intervengono in caso di incendio perché non in possesso delle conoscenze strutturali e dei presidi antincendio esistenti nel luogo e nel manufatto coinvolti, in assenza della certificazione antincendio;

poiché tale innovazione legislativa si fonda sulla semplificazione e sulla riduzione dei tempi autorizzativi per favorire la nascita di attività produttive nel Paese, si evidenzia che la preesistente procedura di prevenzione degli incendi non rallenta e non ostacola la celerità della nascita di nuove imprese poiché proprio per favorire le nuove imprese è già prevista da alcuni anni la DIA (dichiarazione di inizio attività), con la quale l'impresa inizia l'attività immediatamente, prima ancora della valutazione dei parametri di sicurezza previsti dalle normative antincendio;

dal punto di vista quindi della rapidità della risposta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il problema era già stato superato in passato proprio per la grande sensibilità istituzionale del Corpo stesso, nonostante dovessero essere effettuate successivamente le valutazioni tecniche di rito;

pertanto non si comprendono sotto questo profilo le ragioni del superamento delle procedure previgenti;

per quanto riguarda gli effetti finanziari della questione, si osserva che tale innovazione determina minori entrate nelle casse statali in ragione del superamento dei versamenti previsti alle tesorerie per tale servizio dello Stato;

sotto il versante della sicurezza, il provvedimento è negativo perché aumenta il rischio di incidenti e gli effetti degli stessi sulle imprese, sui cittadini e sui Vigili del fuoco;

tale *deregulation*, infatti, aumenterebbe in modo esponenziale il pericolo per tutti i cittadini e per le attività produttive se si considera che finora, nonostante le previgenti procedure di prevenzione degli incendi, molte attività produttive in fase di controllo dei Vigili del fuoco sono state trovate difformi dai contenuti delle dichiarazioni prodotte ad inizio attività,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, nell'interesse generale del Paese, adottare urgenti misure atte a ripristinare la procedura preesistente di prevenzione degli incendi.

(3-01886)

SERRA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i Vigili del fuoco, nonostante gravi criticità inerenti alla carenza di organico e alla scarsità delle risorse di bilancio, operano su tutto il territorio italiano garantendo quotidianamente il soccorso ai cittadini;

per fronteggiare interventi di varia tipologia e natura con sviluppi imprevedibili è necessario operare in squadre di soccorso con diverse specializzazioni per poter assolvere con professionalità ed efficacia il servizio che i cittadini richiedono;

ogni squadra composta da cinque unità non può operare senza il responsabile della stessa, indispensabile per determinare la migliore riuscita dell'intervento di soccorso, per garantire la sicurezza del personale coinvolto e per rispondere nel caso fosse necessario all'autorità giudiziaria, in quanto il responsabile della squadra, in possesso della qualifica di caposquadra, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria;

allo stato attuale il Corpo è fortemente carente delle qualifiche di caposquadra ed è necessario un provvedimento straordinario che consenta una procedura rapida e non burocratica di passaggi di qualifica che possa garantire la figura professionale essenziale all'operatività delle squadre di soccorso;

dal punto di vista finanziario la procedura non comporta alcun onere aggiuntivo poiché i passaggi di qualifica in oggetto sono procedure riservate esclusivamente al personale in servizio la cui copertura economica è già finanziata dalle norme vigenti relative all'ordinamento del personale;

questa considerazione è stata supportata dalle valutazioni tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze operate recentemente d'intesa con l'amministrazione dell'interno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare opportune misure atte a garantire le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché l'operatività del soccorso.

(3-01887)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato su «Milano Finanza» in data 26 gennaio 2011, il signor Pierdomenico Gallo, un banchiere di lungo corso già implicato nel *crac* del gruppo Italgrani avvenuto nei primi anni 2000 ed oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare in data 27 giugno 2003, in qualità di presidente di Meliorbanca, ha ironizzato sui lavoratori del gruppo Fonspa, che cercano di difendere i loro posti di lavoro;

si legge infatti: «Morgan Stanley intende liberarsi di Fonspa, l'istituto capitolino che un tempo, dentro la Comit, era uno dei protagonisti del mercato dei mutui fondiari, diventato da parecchio tempo uno zombi che sopravvive senza destino perché a Roma è molto più difficile ristrutturare una banca che a Milano, dove gli Istituti si liquidano (vedi il caso di MB) e i dipendenti vengono ammessi ai benefici del Fondo Abi in attesa di un ricollocamento sul mercato. Morgan Stanley, a livello mondiale, sta facendo piuttosto bene e quindi immagino il fastidio del country manager dell'Italia, durante i comitati della banca a New York, a spiegare perché, nel nostro Paese, un istituto di credito che continua a perdere non può essere messo in liquidazione. Nello stesso articolo si fa cenno a una possibile soluzione con il gruppo Intesa Sanpaolo, che diverrebbe così un contenitore di ultima istanza al solo scopo di salvaguardare l'occupazione. Fonspa non ha reti né presenze retail né depositi di clienti e quindi non si capisce bene perché una banca come Intesa, il cui management è così attento ai risultati, debba sopportare il costo del suo assorbimento. Pertanto, solo la riqualificazione della mission di Fonspa, nell'ambito delle molteplici attività del colosso milanese, potrebbe giustificare l'operazione. Ovviamente a Roma la tensione sindacale è massima e le preoccupazioni sono più che giustificate, con inevitabili forti pressioni sulla Vigilanza. Ciò può forse spiegare perché una banca che perde parecchi milioni l'anno, e nella quale i costi di struttura sono un multiplo dei ricavi, ancora sopravvive. Viene da chiedersi se nella ristrutturazione del nostro sistema bancario, che per fortuna è uno dei più saldi d'Europa, esistano differenti pesi e misure a seconda della latitudine»;

per quanto risulta all'interrogante, le rappresentanze sindacali del Credito Fondiario-Fonspa, che cercano di difendere i posti di lavoro di 150 dipendenti, con scioperi, manifestazioni e *sit-in* di protesta, perché non riescono a comprendere le ragioni di uno stallo di un Istituto blasonato come l'ex Credito fondiario SpA, hanno reagito chiedendo a «Milano Finanza» di pubblicare la loro posizione: «Le sottoscritte rappresentanze sindacali del Credito Fondiario-Fonspa, con riferimento all'articolo pubblicato su MF-Milano Finanza in data 21 gennaio dal titolo »Morgan Stanley accelera su Fonspa«, citate come »fonti« a conoscenza delle trattative in

corso tra Morgan Stanley e Intesa Sanpaolo, comunicano di aver appreso solo dalla lettura dell'articolo il »presunto« interesse di Intesa Sanpaolo all'acquisto del Credito Fondiario-Fonspa. Conseguentemente, anche quanto indicato in merito alla »presunta« presenza di una cinquantina di esuberi, è del tutto ignoto alle scriventi organizzazioni sindacali. Nessuno dei rappresentanti delle uniche cinque sigle sindacali presenti in azienda e firmatarie di questa lettera è mai stato contattato né ha preso alcun contatto con la giornalista Angela Zoppo autrice dell'articolo in oggetto, e con nessun altro giornalista della testata. Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinfub, Ugl Credito». «Prendiamo atto della precisazione e comprendiamo l'imbarazzo degli esponenti sindacali che probabilmente hanno assunto impegno di riservatezza con la proprietà di Fonspa», ha chiuso il quotidiano finanziario in calce alla lettera;

considerato che:

nel quotidiano «la Repubblica», in un articolo pubblicato il 23 aprile 1992, dal titolo: «Bnl-Atlanta, un complotto mondiale», si dava conto dei lavori svolti dalla Commissione di inchiesta del Senato, che il giorno precedente aveva «ultimato i suoi lavori ed ha consegnato una relazione finale di 84 cartelle al presidente del Senato Giovanni Spadolini», dando giudizi severissimi su Chris Drougoul, un banchiere faccendiere nato a New York da padre francese e madre tedesca che dopo aver vissuto in Francia, arriva in Italia per poi tornare negli Usa, protagonista di un *crac* della «filiale di Atlanta della Bnl, che ha esposto per quasi 4.000 miliardi la banca italiana con l'Irak nella seconda metà degli anni '80, (...) in »una operazione di politica internazionale progettata e condotta per lo più clandestinamente, che ha trovato piena sponda negli Usa e negli altri paesi«»;

continua l'articolo: «Per i senatori italiani, inoltre, la direzione centrale della Bnl sapeva che Atlanta aveva un grosso volume d'affari con Bagdad. La commissione infatti non ha lesinato critiche agli ex presidente e direttore generale, Nerio Nesi e Giacomo Pedde, sostenendo che »essi non potevano non essere al corrente della attiva presenza del loro istituto sul terreno del commercio con l'Irak« e definendo »inevitabile ed ineccepibile« il loro »tempestivo allontanamento«. Ma i rilievi della commissione sugli uomini della Bnl non si fermano a Nesi e Pedde, il quale oltretutto avrebbe avuto un rapporto »diretto« con »l'uomo di Atlanta«. Investono, tra gli altri, anche il »protettore« di Drogoul, Renato Guadagnini, ex capo dell'area nord-americana della banca, l'ex amministratore delegato Pier Domenico Gallo, l'ex direttore della filiale di New York, Carlo Vecchi, l'ex direttore della Linea istituzioni finanziarie estere, Gian Maria Sartoretti, con il funzionario Teodoro Monaco, il capo della Linea ispettorato, Dante Bonamici, il numero uno del nucleo ispettivo estero, Lucio Costantini, e gli ispettori Louis Messere e Francesco Petti»;

sempre lo stesso articolo, in un pezzo intitolato: «Dal Nuovo banco Ambrosiano al Bancoper», così scriveva su Gallo: «Pier Domenico Gallo ha lasciato la scorsa estate la Bnl per motivi di salute, ma ne è stato per anni uno degli uomini di punta, prima come vicedirettore generale e poi come amministratore delegato. Nato nel '39 a Cossano Belbo, Gallo si

è laureato in giurisprudenza e dopo un'esperienza all'ufficio economico dell'Unione industriali di Torino è entrato nella locale cassa di risparmio. Dopo aver gestito il risanamento del Nuovo Banco Ambrosiano da direttore generale, è entrato in Bnl nell'87. All'epoca di Atlanta si occupava dell'area Finanza»;

in un articolo pubblicato su «Il Mattino-on-line» nel dicembre 2008, così si tratteggiava il banchiere: «Dal profondo Sud al più-Nord-non-si-può, dunque: il mercato è mercato. Ed è persona coerente, Marinelli, »longa manus« di Pier Domenico Gallo: mentre »spinge« l'eolico e le biomasse e l'olio di palma, egli afferma che »nel lungo periodo non si può prescindere dal nucleare«; chissà quanto potrà piacere una simile dichiarazione... A proposito, si perdoni il quesito: come mai Pier Domenico Gallo, »insieme ben riuscito di banchiere vecchio e nuovo« secondo l'agiografia che circola su InterNet, ha lasciato la presidenza della »Laborex Sa« del cui capitale è proprietario al 50 per cento per tramite di apposita azienda? Avvicendamento tecnico? Oppure un'uscita con passo felpato, stile »Pantera rosa«, mentre sembra che sul »sistema-Meliorbanca« si stanno addensando nubi da catastrofe, come testimoniato dalla valutazione »junk« (»spazzatura«) venuta dagli esperti di una nota agenzia di »rating«? Ci mancherebbe soltanto un »crack«, a questo punto, dopo che del pluriinquisito e già a suo tempo arrestato Pier Domenico Gallo si sono occupate più spesso le cronache giudiziarie rispetto a quelle finanziarie»;

il banchiere Gallo, fondatore di Meliorbanca, ha molteplici interessi, che spaziano dalla ricerca medica, all'energia, ai trasporti. In un articolo pubblicato su «L'Unione Sarda», in data 11 febbraio 2010, intitolato «Scommettiamo sulla Sardegna», vengono illustrati, come si legge nel sottotitolo, «I piani del banchiere di Kinetika che ha acquistato tre cliniche nell'area di Cagliari», in «Un business che parte dalla ricerca e arriva sino alla diagnostica e alla riabilitazione»;

si legge: «Oggi il gruppo Gallo, che attraverso GalloInvest gestisce il fondo Fonsicar con base a Londra, ha deciso di puntare sull'Isola. Partendo dalla sanità. Gli ultimi colpi messi a segno sono le acquisizioni delle cliniche private Città di Quartu, Sant'Elena e San Salvatore. La gestione delle strutture è stata affidata a Kinetika (sempre del gruppo Gallo), che ha anche interessi nella sanità lombarda e piemontese. »Cagliari sarà il quartier generale italiano di Kinetika in campo medico«, spiega Gallo. »L'obiettivo è il rilancio del comparto: dalla ricerca alla diagnostica fino ad arrivare alla riabilitazione«. (...) La forza che spinge le operazioni di GalloInvest è una sola: l'idea di filiera. »Ogni attività di investimento va sviluppata in un'ottica di rete«, osserva il banchiere. »Il piano casa, per esempio, consentirà di riqualificare le abitazioni dal punto di vista energetico, dando lavoro a tantissime imprese che ruotano attorno all'edilizia isolana«. Gallo si sofferma sulla micro-energia: »Sarà una scommessa interessante: ogni condominio consumerà coi pannelli solari solo una parte dell'energia prodotta, il resto potrà essere venduto sul mercato a una tariffa ottima«. (...) Ma la Sardegna ha tante occasioni da cogliere: »La pri-

vatizzazione di Tirrenia è una grande chance per l'Isola e per la sua portualità», precisa Gallo. Una volta acquisita la ontrollata regionale di Tirrenia, »la Regione dovrà stimolare lo sviluppo dei traffici e, parallelamente, attirare aziende turistiche e della ristorazione perché investano sui porti sardi: credo che«, aggiunge Gallo, »si possa creare occupazione per almeno cinquemila persone«. (...) I trasporti sono fondamentali anche per un altro settore: l'agroalimentare. «Nell'Isola manca una catena del freddo: se non ce l'hai, i prodotti si deteriorano in fretta e non si sfrutta appieno il loro valore. Inoltre, la catena del freddo è energivora: costruire una logistica in grado di conservare i prodotti consentirebbe di impiegare l'energia termica prodotta dalle grandi industrie, ancora presenti in Sardegna». (...) Per mettere in campo un progetto imprenditoriale, però, serve il contributo del credito. «Le banche devono lavorare di più per l'Isola e non limitarsi, come spesso capita, a investire sui titoli di Stato», sottolinea Gallo. «Insomma, devono saper rischiare». E sarà decisivo l'apporto della nuova Sfirs: «La sua trasformazione in agenzia regionale è stata una mossa azzecata della giunta Cappellacci: la Sfirs, in altre parole, potrà costruire meccanismi di controllo e di garanzie, chiedendo alle banche un impegno concreto verso il territorio»»,

si chiede di sapere:

se risulti che il banchiere Pierdomenico Gallo che ha dato giudizi sprezzanti sulla lotta dei lavoratori Fonspa, che cercano di difendere il loro posto di lavoro, sia lo stesso Pierdomenico Gallo, banchiere di lungo corso già implicato nel *crac* del gruppo Italgrani avvenuto nei primi anni duemila ed oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare in data 27 giugno 2003, in qualità di presidente di Meliorbanca;

se risulti che il banchiere Gallo sia lo stesso che da ex amministratore delegato della Bnl, in qualità di responsabile dell'area finanza, non si accorgeva, assieme all'ex direttore della filiale di New York, Carlo Vecchi, l'ex direttore della Linea istituzioni finanziarie estere, Gian Maria Sartoretti, con il funzionario Teodoro Monaco, il capo della Linea ispettorato, Dante Bonamici, il numero uno del nucleo ispettivo estero, Lucio Costantini e gli ispettori Louis Messere e Francesco Petti, del *deficit* colossale pari a 4.000 miliardi di vecchie lire prodotte da Chris Drougoul a carico della banca italiana, del Tesoro e quindi in definitiva dei correntisti, nello scandalo denominato «Iraqgate»;

se risulti che il giudizio sprezzante su Fonspa, un istituto che non ha reti, né presenze *retail* né depositi di clienti, possa nascondere mire recondite di possibili acquisizioni di Fonspa da parte di Meliorbanca;

se l'intervento del dottor Gallo non abbia avuto la finalità di far naufragare le trattative tra Morgan Stanley, proprietaria di Fonspa, e banca Intesa, spacciandola come riqualificazione della *mission* di Fonspa, nell'ambito delle molteplici attività del colosso milanese, a giustificazione dell'operazione, quasi sicuramente naufragata;

quale sia la valutazione del Governo della vicenda, per gli aspetti di propria competenza, tenuto conto che a giudizio dell'interrogante l'accostamento tra Milano e Roma, dove la tensione sindacale è massima con

inevitabili pressioni sulla struttura di vigilanza della Banca d'Italia e l'auspicio della chiusura dell'attività di Fonspa a causa delle perdite, nasconde un cinico disprezzo verso i lavoratori, che nelle ristrutturazioni del sistema bancario, uno dei più saldi d'Europa dati i costi della stabilità addossati a rate a consumatori e risparmiatori con tassi più elevati e costi dei conti correnti più alti d'Europa, nonostante i differenti pesi e misure a seconda della latitudine, sono chiamati a pagare i costi delle crisi e dei dissesti, spesso con la complicità della distratta vigilanza.

(3-01888)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GARAVAGLIA Mariapia, ZANDA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

nel corso della seduta del 21 gennaio 2011, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare la nomina dei sette componenti il Consiglio direttivo dell'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

tra i componenti del suddetto Consiglio direttivo scelti dal ministro Gelmini non figura alcun rappresentante delle discipline umanistiche né alcun rappresentante delle istituzioni accademiche del Mezzogiorno; si rileva, inoltre, l'assenza di ricercatori;

la scelta operata dal ministro Gelmini di non includere tra i membri Consiglio direttivo i rappresentanti del settore umanistico risulta totalmente incomprensibile ed inaccettabile stante la fondamentale ed indiscutibile importanza che tale settore riveste, che peraltro richiede peculiari e specifici criteri di valutazione;

altresì incomprensibile ed inaccettabile risulta l'esclusione dal medesimo Consiglio direttivo della rappresentanza dell'istituzioni accademiche meridionali che, anche in considerazione delle condizioni di maggiore disagio sociale, economico e culturale in cui operano, meritano di essere adeguatamente rappresentate;

il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Anvur adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del menzionato decreto-legge, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, stabilisce che «I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti commissioni parlamentari»,

si chiede di sapere sulla base di quali criteri il Ministro in indirizzo abbia ritenuto di non includere tra i componenti del Consiglio direttivo dell'Anvur i rappresentanti delle discipline umanistiche, delle istituzioni accademiche meridionali e dei ricercatori.

(3-01882)

LEGNINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'inizio del corrente anno scolastico è stato caratterizzato da alcune forti contraddizioni e paradossi scaturiti proprio dalla mancata ristrutturazione delle classi di concorso che avrebbe dovuto accompagnare il nuovo regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di evitare che docenti di ruolo risultassero perdenti posto o soprannumerari;

a partire dal prossimo anno scolastico lo scorrimento nelle classi seconde del regolamento citato farà sentire maggiormente i suoi effetti nella diminuzione del monte-ore settimanale per alcune discipline come la chimica (A013) e la filosofia (A036) dove si prevede, sin da ora, un esubero di docenti di ruolo;

considerato che nei prossimi giorni i dirigenti scolastici dovranno comunicare agli Uffici scolastici provinciali gli organici di diritto dei docenti della scuola secondaria di secondo grado in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141,

si chiede di sapere:

se la ristrutturazione o rivisitazione degli insegnamenti nelle diverse classi di concorso sia già stata avviata e se tale operazione sarà conclusa prima che i dirigenti scolastici debbano comunicare agli Uffici scolastici provinciali gli organici di diritto;

se tra le classi di concorso prescelte per l'insegnamento di «Scienze e tecnologie applicate» per il settore tecnologico degli istituti tecnici sia stata inserita o si preveda di inserire anche la classe di concorso A013 (chimica e tecnologie chimiche) negli indirizzi di seguito specificati: C1 (meccanica, mecatronica ed energie); C3 (elettronica ed elettrotecnica); C5 (grafica e comunicazione); C6 (chimica, materiali e biotecnologie); C7 (sistema moda); C8 (agraria, agroalimentare e agroindustria) e C9 (costruzioni, ambiente e territorio);

se, nell'ambito della riorganizzazione delle classi di concorso, ai fini di evitare sperequazioni tra docenti con uguali titoli di accesso all'insegnamento di una determinata disciplina, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere che negli istituti tecnici, ovvero negli ex istituti per geometri e istituti tecnici industriali statali, l'insegnamento della fisica possa essere attribuito anche ai docenti appartenenti alla classe di concorso A013 che ne abbiano i titoli di accesso così come previsto dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 o, in subordine, prevedere per gli stessi docenti anche la possibilità di insegnare chimica nei licei, prerogativa che attualmente è riservata solo ai docenti appartenenti classe di concorso A060;

se, nel corso del corrente anno scolastico, non ritenga di dover avviare corsi abilitanti per gli insegnanti che, pur avendo i titoli di accesso, mancano della relativa abilitazione;

se non ritenga opportuno che i docenti di ruolo abilitati nella classe di concorso A036 che hanno sempre insegnato filosofia nei licei (ex pedagogici, scienze sociali e tecnologici) e che nel loro piano di studi universitario abbiano sostenuto almeno tre esami di storia (anche se provenienti quindi dal corso di laurea in Scienze politiche nel cui ordinamento è previsto un numero di esami, relativo a tale disciplina, assai più consistente, cioè non meno di dieci) siano inseriti nella nuova classe di concorso in cui andrà a confluire la A037 (storia e filosofia. – classe di concorso riformata in A19), al fine di consentire loro di poter accedere all'insegnamento di storia e filosofia nei licei, ovvero creare un unico ambito disciplinare in cui far confluire ambedue le classi di concorso così come già previsto in molti Paesi dell'Unione europea;

qualora non si dovesse pervenire alla riorganizzazione delle classi di concorso di insegnamento in tempo utile ovvero prima del termine ultimo concesso ai dirigenti scolastici per comunicare agli Uffici scolastici provinciali gli organici di diritto, se non ritenga necessario consentire ai dirigenti scolastici di poter procedere, per il prossimo anno scolastico e fino a nuove disposizioni, alla formazione delle cattedre per i docenti prescindendo dal possesso dell'abilitazione e tenendo conto solo dei titoli di accesso, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 39 del 1998 nonché dalla circolare ministeriale n. 37 del 13 aprile 2010.

(3-01885)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il mare antistante le coste della regione Puglia è interessato dalla costruzione di piattaforme di estrazione del petrolio, corrosivo e non trasportabile, che richiede lavorazioni altamente inquinanti e pericolose per la salute umana e per l'ambiente, quindi per l'agricoltura, la pesca e il turismo;

la Puglia è rinomata per la bellezza del suo territorio, per la qualità e la peculiarità delle risorse agricole, ittiche ed enogastronomiche, strettamente connesse a questa unicità e tipicità del territorio;

le perforazioni legate alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi, che aumentano inevitabilmente anche l'incidenza del rischio sismico in territori simili a quello pugliese, provocherebbero il tracollo dell'agricoltura e danni irreversibili alla pesca, altro settore economico rilevante;

la regione Puglia ha investito nell'energia pulita e già produce il 160 per cento del proprio fabbisogno energetico;

i proventi delle *royalties* sulle attività estrattive di idrocarburi saranno per la Puglia – ai Comuni non spettano – insignificanti e di gran lunga inferiori ai gravi danni causati alla salute, all'ambiente e alle attività fondanti la nostra economia;

il territorio pugliese continua ad essere martoriato dalla presenza della centrale a carbone Enel di Cerano (Brindisi), dalla presenza dell'Ilva, della raffineria Eni e della cementeria Cementir (Taranto), che rappresentano solo alcuni dei punti di maggiore criticità ambientale;

negli altri Paesi i limiti per le installazioni di piattaforme a mare sono molto più stringenti che in Italia: 160 chilometri lungo le coste atlantiche e pacifiche degli USA, distanza considerevole che non è stata sufficiente per scongiurare i danni incalcolabili provocati dall'affondamento della piattaforma Deepwater Horizon della British Petroleum avvenuto nel golfo del Messico,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro in indirizzo non intendano intervenire al fine di bloccare l'*iter* autorizzativo di tutte le istanze presentate e a venire, relative a sondaggi e prospezioni geosismiche con l'eventualità di future installazioni di piattaforme petrolifere, su tutto lo specchio di mare antistante le coste pugliesi;

se non ritengano di dover intervenire sulla legislazione vigente, che ha consentito l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in mare finalizzata alla installazione di piattaforme per l'estrazione petrolifera, prevedendo il divieto assoluto di ogni ulteriore installazione delle stesse piattaforme in tutta l'estensione del mare Adriatico di competenza nazionale;

se non ritengano utile che il Governo si faccia promotore presso la Comunità europea di una nuova normativa, al fine di meglio regolamentare l'installazione delle piattaforme petrolifere, che preveda l'installazione delle stesse a una distanza minima dalla costa pari almeno a 160 chilometri.

(4-04460)

MOLINARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per il turismo e degli affari esteri.* – Premesso che:

il Consiglio di amministrazione Ingarda Trentino SpA, l'azienda di promozione turistica dell'Alto Garda, appresa la notizia della chiusura entro il 31 dicembre 2010 dell'Ufficio ENIT di Monaco di Baviera, nella seduta del 20 dicembre scorso, ha deliberato di interessare della questione l'interrogante;

la città di Monaco di Baviera rappresenta un punto nevralgico per la gestione degli scambi turistici tra Germania e Italia che interessano in particolare la zona del Garda; i rapporti tra il mercato tedesco e quello gardesano si sono intensificati e consolidati nel corso degli ultimi anni grazie anche ad iniziative sportive quali il ritiro del Bayern Monaco a Riva del Garda e l'ADAC Trentino Classic, oltre alle relazioni istituzionali intercorse e sempre vive;

risulta evidente la necessità di mantenere un polo per la promozione del turismo in Italia in aggiunta a quello di Francoforte, nonostante l'esplicita e innegabile urgenza di contenere le spese anche attraverso la rimodulazione della rete estera, come deciso dal Commissario straordina-

rio del Consiglio di amministrazione dell'Agencia nella riunione del 30 novembre 2010;

attualmente la presenza in territorio tedesco dell'ENIT è garantita unicamente dal centro di Francoforte, che acquisisce anche i compiti di consulenza, *marketing* e promozione turistica finora affidati al centro di Monaco di Baviera;

la chiusura degli uffici di Monaco di Baviera limita ulteriormente la promozione di un'attività fondamentale per il mercato italiano quale quella turistica, soprattutto per fronteggiare e sostenere la pesante situazione economica che il Paese sta attraversando,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo in ordine alla chiusura degli uffici ENIT di Monaco di Baviera e se non ritenga che tale decisione sia lesiva per il Paese sia sotto il profilo economico che dell'immagine oltre a porsi in netto contrasto con l'esigenza più volte dichiarata dal Governo in carica di rilanciare il turismo nel Paese;

se, in considerazione dell'innegabile valore strategico che la sede di Monaco di Baviera ha per il nostro Paese e la nostra economia, non ritenga necessario assicurare la presenza dell'ENIT nella capitale bavarese ripristinando gli uffici di cui è stata disposta la chiusura nel dicembre 2010, valutando anche l'ipotesi di riallocarli in una sede meno centrale al fine di contenere i costi di gestione;

quali siano le linee per la riorganizzazione e per il rilancio dell'ENIT per i prossimi anni e se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per reperire risorse integrative utili al ripristino di uffici dell'Ente all'estero.

(4-04461)

DIGILIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e degli affari esteri.* – Premesso che:

in questa fase di crisi economica il sistema paese necessita di importanti interventi per il rilancio, e tra questi interventi, quelli a sostegno dell'internazionalizzazione sono forse tra i più urgenti se si vuole garantire una efficace presenza all'estero delle imprese, valorizzare adeguatamente il *made in Italy* e per questa strada dare il via a una ripresa delle esportazioni e della crescita;

uno degli aspetti maggiormente rilevanti ai fini dell'internazionalizzazione è la copertura dei rischi derivanti dalla localizzazione della produzione all'estero, spesso in quei Paesi emergenti dove la crescita del prodotto interno lordo e dei consumi è elevatissima e dove ci sono le migliori opportunità di mercato, ma rispetto ai quali il medio – piccolo imprenditore ha poca conoscenza e quindi si deve assumere rischi non usuali, tra i quali quelli legati all'incertezza della normativa del luogo, all'incertezza circa il comportamento dei committenti, e dei fornitori, e infine del rischio paese e di eventuali disordini civili;

l'esistenza di una garanzia assicurativa di natura pubblica diventa quindi in questi casi importante come sostegno all'internazionalizzazione,

all'*export* e alla promozione dell'industria dell'Italia nel mondo, condizioni essenziali per il rilancio dell'economia;

la SACE è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposta alla vigilanza del medesimo Ministero e della Corte dei conti; a essa fa capo un gruppo di società, e il suo oggetto sociale consiste nell'assicurare le imprese italiane contro i principali rischi derivanti dal processo di internazionalizzazione in oltre 180 Paesi in tutto il mondo;

la SACE assicura diverse tipologie di rischio tra le quali figurano rischi tipici per le imprese che investono all'estero e che normalmente non trovano servizi di assicurazione da compagnie sul mercato privato, tra questi il rischio di mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, il rischio di requisizione e di confisca dovuto ad arbitrario comportamento dello Stato estero, i sinistri aventi causa bellica o più semplicemente politica, come quelli legati, per esempio, al mancato trasferimento valutario, a fluttuazioni dei tassi di cambio causate da disposizioni normative del Paese estero ospitante, a eventuali disordini civili;

la SACE, nell'ambito della propria attività istituzionale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dalla legge 30 settembre 2003, n. 269 (legge con la quale tra l'altro la SACE è stata trasformata da ente pubblico in società per azioni), nella selezione delle operazioni da assicurare e garantire osserva i criteri stabiliti dalle delibere del CIPE per quanto concerne i rischi assicurabili, le tipologie di operazioni assicurabili e gli eventi generatori di sinistro;

l'economia italiana è da sempre caratterizzata da un profondo dualismo territoriale, un male che si è acuitizzato proprio a seguito della crisi economica, per cui le azioni di rilancio dell'economia non possono non tenere conto anche dell'esigenza di riequilibrio territoriale del sistema paese, e in questo senso si dovrebbe, almeno, non andare nel senso di peggiorare il dualismo invece che di correggerlo, e tutto questo si applica *in primis* alle azioni che puntano a rafforzare l'internazionalizzazione del sistema Italia;

da molte imprese localizzate soprattutto nelle regioni meridionali sono giunte informazioni circa la difficoltà a ottenere servizi di assicurazione e garanzia dalla SACE a fronte di operazioni di esportazione e progetti di produzione e di investimento in Paesi esteri dove la SACE generalmente offre i propri servizi, e a dire il vero sono sempre più numerosi gli imprenditori del Sud a manifestare il sospetto che la SACE, nello svolgimento della propria attività, tenda a privilegiare le proposte provenienti dalle aziende localizzate nel Centro-Nord del Paese;

tra le operazioni assicurabili dalla SACE, previste dalle delibere CIPE in base alla normativa (decreto legislativo n. 143 del 1998), figurano sì gli investimenti all'estero, variamente costituiti, diretti alla costituzione di nuove imprese, acquisto o sviluppo di attività esistenti, ma a patto che essi siano caratterizzati dalla fondata previsione di effetti positivi non solo per il Paese che ospita l'investimento ma anche per l'economia italiana;

sempre da informazioni provenienti dalla base imprenditoriale, emerge chiaramente il sospetto che diverse operazioni coperte da assicurazione e garanzia SACE non rispondano ai requisiti previsti dalla legge e dalle direttive del CIPE, e in particolare che si tratti di investimenti non di carattere produttivo a beneficio sia del Paese ospitante sia dell'economia italiana, bensì di carattere puramente speculativo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in possesso di dati e informazioni dettagliate utili a valutare la distribuzione territoriale in Italia delle operazioni che hanno beneficiato di forme di assicurazione e garanzia della SACE, sia in termini di numero di imprese sia in termini di volumi complessivi garantiti;

se siano al corrente della esistenza di eventuali operazioni di assicurazione e garanzia svolte dalla SACE che non rispondono ai requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle delibere del CIPE;

se non intendano chiedere una verifica dei criteri e delle procedure adottate dalla SACE per la selezione delle proposte di investimento e delle imprese esportatrici alle quali accordare le garanzie.

(4-04462)

DIVINA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

dai dati resi pubblici in questi giorni, risulta che in Trentino-Alto Adige nell'anno 2010 si sia verificato un *boom* di fallimenti;

oltre a preoccupare, il dato deve far riflettere sulle cause del fenomeno, che potrebbe dipendere da più fattori;

sicuramente la congiuntura internazionale sfavorevole ha condizionato anche il mercato interno e la contrazione della domanda complessiva ha provocato a catena difficoltà per tutte le aziende;

un secondo fattore, che ha ulteriormente posto in difficoltà le aziende, sembra essere la pretesa del fisco: studi di settore e redditometro sembra che non tengano conto del difficile momento che le imprese stanno attraversando, e nonostante il grande calo nella produttività, per il fisco i regimi reddituali permangono quelli a suo tempo stabiliti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che sia opportuno aggiornare, per gli anni toccati dalla crisi, i valori minimi reddituali sui quali operare la tassazione (redditometro, studi di settore) anche per evitare che tanti fallimenti possano dipendere dall'incapacità delle aziende di assolvere i propri obblighi fiscali.

(4-04463)

DE ANGELIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la casa di cura Aurelia Hospital, appartenente al gruppo sanitario privato Garofalo, è una struttura privata accreditata per circa 380 posti letto, che si pone quale parte integrante del sistema sanitario della Regione Lazio;

nella predetta casa di cura, in soli nove mesi (da gennaio a settembre 2009), si sono verificati 80 casi di infezioni ospedaliere provocate dal batterio noto con il nome di acinetobacter baumannii, resistente a moltissimi antibiotici;

è dimostrato che il predetto batterio si diffonde per lo più in ambienti caratterizzati da scarsa igiene e pulizia;

gli 80 pazienti contagiati presso la casa di cura Aurelia Hospital sono stati ricoverati in vari reparti, dalla rianimazione alla riabilitazione, e 26 tra loro sono purtroppo deceduti;

alcune degenti del reparto di ostetricia e ginecologia della casa di cura hanno lanciato un allarme in un *forum online*, descrivendovi lo stato di degrado e di disagi riscontrati, e sottolineando tra le altre cose che per le donne ricoverate era addirittura impossibile servirsi delle docce in quanto queste ultime erano fuori uso, ed era anche impossibile servirsi delle vasche da bagno, in quanto vecchie e mal funzionanti;

nel medesimo allarme pubblicato sul *forum* le degenti lamentavano l'assenza del condizionamento d'aria nelle stanze e nella stessa sala travaglio, letti corrosi dalla ruggine o rotti, privi addirittura di ruote, il corridoio del reparto di ostetricia è aperto a tutti con gravi conseguenze per l'igiene del luogo e per la tutela dei neonati, vi sono cavi elettrici che pendono liberi pericolosamente;

critiche e osservazioni vengono anche dal pronto soccorso, rifiuti che fuoriescono dai contenitori e il personale costretto a passare fra questi con i camici sterili;

della situazione esposta si era occupato già in passato il Parlamento, nel corso di una propria indagine conoscitiva; anche alla passata Giunta regionale presieduta dall'on. Piero Marrazzo fu rivolta una simile richiesta di indagine; poi, nel settembre 2009 all'interno della citata struttura ospedaliera c'è stata un'ispezione da parte dei Carabinieri del NAS, ispezione della quale però a tutt'oggi non si conoscono i rilievi sollevati,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nel nostro Paese le vittime da infezione ospedaliera sono circa 15.000, ovvero quante siano effettivamente le vittime, e quale sia l'impatto sui costi del Servizio sanitario nazionale;

se il Ministro in indirizzo sia stato informato dell'indagine e dei rilievi dell'ispezione dei Carabinieri del NAS presso la casa di cura Aurelia Hospital effettuate nel settembre 2009, e in caso affermativo quali siano stati i rilievi;

se esista e quale sia l'attività di controllo da parte della Asl Roma E sulla struttura ospedaliera in oggetto;

se infine il Ministro abbia assunto o intenda assumere le iniziative opportune alla soluzione dei problemi strutturali di igiene riscontrati nella casa di cura Aurelia Hospital.

(4-04464)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato il 24 ottobre 2010 sul quotidiano «Il Mattino» («E i clan portano i veleni in Molise», di Rosaria Capacchione) si legge che i trafficanti di rifiuti collegati al *clan* dei Casalesi, che hanno gestito il trasporto dei rifiuti tossici fino alle discariche, ormai sequestrate e inagibili, di Giugliano, Licola, Parete, si sono trasferiti in Molise; operano soprattutto in provincia di Isernia, non disdegnano quella di Campobasso dove «corteggiano» due impianti autorizzati dalla Regione: la discarica di Montagano e il depuratore Cosib di Termoli;

a seguito di questo articolo lo scorso dicembre la Procura di Larino ha aperto un'inchiesta, denominata «Open Gates», sugli impianti di depurazione di Montenero di Bisaccia e del nucleo industriale di Termoli, che ha evidenziato e confermato l'illecito smaltimento dei rifiuti tossici su terreni agricoli e i conseguenti sversamenti a mare e nei corsi d'acqua in tali zone;

successivamente la Procura di Larino ha convalidato l'arresto del Presidente del nucleo industriale di Termoli, del dirigente dell'Assessorato all'ambiente e di altri funzionari della Regione Molise e della Provincia di Campobasso. È importante ricordare che a metà ottobre 2010 si è verificata un'insolita moria di carpe in prossimità della diga del Liscione: ciò ha destato un'enorme preoccupazione tra i cittadini molisani in quanto le acque dell'invaso, dopo il relativo trattamento di filtraggio e depurazione, riforniscono il servizio idrico dei comuni del basso Molise (Termoli, Larino, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino);

in seguito a tale fenomeno, il 22 dicembre è scattato il divieto di usare l'acqua della rete pubblica per bere e cucinare nei comuni menzionati, a causa degli eccessivi livelli di trihalometani presenti nell'acqua stessa, livelli non conformi a quanto stabilito dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. L'associazione Ecologisti democratici del Molise con note del 14 dicembre 2010, 5, 7 e 10 gennaio 2011, si è rivolta a tutte le autorità e categorie interessate per avere chiarimenti, sia sui possibili rischi ambientali sia sulle conseguenze impattanti per le persone e per la loro incolumità, connessi alla cattiva gestione dei rifiuti in basso Molise ed all'emergenza idrica,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano promuovere in merito al traffico illecito di rifiuti e alla presenza di discariche abusive in Molise per il ripristino della legalità e a tutela della salute degli abitanti della zona e dell'ambiente;

quali siano le cause connesse all'inquinamento del fiume Biferno e della diga del Liscione e se ritengano opportune la verifica della necessità di adottare urgenti interventi di bonifica ambientale e ripulitura dell'invaso del Liscione dalle carcasse delle carpe morte e/o da altri residui di sostanze organiche tossiche pericolose e la verifica su eventuali responsabilità amministrative, tecniche e gestionali della società Molise Acque,

Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche e Azienda sanitaria regionale del Molise circa i fatti accaduti;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno intervenire nei confronti della Regione Molise affinché si possa giungere alla revoca sia della delibera di Giunta regionale n. 674 del 6 agosto 2010 con la quale la Regione ha individuato come impianto di stoccaggio per i rifiuti speciali, tossici, pericolosi e nocivi la discarica situata nella zona di colle Santo Ianni, nel comune di Montagano, sia alla revoca del decreto emanato dal Presidente della Giunta regionale n. 392 del 23 dicembre 2010 con il quale si prevede l'abbancamento temporaneo dei rifiuti tramite «ecoballe» su piazzole ubicate nella medesima discarica;

se il Ministro della salute, stante il regime di commissariamento del sistema sanitario regionale del Molise, ai sensi delle vigenti normative, intenda adottare provvedimenti straordinari per assicurare la potabilità dell'acqua della diga del Liscione destinata al consumo umano per circa 80.000 residenti del basso Molise, al fine di garantire la tutela della salute per un così rilevante numero di persone;

se non intendano urgentemente istituire una commissione al fine di realizzare un intervento di bonifica ambientale, di accertare le cause che hanno determinato l'inquinamento delle acque, di individuare le aree avvelenate dai fanghi tossici, a tutela della sicurezza alimentare, dell'ambiente e della salute dei cittadini.

(4-04465)

TOTARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 5 febbraio 2011 a Firenze si terrà una manifestazione organizzata da Casagù Firenze e da Giovane Italia, movimento giovanile del Popolo della Libertà dal titolo: «Foibe: io non scordo. Grande corteo contro i crimini del Comunismo»;

parteciperà all'iniziativa il Ministro per la gioventù Giorgia Meloni;

tale iniziativa è organizzata, come ogni anno, intorno alla data del 10 febbraio per celebrare la giornata del ricordo istituita da legge nel 2004 in memoria dei martiri delle foibe e dei 350.000 esuli istriani, giuliani e dalmati;

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante, come ogni anno i movimenti della sinistra antagonista fiorentina hanno invitato alla mobilitazione ed hanno organizzato cortei in coincidenza della suddetta iniziativa;

detti movimenti, nelle precedenti manifestazioni, hanno disturbato la commemorazione delle vittime delle foibe – svoltasi sempre in silenzio e in modo pacifico – hanno aggredito coloro che partecipavano al corteo e gli agenti delle Forze dell'ordine inneggiando al massacro delle foibe, al comunismo e a Tito e sventolando bandiere della ex Jugoslavia,

l'interrogante chiede di sapere se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di evitare che gli appartenenti alla sinistra

antagonista fiorentina e toscana possano condizionare, o persino mettere a rischio, l'ordine pubblico della città di Firenze e, al contempo, al fine di garantire il pacifico svolgimento dell'iniziativa dei giovani del Pdl.

(4-04466)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

da notizie di stampa si apprende che l'Assessore regionale delle attività produttive, Marco Venturi, ha chiesto alla competente Giunta della Regione Sicilia, presieduta da Raffaele Lombardo, il provvedimento di scioglimento, per gravi irregolarità amministrative, degli organi del consorzio per l'area di sviluppo industriale (ASI) di Agrigento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 1 del 1984 che disciplina l'attività dei consorzi;

tra le gravi motivazioni che hanno determinato lo scioglimento del consorzio e la contestuale nomina del Commissario si registra, tra l'altro, l'aver consentito all'atto della votazione la partecipazione alla stessa di soggetti (i delegati dei Sindaci) privi dei prescritti requisiti, nonché l'aver consentito di partecipare al voto anche i delegati dei Comuni che da anni hanno omesso di pagare le quote consortili (come prescrive lo statuto del consorzio);

in relazione all'adozione dell'atto dovuto, il commissariamento risulta pendente un contenzioso innanzi al TAR di Palermo che dovrà pronunciarsi nel merito;

il TAR, tra l'altro, deve ancora pronunciarsi in ordine alla mancanza dei requisiti dei delegati nonché in relazione al fatto che ben oltre il 50 per cento dei votanti, ossia i delegati dei Sindaci consorziati, non potevano partecipare al voto poiché i relativi enti designatori (i Comuni) non avevano versato le quote consortili, circostanza questa ultima pregiudizievole per la validità dei lavori assembleari, come espressamente previsto nello statuto del consorzio;

in ogni caso, nonostante le numerose controversie pendenti innanzi al TAR il Presidente del consorzio ha convocato un'assemblea per il 25 settembre 2010, assemblea censurata con diffida dal Servizio di vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, ritenute, peraltro, sussistenti le numerose illegittimità, ed in particolare: è stato consentito di partecipare al voto ad un componente designato dall'ASI che non poteva fare parte del Consiglio generale perché la stessa associazione ha designato un dipendente pubblico che risultava essere designato per il quarto mandato consecutivo e nonostante i mandati non possono essere superiori a tre, come stabilito da legge regionale n. 22 del 1995; numerosi componenti l'assemblea non avrebbero potuto prendervi parte in quanto gli enti designatori non avevano pagato le relative quote annuali, eccetera;

il direttore del Consorzio chiamato a fungere da garante in occasione del voto, nella seduta del 25 settembre 2010, ha dolosamente taciuto le superiori circostanze, non informando l'assemblea dei soci delle gravi

violazioni di legge sussistenti in seno all'organo assembleare, fatto che denota un profilo di elevata propensione all'illegalità del consorzio;

il Presidente eletto risulta, tra l'altro, debitore del consorzio in quanto percettore di somme (che egli stesso si è autoassegnato) a titolo di indennità ben superiori a quelle spettanti per legge, come evidenziato dal rilievo effettuato dai Revisori dei conti; anche tale circostanza è stata dolosamente omessa dal direttore del consorzio, circostanza, sia ben chiaro, che avrebbe, qualora fosse stata correttamente rappresentata all'assemblea del 25 settembre 2010, determinato l'ineleggibilità del presidente Catuara, essendo in atto il relativo contenzioso con il consorzio stesso;

risulta che il servizio di vigilanza dell'Assessorato regionale delle attività produttive, viste le innumerevoli illegittimità, ha chiesto al consorzio chiarimenti in merito alle suddette illegittimità, chiarimenti che, ovviamente, il consorzio non ha fornito, circostanza che ha indotto il superiore Servizio di vigilanza a disporre specifica ispezione;

l'Assessorato infatti, al fine di comprendere cosa stesse succedendo nella gestione a giudizio dell'interrogante allegra del consorzio ASI di Agrigento, il 25 novembre 2010 ha disposto un'ispezione per acquisire i chiarimenti che il medesimo consorzio ha omesso di fornire sebbene richiesti; nel corso dell'ispezione, i tre ispettori della Regione sono stati minacciati di denuncia alla Procura – non è chiaro per quali reati – e non è stato consentito loro di accedere agli atti richiesti, circostanza che ha determinato il tempestivo intervento del Presidente della Regione;

risulta che agli ispettori non sia stato consentito di effettuare l'ispezione: infatti, i funzionari del consorzio ASI hanno addotto banalissime «scuse» (ad esempio: manca l'addetto alle chiavi; non c'è la corrente elettrica, eccetera) e, cosa estremamente grave, che a giudizio dell'interrogante denota la sussistenza al consorzio di un contesto «culturale» molto sensibile a logiche protese verso l'illegalità, il Presidente del consorzio ha stigmatizzato in negativo e con disprezzo (come rilevato dagli ispettori) la pregressa appartenenza del Capo di Gabinetto dell'assessore Venturi (dotto Tarantino) al Corpo della Guardia di finanza come se, in sintesi, l'essere stato un ufficiale della Guardia di finanza fosse un demerito di cui vergognarsi;

durante il periodo di gestione commissariale sono state presentate diverse denunce presso la Procura della Repubblica di Agrigento e la Procura regionale della Corte dei conti di Palermo, relative a fatti amministrativi e gestionali verificatisi negli anni precedenti. In particolare, risultano presentate denunce relative a: 1) mancata riduzione dei compensi spettanti ai presidenti del consorzio secondo le direttive assessoriali e le richieste, inevase per ben due anni, dei Collegio dei revisori; 2) presentazione di un progetto di asilo nido con richiesta di finanziamento pubblico, proseguita anche dopo l'annullamento della delibera che approvava il progetto relativo da parte degli organi di vigilanza e controllo;

avvenuto il commissariamento disposto dal Presidente della Regione, il Commissario straordinario del consorzio ASI di Agrigento, in data 24 giugno 2010, ha stipulato con la Prefettura di Agrigento il «pro-

protocollo di legalità» denominato «Laboratorio Agrigento per lo sviluppo nella legalità»; detto protocollo, tra la Prefettura di Agrigento e la Regione Siciliana, tramite l'Assessore regionale alle attività produttive Marco Venturi, stipulato in una delle aree a più alta densità mafiosa della Sicilia, prevedeva tra l'altro di assoggettare a verifica preventiva tutti gli insediamenti (attività produttive di privati) che si erano nel tempo realizzati nelle aree di competenza del consorzio; si è trattato di un provvedimento «rivoluzionario», visto che consentirebbe una puntuale verifica degli insediati nelle aree di sviluppo industriale; si ribadisce, tra l'altro, vista l'efficacia e l'importanza di tale atto, che il suddetto provvedimento è stato oggetto di una direttiva da parte dell'assessore Venturi, con la quale ha invitato tutti i consorzi ASI della Sicilia ad applicare il protocollo di legalità sottoscritto ad Agrigento;

durante la gestione commissariale, grazie alla stipula del protocollo di legalità, sono state inviate oltre 50 richieste di verifica antimafia dalla Prefettura di Agrigento, affinché venissero svolte approfondite indagini sulle imprese insediate nelle aree industriali della provincia, al fine di revocare l'assegnazione dei lotti a quelle eventualmente «sensibili» a tentativi di infiltrazione mafiosa e, comunque, che non avessero la certificazione *ex art. 10* decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998;

tali richieste sono state trasmesse fino al mese di settembre 2010, ossia in vigenza di commissariamento;

dopo la sospensione del commissariamento ed il re-insediamento del Presidente rimosso, a giudizio dell'interrogante ovviamente, il protocollo di legalità è stato abbandonato con la pretestuosa motivazione, fatta conoscere a mezzo stampa dallo stesso (ex) presidente Catuara, secondo la quale il protocollo di legalità stesso trovava applicazione solo per i contratti di opere pubbliche. Tale incredibile motivazione è assolutamente priva di fondamento, visto che un protocollo di legalità è un atto convenzionale tra le parti le quali possono decidere di applicarlo secondo quelli che sono i termini in esso descritti e, in questo caso, il protocollo prevedeva espressamente l'applicazione a tutti gli opifici produttivi delle aree di sviluppo industriale; per inciso, la legalità e la lotta alla mafia non possono essere perseguite a compartimenti stagni laddove ci sono solo opere pubbliche ed esentare ambiti privati di connivenza;

risulta a tal fine che la Prefettura ha tempestivamente informato il Governo della Regione che il protocollo di legalità veniva unilateralmente applicato, e non certamente dal consorzio bensì dalla Prefettura stessa, configurandosi in merito concretamente una condotta di «agevolazione» (posta in essere grazie alla volontà del Presidente del consorzio) delle imprese «sensibili» a tentativi di infiltrazione mafiosa e (Eo comunque già infiltrate e conniventi con la mafia);

inoltre, su tale tema, da notizie assunte dall'interrogante, risulta che il consorzio ha concluso un accordo transattivo con una società che opera nel delicato settore dei rifiuti, all'interno della cui compagine societaria vi sono familiari di condannati e detenuti per reati di cui all'art. 416-bis del codice penale, accordo che prevede il mantenimento dei lotti di

terreno in precedenza revocati alla stessa società, in quanto non in possesso dei requisiti; il suddetto accordo transattivo, concluso per espressa volontà del Presidente, ha ovviamente evitato la verifica prevista nel protocollo di legalità, considerato che la Prefettura non ha potuto effettuare le necessarie verifiche antimafia che avrebbero dovuto essere attivate per le società interessate dalla transazione;

circostanza ancora più inquietante e grave è rappresentata dal fatto che nel mese di settembre 2008, il Presidente del consorzio decide che i lavori per la nuova sede distaccata dei Vigili del fuoco (all'interno dell'area ASI) di Agrigento si sarebbero dovuti fare con la procedura della trattativa privata (nonostante il valore dell'opera fosse stimabile in diversi milioni di euro), ed il Presidente stesso (tuttora «insediato») ha invitato alla gara-trattativa privata ben 10 ditte tra le quali quella del capomafia Falzone, la Laes di Campobello di Licata (ora sottoposta a sequestro da parte della direzione distrettuale antimafia di Palermo, operazione «Apocalisse») ed altre società tutte operanti nel mandamento controllato da Falzone (Ravanusa, Castrolibero, Naro, Favara, eccetera);

nel frattempo, grazie alla mancata applicazione del protocollo di legalità sottoscritto in Prefettura ad Agrigento nel giugno 2010, e per volontà del Presidente del consorzio, continuano ad operare all'interno del consorzio imprese condotte da familiari di persone condannate per mafia, tra le quali l'impresa dei fratelli Agrò il cui capostipite a quanto consta all'interrogante è stato condannato all'ergastolo per omicidio e mafia (ha ordinato di uccidere una persona usurata dallo stesso ergastolano) ed ancora grazie alla volontà di non applicare il protocollo continuano indisturbati a fare affari;

in materia di «favori» e/o gesti di attenzione alla mafia merita rilevare che nell'appalto di quasi 9 milioni di euro (relativo all'asse viario di Porto Empedocle) all'inaugurazione non ha preso parte il Prefetto di Agrigento, circostanza che l'interrogante collega probabilmente al fatto che a tutt'oggi ad una delle imprese del raggruppamento non è stata rilasciata la favorevole certificazione antimafia;

il consorzio ASI di Agrigento ha chiuso, fatto di gravità inaudita, il 2010 senza avere approvato il bilancio di previsione, ma detta circostanza a quanto pare è valutata come ininfluenza ai fini di spesa dal Presidente, visto che lo stesso, con un ordine scritto sopra un semplice foglio di carta, ha autorizzato, in mancanza di un bilancio che ne coprisse l'impegno (per completezza di informazione, il bilancio dell'anno precedente è stato annullato ai primi di maggio del 2010), una spesa di 24.000 euro, da effettuarsi in un solo giorno, per la cerimonia di inaugurazione dei lavori dell'asse viario di Porto Empedocle; lavori, si ribadisce, che dovrebbero essere effettuati da un raggruppamento che annovera imprese che ancora non hanno il nulla osta antimafia;

la stampa nazionale più volte si è occupata dell'ASI di Agrigento ed in particolare sia il «Corriere della sera» (del 15 febbraio 2009), che «Il Sole 24-ore» (del 31 luglio 2009) hanno rilevato uno spaccato tutt'altro che edificante della gestione ASI, in cui emerge un consorzio oggetto

di scambio politico clientelare in danno della collettività. In particolare è emerso che l'Assemblea generale del consorzio ASI era ed è formata da soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge (questo è servito per agevolare trasferimenti e clientele); è anche emerso che lo stesso consorzio ha ottenuto un finanziamento di 350.000 euro per sviluppare la diffusione della legalità nel territorio, ma li ha utilizzati con criteri assolutamente privatistici («tutto in famiglia» diceva «Il Sole 24-ore» del 31 luglio circa i consulenti ed i soggetti beneficiari);

con fondi POR 2000/2006, infatti, la Regione Siciliana, attraverso l'Assessorato alla famiglia, aveva finanziato al consorzio ASI di Agrigento il cosiddetto progetto «Maciste» che prevedeva una spesa complessiva di 350.000 euro per diffondere nell'intera provincia temi e valori per lo sviluppo della legalità; per procedere all'attuazione del progetto, il consorzio ASI di Agrigento ha stipulato un contratto associativo con i seguenti soggetti: associazione antiracket e antiusura Lo Mastro; Consorzio sviluppo e legalità; società Promozione e Sviluppo (PROSVI) di Ragusa. I tre soggetti associati hanno conferito pieno mandato al consorzio ASI per sviluppare il progetto, cosicché nell'agosto 2007 il progetto «Maciste» comincia a muovere i primi passi, e lo si evince solo dalle posizioni di contabilità e di spesa, visto che il controllo della loro regolarità e documentazione è stato affidato alla PROSVI di Ragusa. È compito di quest'ultima società, titolare dell'idea progettuale, controllare che tutto venga inserito nella contabilità, che tutte le spese siano congrue con il progetto, che il pagamento dei soggetti inseriti nei progetti sia proporzionato;

dopo la gestazione autunnale e la fase preparatoria, il progetto Maciste vede finalmente la luce agli inizi del 2008, con la presentazione ufficiale di un *camper* (definito «Il Camper della legalità»), presentazione avvenuta dinanzi al Tribunale di Agrigento, alla presenza di autorità cittadine;

questa attività in esecuzione del progetto «Maciste» dura non più di un paio di mesi durante i quali il *camper* ed il suo seguito vengono monitorati nella difficile missione, fino a quando dei protagonisti del progetto scompaiono anche le ultime tracce. Dopo i primi due mesi non si riesce a sapere nulla del progetto del *camper*, dell'autista, dei consulenti;

in merito sarebbe quanto mai opportuno capire come siano stati impiegati i ben 350.000 euro di fondi pubblici, con quali modalità, con quali criteri e, soprattutto, se siano stati applicati principi di trasparenza e pubblicità rispetto alla spesa delle somme ricevute;

nel corso del biennio 2008-2009, il consorzio ha attuato altri due progetti: «Conosci l'ASI», finanziato con fondi propri per 43.000 euro e «Aspim», finanziato dall'Assessorato alla formazione per 60.000 euro circa. In ordine a questi progetti, risulta che anche in questo caso gli incarichi di collaborazione siano stati conferiti in violazione dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che obbliga a rendere pubbliche le procedure di conferimento ed all'adozione di procedure comparative tra gli aspiranti;

in ordine al progetto «Conosci l'ASI», la situazione è la seguente: il progetto è stato finanziato con 43.000 euro di fondi del consorzio; l'impegno di queste somme risulta effettuato con determinazione del dicembre 2008; in tale determinazione si fa riferimento ad una nota presentata dal soggetto che vuole eseguire il progetto che riporta la data successiva del marzo 2009. Tra il 2008 e il 2009 l'ex Presidente del consorzio ha conferito 40 incarichi legali. Il conferimento di incarichi legali non è legittimo in quanto: a) la legge della Regione Sicilia n. 10 del 2000 vieta agli amministratori il potere di conferire incarichi legali, riservandone il potere ai dirigenti; b) con propria circolare, nel 2002 l'Assessorato regionale alla Presidenza della Regione ha avuto modo di sottolineare la necessità che gli organi politici si astenessero dal conferimento di incarichi legali, rientranti nei compiti gestionali attribuiti ai dirigenti (ovvero il direttore del consorzio); c) nel 2005, con proprio parere, l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana ha ribadito che gli incarichi legali possono essere conferiti soltanto dai dirigenti generali dei consorzi per l'area di sviluppo industriale, o da dirigenti delegati; d) con propria circolare dell'aprile 2008, l'Assessorato regionale industria, organo di vigilanza dei consorzi, ha confermato ancora una volta che gli incarichi legali non potevano essere conferiti dai Presidenti dei consorzi; e) tale divieto veniva riconfermato dal medesimo Assessorato con successiva specifica nota emanata nello stesso periodo;

fatto grave, risulta da indiscrezioni, gli avvocati incaricati sono legati da «conoscenze» con l'incaricante (il Presidente) poiché impegnati nello stesso studio legale,

si chiede di sapere quale attività ispettiva di controllo intenda avviare il Ministro in indirizzo per verificare le irregolarità indicate e poter concorrere, con l'Assessorato alle attività produttive, a ripristinare una gestione legale del consorzio ASI di Agrigento, in seno al quale si registrano esplicite e reiterate violazioni di legge, atti di palese illiceità adottati in spregio delle elementari norme di legge e della normativa antimafia, atti ed attività che testimoniano la palese propensione a commettere azioni ed omissioni dirette ad «agevolare» imprese ed attività illecite connesse con gli interessi della criminalità organizzata.

(4-04467)

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, degli affari esteri e per le politiche europee.* – Premesso che il 25 gennaio 2011, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianni Letta viene data la notizia della nascita di GenEticaMente che, secondo le dichiarazioni dei fondatori, tra i quali l'ex onorevole Mario Capanna, dovrebbe diventare un polo scientifico euro-mediterraneo per biotecnologie sostenibili;

considerato che:

secondo alcune agenzie stampa relative alla presentazione del polo, esso avrebbe ricevuto 20 milioni di euro per i prossimi cinque anni di lavoro che secondo il Presidente della fondazione Diritti genetici Mario Capanna andrebbero a sostegno di un «progetto strategico di grande respiro che farà assumere all'Italia un ruolo d'avanguardia nel campo delle bioscienze, sia a livello europeo sia nei confronti dei Paesi della zona Sud e Est del Mediterraneo» con progetti di ricerca scientifica partecipata, alta formazione, comunicazione nel settore delle biotecnologie;

tale polo verrà ospitato presso il Castellaccio dei Monteroni dato in comodato d'uso al centro per 20 anni dal Sindaco di Ladispoli (Roma);

in particolare, si informa che verrà sviluppata una «nuova» frontiera scientifica, quella delle «biotecnologie soft» alternative agli OGM, cioè la MAS (marker assisted selection – selezione assistita da marcatori) superando l'annoso dibattito «OGM sì», «OGM no»;

secondo la *mission* della fondazione, che si può leggere sul sito *Internet* dello stesso ente, essa «opera per realizzare un modello inedito di intermediazione culturale in materia di innovazione biotecnologica, definendo nuove forme di partecipazione sociale allo sviluppo scientifico e tecnologico. Il paradigma genetico ha infatti aperto un orizzonte di riflessione completamente nuovo, in cui diventa fondamentale stabilire alcune precise corrispondenze non solo fra scienza e società, ma anche fra aree interne al mondo scientifico e alle stesse organizzazioni sociali. È necessario creare una modalità di dialogo fluida e dinamica in cui tutte le parti in campo si sentano realmente coinvolte e rappresentate, pianificando strumenti di partecipazione sociale e di corrispondenza diretta con la democrazia, mossi dalla consapevolezza che «innovazione» non significa soltanto «novità» in senso tecnico, ma anche «condivisione» di processi e di risultati sul piano sociale. Si tratta di un nuovo modo di pensare i progressi della ricerca scientifica, di una visione che si pone al centro della modernità e in linea con quei diritti innovativi che Norberto Bobbio definiva «di terza e quarta generazione», come il diritto a un ambiente sano, alla salute, alla dignità della persona e, soprattutto, i diritti genetici. In questo modo l'intermediazione culturale diventa «azione» che si sviluppa su più livelli: un laboratorio interdisciplinare di nuova democrazia»;

quanto contenuto nella *mission* della fondazione può esser inquadrato più facilmente in un contesto sociologico che non prettamente scientifico;

tra i sostenitori di GenEticaMente figurano, come sottolinea Mario Capanna, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri per i beni culturali, dell'istruzione, università e ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico, degli affari esteri, per le politiche europee, la Coop-Italia, la Regione Lazio, il Comune di Roma e la Regione Puglia;

il modello di ricerca adottato sarà quello della ricerca scientifica partecipata e tra i progetti finanziati vi sono: 1) il biosafety scanner, *software* per la vigilanza e il controllo degli OGM, un *software* in grado di

calcolare, sulla base di specifici parametri, il livello di rischio di contaminazione da OGM di una certa coltura proveniente da un determinato Paese. Offre ad autorità di controllo, istituzioni, addetti del settore, strumenti e *know how* per favorire la pianificazione delle attività di vigilanza e la standardizzazione dei protocolli per il controllo degli OGM sul territorio italiano. Dopo la realizzazione di una prima fase di progetto, ne sarà avviata una seconda; 2) Mediabiotech, osservatorio su informazione e biotecnologie», cioè un osservatorio permanente di analisi quanti-qualitativa dell'informazione giornalistica sulle biotecnologie; 3) l'Agenzia euro-mediterranea di giornalismo scientifico »Sophia«, uno strumento di informazione e approfondimento su biotecnologie e scienze della vita, rete di collegamento per ricercatori e comunicatori internazionali, dai Paesi europei a quelli del bacino Sud del Mediterraneo; 4) la diffusione della conoscenza e dei risultati della ricerca, con l'ampliamento del sito *Internet* della fondazione e implementazione di un portale dedicato al polo GenEticaMente. Obiettivo generale è quello di promuovere il dialogo tra scienza e società sul tema dell'innovazione biotecnologica;

la fondazione Diritti genetici guarda all'Unione europea come alla «casa comune», sulla quale occorre investire idee, professionalità e risorse. Per l'attuazione del programma di sviluppo e innovazione, la fondazione ha fatto una scelta netta di investimento, trasferendo da Roma a Bruxelles la propria direzione scientifica;

considerato infine che, come detto, tra i punti centrali del progetto vi è la partecipazione alla ricerca scientifica e che il protocollo è stato il risultato di un tavolo interministeriale coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e durato circa sei mesi, durante i quali i Capi di Gabinetto dei Ministeri e i dirigenti della Presidenza hanno valutato le azioni progettuali e verificato le modalità d'attuazione, in un processo di selezione e verifica condotto secondo i parametri europei,

si chiede di sapere:

chi abbia partecipato a livello nazionale alla valutazione del progetto presentato dalla fondazione Diritti genetici e se siano stati coinvolti anche esperti di altri Paesi;

quali siano i termini del protocollo di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la fondazione Diritti genetici per la creazione di GenEticaMente, ivi comprese eventuali clausole relative alla valutazione dei risultati delle ricerche portate avanti dal nuovo «polo»;

in base a quali evidenze scientifiche si sia dato un finanziamento prioritario a determinati progetti rispetto ad altri;

quale sia il dettaglio dei finanziamenti a fronte dei progetti presentati.

(4-04468)

TOTARO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole

di ogni ordine e grado», il legislatore ha previsto l'istituzione di due distinti ruoli regionali del personale docente in questione, corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento;

l'accesso ai ruoli suddetti, previsti dall'art. 1, avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa tra Stato e Chiesa, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;

l'art. 3, comma 2, della legge n. 186 del 2003 stabilisce che tali concorsi, rivolti agli insegnanti di religione, «sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

l'articolo 3, comma 8, prevede che «L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano»;

al successivo comma 10 è precisato che «Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale»;

il successivo articolo 5 precisa che il primo concorso riservato ai docenti di religione cattolica bandito dopo l'entrata in vigore della legge è riservato agli insegnanti già in servizio da almeno quattro anni continuativi, nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;

all'interrogante non risulta che siano stati banditi altri concorsi successivi al primo per il reclutamento di insegnanti di religione;

i docenti di religione cattolica, a differenza degli insegnanti di tutte le altre discipline, non possono accedere ai ruoli attraverso le cosiddette «graduatorie ad esaurimento» istituite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

in conseguenza di tale disparità di trattamento, gli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo determinato lavorano da sei, otto, dieci anni, senza alcuna prospettiva, nel breve-medio periodo, di poter soddisfare la legittima aspirazione a vedere trasformati i loro rapporti di lavoro (prorogati di anno in anno senza soluzione di continuità e su cattedre vacanti) in contratti a tempo indeterminato, come invece avviene per i docenti delle altre discipline;

ciascun dipendente aspira ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro, attraverso la trasformazione dei contratti a tempo determinato in quelli a tempo indeterminato, allorché i lavoratori siano impiegati per soddisfare bisogni permanenti e durevoli del datore di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di sanare la disparità di trattamento fra insegnanti di religione con contratto a tempo indeterminato e insegnanti di religione con contratto a tempo determinato;

se, per sanare un'antica disparità di trattamento tra gli insegnanti delle diverse discipline da una parte e i docenti di religione cattolica dall'altra, intenda introdurre le graduatorie permanenti per garantire l'accesso

ai ruoli anche a questi ultimi, in base alle necessità che si presentano nelle varie diocesi d'Italia di anno in anno.

(4-04469)

DE LUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con la «legge obiettivo» il Governo ha assegnato 190 milioni di euro al potenziamento, mediante realizzazione della terza corsia, e alla messa in sicurezza del raccordo stradale A3 Avellino-Salerno;

come riportato anche da organi di stampa, tali fondi sono stati sottratti al Sud e destinati alla realizzazione della tratta ferroviaria Trieste-Lubiana (per un importo complessivo di 100 milioni di euro) sulla base dell'intesa Italia-Slovenia, siglata alla presenza del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti *pro tempore*, sen. Roberto Castelli;

dal 1° maggio 2011 il Governo ha stabilito di sottoporre la suddetta tratta stradale al pagamento del pedaggio;

considerato che:

il raccordo A3 Avellino-Salerno costituisce un'arteria nevralgica nella viabilità della zona ed è molto trafficata anche per la prossimità di due poli importanti come l'ospedale «A. Landolfi» di Solofra (Avellino) e l'università degli studi di Fisciano (Salerno);

alcuni tratti di tale accordo, come purtroppo attestano i tanti episodi tragici che continuano a verificarsi, presentano profili di alto rischio di incidenti;

da anni i Sindaci della provincia di Avellino limitrofi alla suddetta strada (Atripalda, Solofra, Serino e i comuni del serinese, Montoro superiore e Montoro inferiore) si battono per ottenere la messa in sicurezza e l'ammodernamento della tratta stradale;

i lavori non sono più rinviabili, tali e tanti sono i ritardi che si sono accumulati, nonostante il Governo continui a propagandare il proprio interesse per il Mezzogiorno, sulla base di un «piano per il Sud», a quanto risulta all'interrogante fantomatico;

quanto avvenuto si configura, a giudizio dell'interrogante, come l'ennesimo scippo, dopo la distrazione delle risorse del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), perpetrato ai danni del Sud per avvantaggiare il Nord e tale stato di cose non è più accettabile,

si chiede di conoscere:

se il Governo intenda ripristinare l'intero importo delle risorse già stanziato per realizzare l'intervento programmato e finanziato nell'ambito della «legge obiettivo», riconsiderando la disposizione che introduce il pedaggio sulla tratta stradale in questione;

quali siano i tempi in base ai quali si procederà ad avviare i lavori, non più rinviabili.

(4-04470)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

la riforma della statistica ufficiale, approvata con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre a riorganizzare l'Istituto nazionale di statistica, ha istituito il Sistema statistico nazionale (Sistan);

al fine di garantire il principio dell'imparzialità e della completezza dell'informazione statistica prodotta dal Sistan è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica;

l'art. 12 del predetto decreto legislativo, in ossequio al principio secondo cui non vi deve essere coincidenza tra controllore e controllato, espressamente esclude che della Commissione in questione possa far parte personale preposto ad uffici facenti parte del Sistan;

come riportato su «Il Foglietto della Ricerca» del 18 gennaio 2011, è stato chiamato a far parte della suddetta Commissione, in qualità di componente, il dottor Leonello Tronti, attualmente comandato presso gli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ma dipendente dell'Istituto nazionale di statistica, ente vigilato dalla Commissione stessa,

si chiede di sapere:

per quali motivi non sia stata rispettata la vigente normativa che disciplina la materia;

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo al fine di ripristinare la legalità violata.

(4-04471)

DE ECCHER. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

sono sempre più frequenti i casi di minori che vengono allontanati dalle famiglie a seguito di provvedimenti giudiziari del Tribunale per i minorenni;

determinanti per le decisioni del Tribunale, assunte in assenza di contraddittorio, sono le perizie predisposte da psichiatri e psicologi dei servizi sociali sulla «capacità genitoriale»;

considerato che all'interrogante risulta che in provincia di Trento si siano verificati numerosi casi di allontanamento di minori dalle loro famiglie sulla base di dette perizie, molte delle quali sono state aspramente criticate dai genitori interessati;

preso atto che a giudizio dell'interrogante l'allontanamento di un minore dalla famiglia dovrebbe essere la soluzione estrema, salvi i casi di maltrattamenti o, peggio, di abusi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le qualifiche di coloro i quali svolgono l'attività di consulente tecnico d'ufficio in provincia di Trento e se dette qualifiche siano state sottoposte a verifica e, in caso affermativo, da parte di chi;

se risulti che siano previsti corsi di aggiornamento per coloro i quali svolgono attività di consulente tecnico d'ufficio e, in caso affermativo, a cura di quale ente;

se risulti un elenco aggiornato dei consulenti tecnici d'ufficio che svolgono la loro attività in provincia di Trento.

(4-04472)

PEDICA. – *Al Ministro della salute.* – (Già 3-01628).

(4-04473)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato dal quotidiano «la Repubblica» del 27 gennaio 2011, intitolato: «Il sito internet per l'Expo di Shanghai business da 1,3 milioni di euro», Giovanna Vitale informa i cittadini sull'ennesimo scandalo di Francesco Maria Orsi, delegato del Sindaco di Roma Alemanno. La vicenda riguarda il sito appaltato alla Telecom in occasione dell'evento Esposizione universale di Shanghai 2010;

secondo il quotidiano sarebbero stati spesi dal Comune di Roma 1.370.340 euro per un sito *Internet* aperto all'interno del portale del Campidoglio, operativo ed aggiornato solamente per il breve periodo della missione del sindaco Alemanno a Shanghai per l'Expo. Questo sito infatti sarebbe stato aggiornato esclusivamente dall'11 al 14 ottobre 2010;

sarebbero «Circa 325mila euro al giorno spesi per informare i cittadini romani (e persino quelli cinesi, essendo contemplata una versione in mandarino) sulle gesta del sindaco in riva al fiume Huangpu. Altro che »costo zero per l'amministrazione«, come ha sempre sostenuto, mai smentito, il delegato all'Expo Francesco Maria Orsi. Dalle casse capitoline, come Repubblica è in grado di documentare, non sono usciti soltanto gli »spiccioli« necessari a pagare l'affitto dello spazio espositivo (50mila euro) e la trasferta della folta delegazione capitolina (altri 50mila)»;

il sito, pertanto, fa lievitare le spese per la trasferta in Cina, che, come si legge nel sottotitolo, «non si sono limitate ai 100mila euro ammessi sinora. Il capo di gabinetto Gallo tentò di contrastare l'operazione, ma si dovette dimettere dopo 6 mesi»;

si legge ancora: «Il contratto di fornitura per la cifra di 1.370.340 euro porta la data del 30 dicembre 2009, quando il direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Emilio Frezza, firma la determinazione protocollata con il numero 16.636. Oggetto: affidamento diretto a Telecom Italia, »in qualità di mandataria«, dei »servizi di realizzazione, gestione, sviluppo, supporto e manutenzione del Portale del Comune di Roma dedicato all'evento Esposizione Universale di Shanghai 2010, per un anno, a integrazione di quanto già affidato con DD 215/2009«. In cosa consiste esattamente l'incarico è spiegato più avanti: »Costruzione di una piattaforma tecnologica, comprensiva delle apparecchiature hardware e software di base e applicativo« che »possano essere riutilizzate in successive occa-

sioni» per »la presentazione sul web di particolari eventi rilevanti o attività e progetti di significativa evidenza«. Chiaro il proposito del Campidoglio: non spendere tutti questi soldi per una sola manifestazione, ma continuare a servirsi del sito anche dopo. Peccato sia rimasto solo sulla carta: a oltre tre mesi dalla trasferta cinese, la notizia più fresca risale al 14 ottobre scorso, ultimo giorno di Alemanno a Shanghai»;

dalla lettura di un articolo pubblicato su «Il Messaggero» il 28 gennaio 2011 si apprende che sul caso cerca di fare chiarezza proprio Enrico Cavallari, Assessore ai servizi tecnologici: «»Roma Capitale ha valutato l'opportunità di dotarsi di una piattaforma digitale, in aggiunta e in sinergia con il portale del Comune, in occasione dell'Expo di Shanghai, per realizzare una infrastruttura permanente capace di diffondere e divulgare i grandi eventi programmati dall'amministrazione«. Per questo si è proceduto ad affidare a Telecom Italia, che fornisce già i servizi tecnologici per il portale comunale, la realizzazione di questo sito adottando gli stessi parametri economici degli Accordi Quadro Nazionali»». Questo dovrebbe spiegare come mai l'assessore Cavallari abbia «bypassato» la gara d'appalto e ogni altra procedura a evidenza pubblica;

la scelta del Comune di Roma rappresenta, come si legge sull'articolo citato di «Repubblica», «Una vera manna per la società guidata da Franco Bernabé: sollecitata a presentare »un'offerta integrativa al contratto già stipulato«, il 22 dicembre spedisce la sua proposta di contratto con tanto di preventivo: 1.141.950 (Iva esclusa) a titolo di »contributo una tantum« per »la progettazione, realizzazione, gestione e conduzione del servizio di hosting e manutenzione del Portale del Comune di Roma per la partecipazione all'Expo di Shanghai 2010«; altri 149.700 euro (sempre escluso Iva) »come canone annuale per i Servizi di Content Delivery Network, di manutenzione e conduzione del Portale (versione cinese) a partire dal collaudo con fatturazione bimestrale«. Spesa totale: 1.370.340 euro. Accettata dal XIII Dipartimento senza la benché minima trattativa sul prezzo e subito caricata sul Bilancio 2009. Uno scandalo. Che l'allora capo di gabinetto, Sergio Gallo, tentò di contrastare con tutte le sue forze. Invano. Tempo sei mesi, si dimesso»;

considerato che:

il 26 gennaio su «Repubblica» di Roma, in un articolo di Giovanna Vitale si leggeva: «Ci ha ripensato, il sindaco Alemanno. »Chi ritiene di avere prestato dei servizi e di non essere stato pagato può rivolgersi al nostro gabinetto che sta raccogliendo le fatturazioni: sulla base di documentazioni certe, si sta pensando di remunerare direttamente questi imprenditori«»;

il sindaco, con una «brusca inversione di marcia», declina ogni sua responsabilità nell'*affaire* Expo, «scaricandola per intero su Francesco Maria Orsi: »Ha agito in piena autonomia«, recitava la nota ufficiale diramata lunedì sera, al termine della ricognizione sulle carte esibite dal consigliere: »Nessun atto né formale né sostanziale è stato posto in essere dall'amministrazione nei confronti delle aziende contattate per l'esposizione universale«»;

martedì scorso il commissario di governo all'Expo, Beniamino Quintieri, «ribadendo per quanto di sua competenza di non aver mai stipulato »contratti o altre forme pubbliche di accordo con le società che si dichiarano oggi creditrici del Comune«, dichiara che sarebbe stato «»il Comune di Roma a gestire direttamente i rapporti contrattuali con le società ed i soggetti fornitori di beni e servizi«»;

continua l'articolo: «Ecco perché Alemanno prima ha messo a punto un »piano B«: fare pressing sulla Camera di Commercio per costringerla a sborsare i 600 mila euro stanziati per la missione romana a Shanghai ma mai erogati perché la necessaria rendicontazione non è stata presentata: soldi su cui il sindaco fa affidamento per rimborsare le aziende che il delegato Orsi avrebbe fatto lavorare »sulla parola«. Quindi, si è affrettato a spiegare: »Dall'Ice sono stati pagati 440mila euro per una serie di fornitori dell'Expò. Pertanto, se ci sono persone che avendo avuto contatti con Orsi o con altre realtà, hanno prestato servizio e non hanno ricevuto remunerazione, faremo una verifica con il gabinetto e l'avvocatura comunale e saranno pagati«. Tuttavia, anche al netto delle frettolose giustificazioni offerte dal sindaco e dei 100mila euro spesi dal Campidoglio per affittare lo spazio espositivo a Shanghai e coprire viaggi e soggiorno della delegazione romana, i conti non tornano. Come dimostra il piccolo elenco di sponsor fantasma rintracciabile sul sito del Comune nella sezione dedicata all'Expo. Ovvero le sei aziende che avrebbero dovuto sostenere economicamente la trasferta cinese. Cominciamo dal primo, l'Eur spa: i 50mila euro versati al commissario di governo sono ancora tutti lì perché – ha precisato Quintieri – non sono state specificate le iniziative da finanziare e dunque »verranno restituiti«. La Travertini Giansanti ci ha messo appena 10mila euro sui 20mila pattuiti: sconto ottenuto per aver portato sulle rive del fiume Huangpu una delle colonne del prezioso marmo. »Roma Formula Futuro« si è invece rifiutata di partecipare con denaro cash, »nonostante le insistenti richieste di Orsi«, e si è spesa la presentazione del Gp di F1 che all'Eur non si farà mai. La società Al-maviva ha tirato fuori 20mila euro ma solo perché »la visita del sindaco coincideva con l'inaugurazione della nostra sede a Shanghai: un modo per avere visibilità sul sito del Comune e poter ospitare i nostri soci cinesi e altri partner commerciali cinesi agli eventi previsti e alla cena di gala«. Ancora: l'Ice, che pure ha contribuito con 440mila euro, ha gestito direttamente contratti e fornitori, neppure un euro è stato girato al Campidoglio. Infine, la Camera di Commercio: 600mila euro stanziati ma mai erogati per mancanza di ricevute. Sempre che alla fine Alemanno non li convinca a onorare i debiti contratti da Orsi. Il quale, in tempi non sospetti, calcolò in più di un milione l'intero costo della missione. Di euro incassati ce ne sono sì e no la metà. A chi toccherà pagare il conto?»;

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che effettivamente, in data 30 dicembre 2009, il direttore del Dipartimento risorse tecnologiche del Comune di Roma, Emilio Frezza, abbia firmato la determinazione per un affidamento diretto a Telecom Italia dei servizi di realizzazione, gestione, sviluppo, supporto e

manutenzione del portale del Comune dedicato all'evento esposizione universale di Shanghai 2010, per un anno, a integrazione di quanto già affidato, per la somma di 1.370.340 euro;

se risulti altresì che il sito abbia funzionato solo quattro giorni, con un costo quotidiano di circa 325.000 euro, chi abbia tratto vantaggi diretti da tale affidamento oltre Telecom Italia e quali siano le ragioni reali che indussero il capo di gabinetto Sergio Gallo a dimettersi dall'incarico;

se risulti che saranno chiamati a rispondere, per tali incauti affidamenti i responsabili, il delegato Orsi e l'assessore competente, Enrico Cavallari, che evitò la gara d'appalto ed ogni altra procedura a evidenza pubblica, e quale sia la voce di bilancio da imputare per ripianare il «buco» prodotto;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare, nell'ambito delle proprie competenze, per impedire che scandali di tale natura, da parte di gestioni poco oculate delle risorse pubbliche, abbiano a ripetersi.

(4-04474)

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

dal 1° febbraio 2011 sarà operativo il registro pubblico delle Opposizioni, la cui disponibilità sancisce in concreto il passaggio dal regime di *opt-in* a quello di *opt-out*;

la criticità più evidente è che da tale data i milioni di consumatori il cui numero compare negli elenchi telefonici potranno essere contattati liberamente per finalità commerciali e non avranno più validità le preferenze espresse in passato (bustina e cornetta pubblicate in elenco vicino a ciascun nominativo). Sarà il consumatore a doversi «attivare» richiedendo la propria iscrizione nel registro;

indubbiamente il meccanismo dell'*opt-in* salvaguardava maggiormente il titolare dei dati atteso che garantiva la piena consapevolezza dell'utente nella prestazione del consenso e, soprattutto, vietando il trattamento dei dati senza preventivo consenso dell'interessato, si fondava sulla presunzione, che può essere smentita esclusivamente dall'interessato, che l'utente non acconsentisse al trattamento dei propri dati;

per contro, in un sistema *opt-out*, che subordina l'utilizzo dei dati degli utenti al «mancato rifiuto» degli stessi, non è agevole assicurare una protezione della riservatezza di pari efficacia. In questo sistema occorre, infatti: 1) raccogliere di volta in volta l'eventuale rifiuto dell'utente; 2) stabilire l'ambito di applicazione del rifiuto medesimo (segnatamente, in un'ottica di pubblicità commerciale, quale settore merceologico esso coinvolga o quali dati); 3) infine, stabilire l'efficacia temporale del rifiuto (dovrà o meno tale rifiuto essere ripetuto nel tempo, con quali intervalli eccetera). In ogni caso, il meccanismo dell'*opt-out*, seppur legittimo, non fa venire meno l'esigenza di fornire al consumatore un'informativa completa ed esauriente;

un'ulteriore grave criticità è costituita dalla mancata realizzazione di un'adeguata campagna informativa a favore del consumatore, al fine di

consentirgli la piena consapevolezza dei propri diritti e delle modalità di esercizio dell'opposizione;

anche la Commissione europea ha più volte sottolineato che, in occasione di un cambio di regime così radicale (dall'*opt-in* all'*opt-out*), è fondamentale assicurare la massima trasparenza e conoscibilità delle nuove regole;

a tale riguardo è opportuno ricordare che, nell'ambito dei principali Stati membri dell'Unione europea, soltanto la Gran Bretagna e la Spagna hanno prescelto il sistema dell'*opt-out*, costruendolo sul meccanismo dei registri delle opposizioni. In entrambi i Paesi, diversamente dall'Italia, il legislatore nazionale ha scelto, da subito, già nel 2003, l'introduzione del meccanismo dell'*opt-out*. Inoltre, per quanto riguarda la Spagna, il sistema dell'*opt-out* è accompagnato anche da una lista «positiva», in cui sono registrate le persone che desiderano ricevere comunicazioni commerciali aggiuntive;

in relazione al sistema vigente nel Regno Unito, è opportuno segnalare che il Telephone Preference Service, introdotto dal «The privacy and electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003», registra a metà 2009, quindi dopo 7 anni dalla sua vigenza, l'iscrizione di 14,5 milioni utenti *consumers* e un milione di utenti *business*, rispettivamente il 60 per cento ed il 55 per cento degli interessati (fonte Galexia «Emerging Best Practice in Do not Call Registers», August 2009). Tali dati sono confermati dal TPS Report 2008, che stima per i prossimi quattro anni un incremento delle iscrizioni nel registro fino a 16-17 milioni;

l'esperienza di questi Paesi dimostra che il passaggio è stato necessario solo dopo un lungo lasso di tempo per assicurare il pieno funzionamento del sistema dei registri e questo a valle di massicce campagne di sensibilizzazione;

deve essere anche attentamente valutata l'opportunità di affidare la gestione del registro pubblico delle opposizioni a un soggetto privato (la fondazione Ugo Bordoni) invece che al Garante per la protezione dei dati personali, che potrà quindi effettuare la propria attività di controllo e di eventuale sanzione soltanto *ex post* e a valle di segnalazioni provenienti dalle associazioni dei consumatori o da singoli cittadini;

considerato che:

la fondazione Ugo Bordoni (FUB) è un'istituzione privata culturale, che ha lo scopo di effettuare e sostenere ricerche e studi scientifici applicativi nelle materie delle comunicazioni, dell'informatica, dell'elettronica e dei servizi multimediali con l'obiettivo di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica, il cui organo vigilante è il Ministero in indirizzo;

le designazioni dei setti componenti del Consiglio di amministrazione della fondazione Ugo Bordoni vengono effettuate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

i componenti del Consiglio di amministrazione sono Enrico Manca, presidente, Paolo Mazzanti, Enzo Pontarollo, Ruben Razzante, Gian Michele Roberti, Maria Luisa Sangiorgio e Vincenzo Zeno Zencovich;

organi della fondazione Bordononi sono il «Comitato Fondatori» in cui sono presenti i rappresentanti delle imprese del mondo dell'*information and communication technology* e un comitato scientifico espressione del mondo accademico e della ricerca;

il Presidente della fondazione Ugo Bordononi è Enrico Manca, eletto dal nuovo Consiglio di amministrazione nel gennaio 2009, al cui insediamento è intervenuto l'allora Sottosegretario di Stato ed oggi Ministro, Paolo Romani, che non ha mancato di sottolineare il pieno sostegno del Governo alla Fondazione, con particolare riferimento all'impegno per l'innovazione attraverso la banda larga nelle comunicazioni, le reti di nuova generazione, il processo di digitalizzazione della televisione e più in generale per tutte le tematiche che investono il mondo delle comunicazioni, coinvolto in una sempre più stringente innovazione tecnologica;

in data 18 novembre 2010, sul *blog* de «Il Fatto Quotidiano», veniva pubblicato un articolo intitolato: «Chi ha bisogno della Fondazione Bordononi», ove si legge: «Riprendendo fonti di stampa» sono state espresse preoccupazioni «per la (...) decisione del Ministero dello Sviluppo economico di affidare alla Fondazione Ugo Bordononi la gestione del registro pubblico delle opposizioni, che accoglierà tutti gli abbonati telefonici che non desiderano essere contattati telefonicamente per fini commerciali o promozionali (...) la presenza fra i fondatori – rappresentati in un apposito »Comitato« – di primari operatori di telecomunicazioni (Fastweb, Poste Italiane, Telecom Italia, Telespazio, Tre Italia, Vodafone e Wind) potrebbe configurare un vero e proprio conflitto di interesse, potenzialmente a danno del consumatore»;

si legge: «Per chi non la conosce, la FUB è un Ente di ricerca nelle telecomunicazioni con un prestigioso passato. Fino al 2000, quando è entrata in un declino inarrestabile, ha formato ricercatori e accademici di valore internazionale nelle telecomunicazioni. Ha prodotto risultati scientifici pregevoli, dagli studi sui fenomeni della propagazione necessari alle comunicazioni via satellite, a quelli sulle fibre e sui dispositivi ottici, agli studi sulle tecniche di elaborazione dei segnali vocali, solo per citarne alcuni. Era, sia pure in un settore di nicchia, un fiore all'occhiello del Paese che formava tanti giovani laureati e studiosi. Oggi, ridotta al simulacro di ciò che era, sta mestamente e docilmente al guinzaglio del MSE (Ministero dello Sviluppo Economico) e »la gestione del registro pubblico delle opposizioni« ha tutta l'aria di rappresentare il punto di arrivo della parabola. Ora la gloriosa FUB sarà un »call center« (...) con tutto il rispetto per le professionalità dei call center»;

il Ministro ha quindi affidato ad una fondazione privata, senza alcuna gara di evidenza pubblica, la gestione del registro pubblico delle opposizioni, ossia di quegli abbonati che non vogliono essere molestati sul telefono di casa per finalità commerciali;

considerato che:

in data 25 novembre 2010, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico on. Stefano Saglia, rispondendo ad un'interpellanza del firmatario del presente atto di sindacato ispettivo (2-00179) riguardante le molestie telefoniche a seguito dell'entrata in vigore (1° febbraio 2011) del cosiddetto *telemarketing*, si è così espresso: «Per quanto riguarda il riferimento normativo, trattandosi del tema delle problematiche lamentate dalle associazioni dei consumatori e dagli utenti, in ordine alla ricezione di comunicazioni indesiderate a scopo commerciale, il cosiddetto telemarketing, si segnala il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, recante »Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee«, in particolare l'articolo 20-*bis*. Il suddetto decreto, modificando l'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice della *privacy*) in materia di comunicazioni indesiderate, ha segnato il passaggio da un sistema di *opt-in*, che esige uno specifico consenso preventivo da parte dell'utente ad essere contattato, ad un sistema di *opt-out*, secondo il quale destinatario di una comunicazione commerciale non desiderata ha la possibilità di opporsi ad ulteriori invii per il futuro. Secondo tale sistema, l'utilizzazione dei dati degli abbonati per le offerte commerciali telefoniche è da considerarsi lecita, salvo che il titolare abbia manifestato volontà contraria mediante l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, di cui all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice della *privacy*. Il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica) che istituisce il predetto registro è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 9 luglio, a seguito di una complessa procedura che ha previsto anche l'acquisizione dei pareri parlamentari ed ha tenuto conto, per quanto possibile, delle relative osservazioni. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica è stato firmato in data 7 settembre 2010 e, dopo la registrazione della Corte dei Conti, è stato pubblicato il 2 novembre scorso. L'emanazione di tale regolamento comporterà la salvaguardia dei trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del codice della *privacy*, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), e degli articoli 13, 23 e 24 del codice. In secondo luogo, l'emanazione del suddetto regolamento introdurrà delle novità in merito alle informazioni da fornire in occasione di ciascuna chiamata: l'articolo 10 del regolamento approvato prevede, infatti, che «anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata, indichino con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti da elenchi di abbonati, fornendo altresì le indicazioni utili all'eventuale iscrizione dell'abbonato nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate». In base a quanto esposto, il Governo ritiene di aver provveduto a disciplinare una materia piuttosto delicata, nel rispetto della delega

ricevuta dal Parlamento. Il Ministero dello sviluppo economico ha già previsto che le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale possano includere nei progetti proposti per il corrente anno, finalizzati all'ottenimento dei contributi finanziati con il fondo delle sanzioni *antitrust*, anche un'attività di informazione e supporto ai consumatori in materia di *telemarketing* e di registro delle opposizioni. Si informa inoltre che il Ministero sta avviando l'*iter* per consentire l'attivazione delle specifiche campagne informative previste»,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il Ministro in indirizzo abbia affidato ad una fondazione privata, la FUB, senza alcuna gara di evidenza pubblica, la gestione del registro pubblico delle opposizioni, ossia di quegli abbonati che non vogliono essere molestati sul telefono di casa per finalità commerciali;

quali campagne pubbliche di informazione siano state effettuate sui *mass media*, per offrire la possibilità agli utenti dei servizi telefonici di negare l'accesso alle aggressive campagne di molestie telefoniche da parte degli operatori, che dal 1º febbraio possono utilizzare 26 milioni di numeri di telefono per i tentativi di vendere prodotti o servizi, tentativi denominati elegantemente *telemarketing*;

se risponda al vero che le tariffe di accesso alla banca dati vengano pagate dagli operatori, quali siano gli importi richiesti e/o già stabiliti e quali garanzie reali vengono offerte, per tutelare la *privacy* di 26 milioni di cittadini-utenti;

quanti siano stati i progetti presentati finora dalle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, finalizzati all'ottenimento dei contributi finanziati con il fondo delle sanzioni *antitrust*, comprese le attività di informazione e supporto ai consumatori in materia di *telemarketing* e di registro delle opposizioni, e quali siano le campagne informative avviate dal Ministero;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per evitare che una normativa che contrasta con il diritto comunitario, a giudizio dell'interrogante approvata con un vero e proprio colpo di mano su pressione di talune potenti *lobby*, possa ledere il sacrosanto diritto dei cittadini al rispetto della loro vita privata, violata da provvedimenti molesti per l'intera collettività.

(4-04475)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il dottor ingegner Giuseppe Testa, legale rappresentante di Tele srl, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 137/90, il 16 luglio 2010 ha provveduto ad un'ispezione ipotecaria sui beni immobili della società rilevando che: risulta trascritto un atto giudiziario di pignoramento che interessa anche i beni immobili ad opera dell'ufficiale giudiziario di Avellino, per conto della Banca popolare dell'Irpinia; lo stesso atto, se non rinnovato dalla stessa banca o da un legittimo suo successore, si sarebbe pre-

scritto a decorrere dalla data 2 agosto 2010; in data 14 luglio 2010 il pignoramento *de quo* risulta rinnovato ad opera della Mutina srl di Modena; Mutina srl ha presentato istanza di rinnovo del pignoramento senza essere munita di alcun titolo per poter operare a proprio favore il rinnovo del pignoramento sopra richiamato e particolarmente descritto; la procedura n. 137/90 si è prescritta ed allo stato è improcedibile;

conseguentemente il dottor Testa ha presentato presso il comando della Guardia di finanza una denuncia per associazione a delinquere finalizzata a maxitruffa, sottrazione a danni dello Stato, estorsione a danno di esecutati, nullità-inesistenza *ipso iure* di atti prodotti presso pubblici uffici e/o a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi;

in particolare l'intera procedura seguita per realizzare la cessione dei crediti, con l'omissione del pagamento della tassa di registro dovuta per le operazioni non finalizzate alla cartolarizzazione ha indotto l'ingegner Testa a ritenere che: tutti gli interessati, amministratori delle banche cedenti e notaio Figurelli, abbiano agito in associazione per delinquere finalizzata alla maxisottrazione a danno dello Stato della somma; l'atto di cessione di credito a Mutina srl è inesistente per le amministrazioni pubbliche in quanto ogni pubblico ufficiale per dare impulso agli atti che vengono depositati a ragione del suo ufficio è obbligato a riscontrare che gli stessi siano in regola con la legge; tutti gli atti di cessione di crediti in blocco transatti, tra nove banche e Mutina (compreso quello con la Banca popolare dell'Irpinia), usati per altri fini che non siano la cartolarizzazione;

considerato che:

le cessioni di crediti in blocco delle Banche cedenti a favore di intermediari finanziari, qual è MUTINA s. r. l., sono regolate a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130, articoli 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, art. 15, della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 4970 dell'8 aprile 2002; del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, della legge n. 89 del 1913;

per le ricordate norme l'agevolazione della tassa di registro è possibile (ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973): per i soli finanziamenti a medio ed a lungo termine; l'agevolazione è estensibile (a norma dell'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 1999) a tali cessioni di crediti (finanziamenti a medio e a lungo termine), operate da intermediari finanziari con esclusione, quindi, di ogni altra operazione finanziaria e/o giudiziaria e/o pubblicitaria;

considerato inoltre che gli intermediari finanziari, cui le suddette leggi si rivolgono, sono : società o privati non autorizzati dalla Banca d'Italia a concedere finanziamenti; società nel cui oggetto sociale non è prevista la possibilità di concedere finanziamenti; società create soltanto per la cartolarizzazione (acquisto crediti ed emissione di obbligazioni);

considerato altresì che gli intermediari finanziari avevano, ed hanno diritto a: 1) usufruire dell'agevolazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per la sola cessione di quei crediti, derivanti da finanziamenti (mutui) fatti a medio e lungo termine (oltre

i 18 mesi); le agevolazioni non sono dovute, quindi, se derivanti da aperture di crediti (cosiddetti scoperti), sconti commerciali, sconti su fatture, anticipazioni con carattere di dare ed avere giornaliero, ancorché consentite con contratti ultra triennali; 2) usufruire della *Gazzetta Ufficiale*, incaricata di assolvere un pubblico servizio come disposto dalla legge n. 130 del 1999, sempre che le pubblicazioni delle cessioni di credito siano state fatte in conformità e nel rispetto delle leggi italiane ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, art. 18 (atti venuti ad esistenza); 3) sostituirsi, per la legge n. 130 del 1999, in diritti reali trascritti presso i pubblici registri, alle titolari banche cedenti, sempre che, però, la sostituzione sia derivata da atti venuti ad esistenza dopo aver assolto la tassa di registro con regolare registrazione, come chiaramente indica l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

rilevato che:

gli intermediari finanziari non avevano e non hanno diritto a usufruire di agevolazioni della tassa di registro sia quando si costituiscono in procedure giudiziarie, comprese le procedure esecutive, sia quando si costituiscono presso i registri immobiliari per iscrivere, trascrivere, rinnovare o postergare diritti. In questi casi il pagamento della tassa di registro è interamente dovuta sull'importo dell'intero atto di cessione. Pertanto il beneficio è dovuto (legge n. 130 del 1999, art. 6, comma 2) soltanto per le operazioni di cartolarizzazione;

Mutina srl nel caso di specie, per compiere atti inerenti al suo oggetto sociale, avrebbe fatto ricorso ad una trasferta londinese, per autenticare le firme dei contraenti e, disattendendo l'art. 1 della Convenzione de L'Aja del 1961, usando in Italia inefficienti autentiche di firme apposte da notaio londinese di terza classe non autorizzato a rogare atti;

pertanto a giudizio del dottor Testa Mutina srl ha creato un atto di cessione di crediti, forse valido nei rapporti negoziali privati con le banche cedenti ma, certamente, inesistente per i terzi, poiché la mancata osservanza delle norme previste nelle riportate leggi, priva i terzi di quegli elementi necessari a garantirgli la data certa, l'intangibilità e l'integrità del suo contenuto;

di conseguenza ad avviso dell'interrogante colpevolmente le cessioni di credito sarebbero state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, che era incaricata di svolgere il pubblico servizio, dettato dalla legge n. 130 (all'art. 4), di pubblicare atti validi, non atti invalidi, per consentire la trascrizione di diritti reali nei pubblici registri, per chiedere rinnovi e/o postergazioni di ipoteche o pignoramenti e per le costituzioni in giudizi sia di cognizione, sia di esecuzione;

il notaio Figurelli, a sua volta, a quanto risulta all'interrogante potrebbe aver disatteso la legge n. 131 del 1986 e seg., agli articoli: 1, riguardante gli atti soggetti a registrazione; 5, registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso; 10, relativo ai soggetti obbligati a registrare; 13, termini perentori per la registrazione e pagamento della tassa; 18, relativo all'inesistenza degli atti non registrati; 33, sull'obbligo di registra-

zione del mandato; 41, sul soggetto obbligato dalla legge ad indicare l'importo della tassa sul fronte dell'atto; 42, relativo all'importo complessivo della tassa assolta (in questo caso mai assolta); 57, soggetti obbligati al pagamento (nel caso il Banco popolare dell'Irpinia, oggi Banca della Campania, Mutina srl e notaio Figurelli); 64, obbligo di indicazione sugli atti degli estremi di registrazione; 65, relativo all'obbligo dei pubblici ufficiali di non accettare atti non registrati;

in particolare, per gli art. 41 e 42, il notaio: non avrebbe richiesto, all'Ufficio del registro di suo riferimento a Modena, la relativa tassa da liquidare; in contrasto con l'art. 1 della Convenzione de L'Aja, avrebbe classificato l'atto di cessione di credito come «atto estero» anche se non rogato da pubblico ufficiale straniero che avrebbe dovuto leggerlo alle parti (nullità prevista per art. 13 del contratto di cessione di crediti che fa scattare l'art. 58, comma 6, della legge n. 89 del 1913); avrebbe arbitrariamente aggiunto all'atto ricevuto altri allegati; avrebbe ommesso il pagamento della tassa di registro, come dovuta e sulle operazioni dovute; avrebbe accettato, quale pubblico ufficiale, atti in deposito per i quali era vietata l'accettazione a norma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; non avrebbe munito gli atti ricevuti di numero di repertorio e numero di raccolta autonomi, non avrebbe eluso il pagamento della tassa di registro per gli atti non contemplati dall'art. 6 della legge n. 130 del 1999, comma 2, ed avrebbe depositato il solo verbale di deposito, soggetto a tassa fissa. Detti atti sono stati depositati come semplici allegati;

per gli atti di cessione di crediti che Mutina srl ha transatto e che non hanno il fine della cartolarizzazione, in particolare gli atti serviti alla pubblicazione, ai procedimenti giudiziari, alle trascrizioni eccetera, è obbligatorio il pagamento della tassa di registro sul loro intero importo nominale di 840.160.206 euro con aliquota 0,50 per cento, pari a 4.200.801 euro;

ad oggi le sanzioni e gli interessi maturati comportano un pagamento pressoché doppio rispetto a quello evidenziato, pari a circa 8.000.000 euro,

si chiede di sapere:

se alla luce delle informazioni esposte si possano ravvisare criteri di illegittimità e se risulti al Governo che fatti analoghi siano prassi comune degli istituti bancari;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento.

(4-04476)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01886 e 3-01887, del senatore Serra, rispettivamente sulla disciplina relativa alla segnalazione certificata di inizio attività in relazione all'attività di prevenzione degli incendi e sulla carenza di personale dei Vigili del fuoco con qualifica di caposquadra;

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01888, del senatore Lannutti, sulla crisi della banca Fonspa.

